

tf

tribuna finanziaria

CON IL PATROCINIO E L'EGIDA DI:



n. 2
marzo/aprile
2024



PRIMO PIANO

**Giustizia Ordinaria e
Giustizia Tributaria**



IN QUESTO NUMERO:

- ❖ Si estende a parenti e dipendenti la rappresentanza in sede di verifica fiscale
 - ❖ La truffa dei mutui a tasso variabile: legittima la restituzione degli interessi
 - ❖ La testimonianza scritta nel processo tributario
 - ❖ Nel processo tributario, l'onere di proseguire,
 - ❖ Giudice di Pace, "bisogna essere fortunati ad avere il magistrato giusto"
 - ❖ Il Giudice di Pace è pubblico dipendente a tempo determinato
- ...e molto altro!



Impresa sicura

...noi rendiamo sicura la tua impresa



www.impresa-sicura.it

Soluzioni & Servizi Srl Via Giuseppe Ripamonti 66

Tel 02.49608200

Mail info@soluzioni-e-servizi.it - info@impresa-sicura.it



ATTUALITÀ

- ❖ Essenza metafisica e concretezza esistenziale del bene comune 4

FISCO / Tributi

- ❖ Si estende a parenti e dipendenti la rappresentanza in sede di verifica fiscale 7
- ❖ Cos'è il ricorso, come funziona e quali sono le varie tipologie 11
- ❖ Redditometro, l'Agenzia delle entrate ci dice come evitare i controlli 15
- ❖ Il fermo amministrativo è legittimo se non è stata notificata la cartella di pagamento? 17
- ❖ La delega fiscale e i nuovi accertamenti 18
- ❖ Maggiore imposta di registro, sì all'avviso diretto al notaio 20
- ❖ Fisco: ipoteca illegittima senza preavviso 22
- ❖ Per la notifica tramite Pec è sufficiente un Pdf semplice 23
- ❖ La truffa dei mutui a tasso variabile: legittima la restituzione degli interessi 25

GIUSTIZIA TRIBUTARIA / Processo Tributario

- ❖ Validità e vizi degli atti tributari: regole 2024 26
- ❖ Testimonianza Processo Tributario: come si presenta? 28
- ❖ Telefisco 2024, le risposte del Mef: processo tributario 29
- ❖ La testimonianza scritta nel processo tributario: una guida completa 31
- ❖ Giustizia Ordinaria e Giustizia Tributaria: la necessità di un collegamento istituzionale costante 32
- ❖ Il nuovo processo tributario dopo il D.Lgs. 220/2023 41
- ❖ Nel processo tributario, l'onere di proseguire, riassumere o integrare il giudizio ricade sul contribuente 49
- ❖ Evoluzione della giustizia predittiva e processo tributario 50

GIUSTIZIA CIVILE / Processo di pace

- ❖ Milano, il processo senza fine per un pugno sul pianerottolo: sei anni, 16 udienze e 2 giudici, tutto a spese dello Stato 52
- ❖ Giudice di pace, chi può farlo, cosa fa e quanto guadagna 53
- ❖ La rinuncia all'impugnazione 55
- ❖ Magistrati onorari: una risorsa per la giurisdizione 57
- ❖ Telefonia: nuovo regolamento a tutela degli utenti finali 58
- ❖ Il Giudice di Pace è pubblico dipendente a tempo determinato 60

Lo Spigolatore

- ❖ L'assedio della rocca di Gradara per mancata...vendita 64



Direttore Responsabile
Cav. Franco Antonio Pinardi

Direttore Editoriale
Giuseppe Pasero

Comitato di redazione
Alessandro Arrighi, Domenico Caputo,
Franco Antonio Pinardi,
Maurangelo Rana, Dario Rivolta

Segreteria di redazione e revisione testi
Marica Pinardi, Panainte Raluca

Comitato tecnico-scientifico
Amedeo Luciano, Armosino Maria Teresa,
Arrighi Alessandro, Barbera Francesca, Baresi Virgilio,
Bellotti Alberto, Butera Guido, Busetto Bruno, Campanaro
Alessandro, Canfora Giovanni, Caputo Domenico, Ciarlito
Grazia, De Vito Angelo, Fiore Francesco, Furia Enrico,
Gallo Graziano, Gargani Giuseppe, Gasparro Giulio, Germi
Carlo, Giambrone Filippo Luigi, Paolo Giordani, Guazzone
Franco, La Spina Emilia Maria, Leo Maurizio, Maruggi
Gregorio, Marchioni Giuseppe, Mariano Marco, Marongiu
Gianni, Marzano Antonio, Molgora Daniele, Messina
Gabriele, Mons Walter Trovato, Pasero Giuseppe, Pinardi
Franco Antonio, Maurangelo Rana, Aurora Renga, Rivolta
Dario, Rustichelli Roberto, Scotti Vincenzo, Giancarlo
Senese, Simonazzi Roberto, Trincanato Stefania, Villani
Maurizio, Vingiani Luigi, Zarrì Massimiliano

Hanno collaborato a questo numero
Franco Antonio Pinardi, Maurizio Leo,
Walter Trovato, Domenico Caputo

Autori e fonti diverse:
www.informazionefiscale.it - Gianfranco Antico /
www.dequo.it - Clelia Tesone / www.quifinanza.it -
Pierpaolo Marengo / www.retigidustizia.it - Carmela
Patrizia Spadaro / www.piazzapitagora.it - Stefano
Lucidi / www.giornaledellepmi.it / www.fiscoetasse.com
/ www.ilsole24ore.com / www.questionegiustizia.it /
www.altalex.com - Maria Spataro /
www.informazionefiscale.it - Giovambattista Palumbo

Internet realizer
Soluzioni & Servizi Srl
www.soluzioni-e-servizi.it - info@soluzioni-e-servizi.it

Tribuna finanziaria
www.tribunafinanziaria.it - redazione@tribunafinanziaria.it
www.cugit.it - www.magistraturatributaria.it

Impaginazione grafica e fotocomposizione
Cralnetwork srl
Viale Brianza, 80 - 20093 Cologno Monzese (MI)

Stampa
Stampa Grafica Tornaghi srl
Via Tintoretto, 40 - 20093 Cologno Monzese (MI)

Editore
Soluzioni & Servizi Srl
Via G. Ripamonti, 66 - 20141 Milano
Tel. 3519601822 - Fax 0248464213
info@soluzioni-e-servizi.it

Abbonamenti - Pubblicità nazionale
Soluzioni & Servizi Srl
Via G. Ripamonti, 66 - 20141 Milano
Cell./Tel. 3519679723 - Tel. 0249608200
info@soluzioni-e-servizi.it

Chiuso in stampa 8 aprile 2024

Autorizzazione del Tribunale di Milano
N. 388 del 2/7/1994 - Periodico bimestrale
Anno LX - Numero 2/2024

Abbonamento semplice 120,00 € + iva
Sostenitore 200,00 € + iva
Benemerito 300,00 € + iva

Seguici sulle nostre pagine Facebook:

www.facebook.com/cugit

www.facebook.com/giudicidipace

www.facebook.com/tribunafinanziaria

....e ricorda: chi non comunica non esiste!




www.tribunafinanziaria.it

Iscriviti alle nostre Confederazioni dei Giudici Tributari e dei Giudici di Pace, partecipa così attivamente alla vita della giustizia tributaria e di pace per dare al Paese e ai cittadini tutti leggi migliori, maggiori garanzie, certezza del diritto e delle libertà Costituzionali.

www.cugit.it - www.giustiziadipace.it

IUSTITIA EST NORMA VITAE AD PACEM

Tribuna Finanziaria Organo Ufficiale della Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributari e Giudici norari di Tribunale - C.U.G.I.T.; della Confederazione Giudici di Pace - C.G.d.P.; del Tribunale Arbitrale per l'Impresa il Lavoro e lo Sport - TAILS e Centro Studi Interforze Militari CIS.Mil. Periodico di informazione economico, fiscale, giuridico-tributaria e di prassi amministrativa, edita sotto l'alto patrocinio dell'U.F.E. Unione del Personale Finanziario in Europa, che rappresenta 40 sindacati operanti in 17 Paesi Europei in rappresentanza di oltre 450.000 dipendenti delle rispettive Amministrazioni fiscali e doganali; con l'egida dell'Associazione Nazionale per l'assistenza dei Finanziari e Pubblici Dipendenti dello Stato e Parastato A.N.A.Fi..Edita da Soluzioni&Servizi Srl Via Giuseppe Ripamonti 55 - 20141 Milano



Essenza metafisica e concretezza esistenziale del bene comune

A cura di Mons Walter Trovato

Bene comune è un concetto sociologico che include un contenuto metafisico da cui prende luce la struttura dello Stato contemporaneo. In fondo, il bene comune è il fine delle persone che vivono in una collettività: fine della collettività come tale e fine dei singoli in quanto associati; fine naturale, oggettivo, intrinseco ed essenziale della vita sociale. Se infatti gli uomini si uniscono in società è perché prendono coscienza dei loro bisogni, delle esigenze della loro natura, delle loro capacità di espansione e di collaborazione, e nello stesso tempo avvertono i benefici che possono trarre dalla loro associazione nel lavoro e nella vita; e il bene comune è dunque la risultante di queste attività associate, lo scopo a cui mirano, la ragion d'essere della società, la norma suprema della condotta sociale. In concreto esso si identifica con l'insieme di condizioni necessarie allo sviluppo integrale e quindi al perfezionamento della persona umana nella società.

Così inteso il bene comune ha una sua essenziale originalità. Quantunque sia costituito e alimentato dai beni particolari, non si identifica col bene delle singole persone, né risulta dalla semplice addizione o da una condizione arbitraria dei beni particolari, ma è un "tutto" vitale e dinamico che scaturisce dall'armonica coordinazione delle attività e funzioni sociali, di cui il termine di convergenza e il principio costitutivo di unità nella molteplicità e varietà delle componenti della società. Sotto l'aspetto metafisico esso è una partecipazione sovremenente del "bene" come proprietà trascendentale dell' "essere", quale si trova nella fonte infinita di ogni realtà, il seno d'Abramo da cui proviene tutto l'essere creato: perciò San Tommaso lo percepisce come qualcosa che è "divinus" per rapporto a tutti i beni particolari, perché quantitativamente e qualitativamente partecipa maggiormente alla perfezione di Dio. Anche tradotta in termini filosofici e "laici", questa concezione del bene comune include pur sempre il riferimento ad un assoluto di perfezione, ossia al bene metafisico, da attuare nella vita sociale in forme storiche di giustizia, ordine e pace, che siano di aiuto allo sviluppo integrale

dell'uomo.

Il bene di ognuno e di tutti

Il rapporto persona-società si ritrova così come elemento essenziale in questa concezione del bene comune, che include la socialità come condizione e proprietà connaturale della persona umana, capace di espansione e bisognosa di collaborazione, tendente alla convivenza e contribuyente alla costituzione e all'incremento di un comune patrimonio di cultura e civiltà, che si risolve in bene di ognuno e di tutti.

È così esclusa ogni forma di individualismo egocentrico e antisociale che faccia prevalere gli interessi particolari sul bene comune, ma anche ogni forma di collettivismo e totalitarismo societario e specialmente statolatrato che opprime la persona umana, impedendone lo sviluppo autonomo e conculcandone il fondamentale diritto alla libertà, che è la radice della sua libertà.

La misura del bene comune è la perfezione dell'uomo, che l'individuo raggiunge solo nell'agire per lo sviluppo di tutte le sue capacità in collaborazione con altri individui nell'ambito della società o comunità. La perfezione dell'uomo è dunque l'elemento saliente del bene comune come norma concreta e oggettiva delle relazioni tra le persone in seno alla società e quasi si direbbe, come "dover essere" a cui deve commisurarsi la vita sociale nella storicità delle condizioni concrete, in ordine allo sviluppo che la società è chiamata a favorire e promuovere nelle diverse situazioni socioculturali.

Il che, oggi implica anche tutto un insieme di iniziative socio-economiche prese dalla società e una disciplina societaria delle attività individuali e collettive che non mortifichi ma fomenti e diriga la mutua collaborazione, secondo un programma o piano di sviluppo che appoggi, orienti e garantisca la confluenza di tutte le forze operanti della società al bene comune.

La questione che nasce subito è quella di una giusta dosatura tra l'iniziativa personale e il condizionamento e disciplinamento che essa riceve dalla società.



Il contenuto del bene comune

Qui osserviamo che il bene comune è costituito da un insieme di valori e di beni che formano un tutto unitario superiore a ogni settore particolare: il diritto, l'economia, la cultura, il costume, la morale, la religione, la vita interiore. Ciò significa che il bene comune si estende e approfondisce secondo le dimensioni stesse dell'uomo. Il che non esclude che specialmente in certe epoche nella società prendono particolarmente rilievo i problemi economici, come base o presupposto indispensabile del progresso anche in altri campi. Oggi poi la visuale del bene comune si dilata su un raggio di ampiezza rispondente alle istanze del ciclo storico che l'umanità attraversa e alle tendenze più connaturali allo spirito umano: quelle dell'universalità. Perciò è imprescindibile, oggi, per la vita sociale e politica svolgersi secondo queste esigenze e dimensioni, sia pure nel senso di una equilibrata politica di rapporti internazionali.

Interpretazioni del bene comune

Si può dire che il bene comune, così delineato, è di marca tipicamente cristiana e si è affermato come concetto e valore sotto l'influsso del Cristianesimo. Nella antichità non troviamo elementi sufficienti per definire adeguatamente il bene comune come, anzi, talora non apparendo nemmeno il sospetto del valore della persona umana, come tale, lo scopo della società viene identificato con il bene di una parte soltanto dei suoi membri. Anche in seguito, in varie epoche, quando vige l'assolutismo monarchico non si attua l'ideale cristiano del bene comune in quanto il bene della comunità, dello Stato, viene identificato con il bene del re, o della sua famiglia, o della sua dinastia. Più recentemente lo statalismo, o addirittura il panteismo statale, concepisce lo Stato come incarnazione di uno spirito o volontà divina, che ha il diritto di imporsi "ex alto" e di sacrificare, se necessario, i suoi membri, sia per una loro spontanea donazione di sé, sia in forma coercitiva: il bene degli individui non ha senso fuori del bene dello Stato, al quale l'uomo è ordinato e subordinato come la parte del tutto. La carenza di bene comune si nota soprattutto nella teoria del liberalismo economico, sviluppata nella seconda metà del secolo XVIII, caratterizzata dall'asserzione del primato dell'individuo edel suo benessere come pure dalla fede ottimistica nella risultanza positiva delle azioni individuali in funzione del benessere sociale, per una sorta di meccanica immanente dell'economia. La dottrina del "laissez faire" considera la libertà di iniziativa e di movimento come l'unica vis del be-

nessere sociale (concetto legato prevalentemente alla produzione); il benessere sociale si determina dal convergere di una molteplicità di sforzi individuali per accrescere le comodità e i servizi posti a disposizione della collettività, ma senza che gli individui intenzionalmente provvedano al bene comune e lo assumano come norma d'azione; esso comunque si realizza come per l'intervento di una invisibile mano (Adam Smit).

Bentham definisce come bene comune la somma del benessere dei singoli individui, e alla società assegna come fine unicamente la tutela dei diritti e dell'esercizio delle libertà individuali.

Per Marx non si può parlare di problematica del bene comune se non nel senso dell'identificazione di ogni bene con esso. L'uomo diventa capace di bene quando assume la mentalità stessa della comunità, che è il concreto insieme degli uomini storicamente moltiplicati e collaboranti. Poiché l'uomo viene inteso nella più elementare e semplice accezione di un essere che è in grado di soddisfare i propri bisogni, ne consegue che è la società che pone tutti i singoli individui in grado di essere uomini, eliminando ogni prospettiva di bene individuale come fattore discriminante e sostituendola con la sola prospettiva universale del bene comune come bene dell'uomo-comunità, dell'uomo che lo può godere in quanto è comunità.

Gli autori cristiani

La dottrina cristiana del bene comune si può dire esposta nei suoi elementi essenziali da San Tommaso, secondo il quale il bene comune è il fine proprio della comunità, ed è inteso come felicità comune, ossia come perfezione umana realizzata con una certa completezza mediante la collaborazione sociale: un "bonum commune perfectum", di cui fanno parte tutti i beni necessari alla vita. Nella comunità la legge ha lo scopo di condurre i singoli uomini, come a fine, al bene comune, ordinando i loro atti appunto alla felicità comune, che è la pienezza del bene anche per ogni singolo uomo, perché l'individuo trova il suo compimento nella comunità, come la parte del tutto. Il bene comune è lo stesso bene umano, a cui aspira la comunità umana secondo le inclinazioni e i dettami della legge naturale, ma esso diviene il bene della società civile che si concretizza in determinate condizioni di spazio, di tempo, di cultura ecc., e nella quale la legge umana, come partecipazione della legge naturale, ordina gli atti dei cittadini alla giustizia e alla pace, che sono le componenti, appunto, del bene comune politico. Ma come la legge umana trova il suo fondamento nella legge naturale, ed è ad essa



subordinata, così il bene comune della società civile è ordinato a quel bene comune perfetto che è il fine supremo della comunità umana. Secondo Maritain il fine della società, ossia il bene del corpo sociale, non è la semplice collezione dei beni privati, nè il bene proprio di un tutto che frutti soltanto per sé e sacrifici a sé le proprie parti; ma è la buona vita umana nella moltitudine, è la comunione di molti nel vivere bene. Perché questo ideale e fine si attui nella concreta realtà storica, è necessario garantire il riconoscimento dei diritti fondamentali delle persone, che il bene comune implica ed esige, e quindi promuovere il loro massimo accesso alla totalità dei valori in cui si esprime ed espande il loro essere. Questa totalità non si riduce solo ad un insieme di vantaggi e di benefici ma implica

un'integrazione sociologica di valori: la coscienza civica, le virtù politiche, il senso della legge e della libertà, l'attività di tutti, la prosperità materiale e le ricchezze spirituali, la rettitudine morale, la giustizia, l'eroismo nella vita individuale e nei rapporti tra i membri della società. In base a questa interpretazione del bene comune come bene della collettività umana concretizzata nella società civile, e, in essa, delle persone che ne sono membri, è abbastanza ovvio affermare che lo Stato è ordinato e subordinato al bene comune e questo principio deve ispirare tutta la sua attività.

Don Walter Trovato
Cappellano della Polizia di Stato
Accademico Tiberino

ACCERTAMENTO NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA FAMILIARE

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione III, con la sentenza 6.11.2023, n. 8959, si è adeguata alla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenze nn. 34222/2019 e 8582/2023). Per l'effetto, è priva di pregio la tesi del contribuente secondo il quale il maggior reddito era stato accertato dall'Amministrazione Finanziaria senza [...]

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione III, con la sentenza 6.11.2023, n. 8959, si è adeguata alla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenze nn. 34222/2019 e 8582/2023). Per l'effetto, è priva di pregio la tesi del contribuente secondo il quale il maggior reddito era stato accertato dall'Amministrazione Finanziaria senza tenere conto delle quote di partecipazione dei familiari.


La questione esaminata riguardava l'appello del contribuente esercente, unitamente al coniuge e a un altro familiare, attività di commercio al dettaglio e, nel caso di specie, si contestava l'imputazione del reddito al contribuente medesimo senza tenere conto delle quote di partecipazione dei familiari, così determinandosi un indebito recupero fiscale. La sentenza di prime cure aveva respinto il ricorso, motivando la decisione sul presupposto che la previsione dell'imputazione all'imprenditore del 51% dei redditi dell'impresa familiare si applica solo ai redditi dichiarati, ma non a quelli accertati.

In sede diriesame del contenzioso i giudici siciliani pongono in evidenza 2 aspetti: in primo luogo, l'impresa familiare (art. 230-bis c.c.) ha natura individuale e non collettiva; secondariamente, l'art. 5, c. 4 del Tuir dispone che, nelle imprese familiari, limitatamente al 49% del reddito dichiarato dall'imprenditore, il reddito stesso è imputato proporzionalmente a ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa. Tale imputazione è collegata alle quote di partecipazione agli utili. Per quanto precede, il reddito dell'impresa familiare non può che essere accertato nei confronti del titolare, ossia dell'unico soggetto obbligato a tenere le scritture contabili ai sensi dell'art. 13 D.P.R. 600/1973; conseguentemente, la posizione degli altri familiari, che hanno prestato il loro apporto sul piano lavorativo, assume rilevanza esclusivamente nei rapporti interni.

Si cita, a supporto della decisione, l'orientamento della Cassazione, la quale ha affermato che la verifica fiscale e l'eventuale maggior reddito accertato riverberano i loro effetti solo sul titolare dell'impresa familiare, a nulla rilevando che i collaboratori risultino titolari del diritto di partecipazione agli utili (Cassazione Civile, sentenza 20.12.2019, n. 34222 e Sezione Tributaria, ordinanza 27.03.2023, n. 8582). Dunque, una posizione giurisprudenziale consolidata e che, allo stato dei fatti, non ammette diversa interpretazione.

Fonte Tutela Fiscale del Contribuente





Si estende a parenti e dipendenti la rappresentanza in sede di verifica fiscale

Un'analisi delle novità che il decreto anticipi ha apportato al comma 2, dell'art. 12, della Legge n. 212/2000, relativo ai diritti e alle garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

La **Legge n. 212/2000**, al comma 2 dell'articolo 12, prevede che quando venga aperta una **verifica fiscale**, il contribuente abbia il diritto di essere informato delle **ragioni** che l'abbiano giustificata.

In particolare, è previsto che *“Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.”*

Tale norma riveste un significato particolare. Infatti, prima della sua introduzione al contribuente non erano noti i **motivi** per i quali si effettuava la **verifica** (si deve ritenere che la norma riguardi anche gli accessi).

Al di là del potere – dovere dell'amministrazione finanziaria di controllare l'esatto adempimento degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti, per dare concretezza al dettato legislativo e alla volontà parlamentare, l'ordine di accesso – rispetto allo **Statuto del contribuente** – deve contenere i **motivi** che hanno indotto l'amministrazione ad effettuare il **controllo** nei confronti di quel contribuente.

Ma sicuramente uno degli aspetti di maggiore interesse investe la **facoltà** per il contribuente di **farsi assistere da un professionista** abilitato alla difesa dinanzi agli organi di Giustizia Tributaria. In pratica i soggetti indicati nell'art. 12, del Dlgs n. 546/92 (avvocati, commercialisti, etc.).

Per ricevere via email gli aggiornamenti gratuiti di Informazione Fiscale in materia di ultime novità e agevolazioni fiscali e del lavoro, lettrici e lettori interessati possono **isciversi gratuitamente alla nostra newsletter**, un aggiornamento gratuito al giorno via email dal lunedì alla

domenica alle 13.00

Si estende a parenti e dipendenti la rappresentanza in sede di verifica, la novità nel DL Anticipi

L'**articolo 8-bis**, del **DL n. 145/2023**, convertito con modificazioni in Legge n. 191/2023, a far data dal 17 dicembre, ha aggiunto un periodo al **comma 2, dell'art. 12, della Legge n. 212/2000**:

“Sono comunque sempre applicabili l'assistenza e la rappresentanza del contribuente ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.”

Di fatto, in forza di quanto previsto dall'art. 63, del **DPR n. 600/73**, il **contribuente** – che prima poteva farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale solo presso gli uffici finanziari – adesso **può farsi rappresentare** da un procuratore generale o speciale anche in sede di verifica, indipendentemente dalla qualifica rivestita.

La **procura** speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata. L'autenticazione non è necessaria quando la procura è conferita al **coniuge** o a **parenti** e affini entro il quarto grado o a propri **dipendenti** da persone giuridiche.

Deve rammentarsi che la procura speciale prevista dall'articolo 63, del DPR n. 600/1973, rientra fra gli atti esenti di cui all'art. 5, della tabella allegata al **DPR n. 642/1972**, relativo all'imposta di bollo (cfr. risoluzione n. 13/E/2011).

Alcune brevi note

La Legge n. 212/2000 ha introdotto nel nostro ordinamento fiscale lo **Statuto del Contribuente**.

In particolare, l'**articolo 12** dello Statuto del contribuente prevede i diritti e le garanzie del contribuente sottoposto a verifica e stabilisce le regole in ordine alle modalità di **esecuzione dei controlli**.

Questo regola, pertanto, i casi e le **modalità di accesso** dei verificatori dell'Amministrazione finanziaria presso il contribuente, disponendo che tutti gli **accessi, ispezioni e verifiche** fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati, sulla base di esi-





genze effettive di indagine e controllo, sul luogo di esercizio dell'attività.

Il **contribuente** sottoposto a verifica fiscale ha la possibilità di esercitare tutta una serie di **diritti** per far valere le proprie ragioni:

- diritto di essere informato delle ragioni e dell'oggetto della verifica fiscale, e della possibilità di farsi assistere da un professionista abilitato dinanzi agli organi di giustizia tributaria (art. 12, co. 2) ;
- diritto di richiedere che l'esame della documentazione possa avvenire presso gli uffici finanziari o presso il professionista che lo assiste (art. 12, co. 3);
- diritto (anche del professionista che eventualmente lo assiste) di far verbalizzare nel processo verbale di constatazione osservazioni in ordine ai rilievi effettuati dai verbalizzanti (art. 12, co. 4);
- la permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente non può superare i 30 giorni, salvo comprovati motivi, nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio, in cui la verifica può protrarsi per ulteriori 30 giorni (art. 12, co. 5);
- diritto di rivolgersi al garante del contribuente, nei casi in cui ritenga che i verificatori procedano con modalità non conformi alla legge (art. 12, co. 6);
- diritto di comunicare, entro 60 giorni dalla notifica del processo verbale di constatazione degli organi di verifica, osservazioni e richieste che saranno valutate dagli uffici impositori (art. 12, co. 7);
- l'avviso di accertamento eseguito sulla base di un p.v.c. potrà essere emanato dopo i 60 giorni previsti per le osservazioni, salvo casi di particolare e motivata urgenza (art. 12, co. 7).

Come abbiamo visto, il comma 2 dell'art. 12 della Legge n. 212/2000 riconosce al contribuente il **diritto di essere informato**, già al momento dell'accesso (diritto d'informazione che deve considerarsi esteso a tutti i diversi momenti dell'ispezione: proroga, sospensione, ecc.), delle **ragioni del controllo** e dell'oggetto che lo riguarda, cioè la "porzione" del complesso degli atti o delle operazioni di gestione su cui verte l'attività ispettiva, l'arco temporale cui la stessa si riferisce e i tributi presi in considerazione.

Fermo restando il potere – dovere dell'Amministrazione finanziaria di controllare l'esatto adempimento degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti, per dare concretezza al dettato legislativo e alla volontà parlamentare, l'ordine di accesso – rispetto allo Statuto del contribuente

– deve contenere altresì i **motivi** che hanno indotto i verificatori ad effettuare il **controllo** nei confronti di quel determinato contribuente.

Un'interpretazione sistematica della previsione in parola ha indotto la Guardia di Finanza ad affermare nella **circolare n. 1/2018** che le cause giustificative delle verifiche fiscali risiedono *in re ipsa* nell'adempimento dei compiti istituzionali assegnati agli Organi di polizia tributaria per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni contenute nelle leggi finanziarie (Cfr. art. 35, della L. n. 4/1929; art. 33 del DPR n. 600/73; art. 52, del DPR n. 633/72).

Giurisprudenza

- Cfr. la pronuncia della **Cassazione n. 26321/2009**, secondo cui comunque l'avviso di accertamento è legittimo anche se fondato su elementi, rinvenuti in sede di accesso, esorbitanti dall'oggetto dell'accesso stesso;
- Cfr. la sentenza della **Cassazione n. 992/2015**, dove è stato confermato che l'inosservanza degli obblighi informativi circa l'oggetto della verifica fiscale non comporta l'illegittimità dell'avviso di accertamento, in quanto tali obblighi non sono previsti a pena di nullità, vigendo anche in materia tributaria la regola generale della tassatività delle nullità e, inoltre, non costituiscono una formalità essenziale per il raggiungimento dello scopo cui l'atto impositivo è teso.

“È vero che accanto a ipotesi in cui singole norme prevedono esplicitamente una tale evenienza, si ammette che l'effetto invalidante si produca egualmente se un atto o una procedura siano intrinsecamente inidonei, per difetto di un loro requisito o elemento essenziale, a realizzare la funzione che sia ad essi commessa dall'ordinamento. In tale caso occorre, però, distinguere tra la violazione di legge che comporta la mera irregolarità dell'atto (o della procedura) e quella che ha come conseguenza, invece, l'invalidità dello stesso. La distinzione è affidata all'applicazione del criterio della “strumentante della forma”, sulla base del quale comporta la nullità dell'atto solo la trasgressione di una prescrizione che si riferisca ad una formalità o circostanza essenziale per il raggiungimento dello scopo cui l'atto è teso (Cass. sez. trib., n. 5518 del 2013).”

Secondo la GDF, la ratio sottesa alla norma scrutinata dai giudici di Piazza Cavour è quella di consentire al contribuente di avere contezza che l'**attività ispettiva** avviata nei suoi confronti sia effettivamente e realmente connessa all'esercizio di quel generale “*potere-dovere*” di controllo della posizione fiscale del contribuente

e che tale esercizio non sia espressione di **esigenze ispettive** diverse, arbitrarie o non pertinenti, tali da configurare un vizio di legittimità per “carenza” o “eccesso di potere”.

In ogni caso, il **diritto del contribuente** sottoposto a verifica di **essere informato**, nel quadro delle ragioni giustificative dell'intervento, della fonte di innesco della verifica, non deve compromettere l'efficacia dell'intervento, fornendo anzitempo notizie circa le finalità investigative della verifica.

La GDF, nella circolare n. 1/2018, ritiene che l'esigenza di mantenere il massimo **riserbo** sull'attività di informativa e di intelligence, non si ritiene debba essere assicurata nel caso in cui si stia procedendo alla constatazione di **violazioni** fondate su dati e informazioni emersi nell'ambito di una pregressa **attività di polizia giudiziaria** e il cui utilizzo ai fini fiscali sia stato debitamente autorizzato dall'Autorità giudiziaria competente.

“Il Capo Pattuglia, il primo giorno dell'intervento, nel comunicare al contribuente lo scopo della visita, avrà cura di precisare e fare rilevare in atti se la verifica è d'iniziativa ovvero a richiesta, nonché di specificare altresì, in quest'ultimo caso e sempre che non ostino controindicazioni sul piano della riservatezza, l'Organo richiedente e – ancora se possibile e non confliggente con il segreto d'ufficio – il criterio selettivo adottato nel caso specifico ovvero la tipologia di attivazione del servizio.”

Il mancato rispetto degli obblighi informativi
L'eventuale mancato rispetto degli **obblighi informativi** non determina comunque la **nullità dell'accertamento**: **Cass. n. 1299/2019**.

Il caso sottoposto all'esame trae origine da un avviso di accertamento con il quale l'Ufficio rettificava il reddito di lavoro autonomo di un avvocato, contestando compensi non fatturati, ricostruiti attraverso le risposte ai questionari inviati ai suoi clienti e corroborato dalle annotazioni contabili presenti sulle cartelline delle pratiche rinvenute presso lo studio professionale.

La Corte ha accolto in toto le doglianze erariali, disattendendo – di fatto – il pensiero della C.T.P. che aveva proceduto ad una immotivata riduzione forfettaria dell'accertato.

L'eccezione principale del ricorrente, sulla quale sono stati chiamati gli Ermellini a pronunciarsi, investe il presunto mancato rispetto degli **obblighi informativi**, con conseguente inutilizzabilità delle prove acquisite e nullità dell'avviso di accertamento.

La Suprema Corte di Cassazione, dopo aver ri-

badito che l'inosservanza degli obblighi informativi di cui all'articolo 12, comma 2, della legge n. 212/2000 – le cd. ragioni del controllo – non determina la **nullità degli atti del procedimento** di controllo e del successivo accertamento, atteso che ciò non è espressamente previsto, ha ritenuto sufficiente allo scopo della norma il fatto che nel provvedimento autorizzativo all'accesso operato dalla GDF fosse stato specificato il **carattere generale della verifica** aperta, tutelando il diritto del contribuente ad essere informato delle ragioni giustificative dell'accesso, senza tuttavia pregiudicare l'attività ispettiva.

La Corte, inoltre, non ha ritenuto aderente al dettato dell'invocato art. 360 n. 5 del c.p.c. la censura con cui si denuncia l'illogicità della motivazione, per non aver ritenuto ostensibile il programma annuale delle ispezioni della GDF, quale atto non impugnabile, che il contribuente chiedeva di vedere per poter spiegare le proprie difese, atteso che il ricorrente non ha indicato il punto di cui sarebbe stato omesso l'esame da parte della CTR. Rileviamo che la giurisprudenza è ormai consolidata nell'affermare che l'**art. 24, comma 1, lett. b)**, della **L. n. 241/1990** deve essere inteso:

“nel senso che l'inaccessibilità agli atti di cui trattasi sia temporalmente limitata alla fase di pendenza del procedimento tributario, non rilevandosi esigenze di segretezza nella fase che segue la conclusione del procedimento con l'adozione del procedimento definitivo di accertamento dell'imposta dovuta; in ragione di ciò deve riconoscersi il diritto di accesso qualora l'Amministrazione abbia concluso il procedimento, con l'emanazione del provvedimento finale e quindi, in via generale, deve ritenersi sussistente il diritto di accedere agli atti di un procedimento tributario ormai concluso (Cons. Stato, n. 5588/2014; Cons. Stato., n. 4046/2014; Cons. Stato, n. 4821/2013; Cons. Stato n. 5144/2008).”

L'assistenza in sede di verifica da parte di un professionista

Assistenza e rappresentanza: Cass. sentenza n. 19524/2011.

Nel caso di specie, il soggetto verificato aveva denunciato la violazione dell'art. 12 della L. n. 212/2000, nonché vizio di motivazione, assumendo che l'informazione dei verificatori al **contribuente**, secondo cui questi avrebbe potuto farsi “*rappresentare*” - e non “*assistere*” - da un **professionista** o da una persona di sua fiducia nel corso delle operazioni ispettive, si porrebbe in contrasto con la disposizione indicata, non essendo configurabile una equivalenza fra



le due nozioni, considerato, fra l'altro, che nella specie, la facoltà di farsi assistere era di rilevante importanza, essendo l'indagine fondata sulle sole dichiarazioni del legale rappresentante della società, non assistito dal professionista, dichiarazioni che, quindi, erano state - secondo il contribuente - illegittimamente acquisite.

La censura mossa dal soggetto verificato è stata ritenuta infondata dai giudici della Cassazione.

La figura del **"rappresentante"** del contribuente in sede di accesso dell'amministrazione finanziaria nei locali, soggetto al quale i verbalizzanti possono fare richieste, e che è tenuto, alla fine delle operazioni, a sottoscrivere il **verbale**, è contemplata dal **DPR n. 633/1972, art. 52, comma 6**, disposizione compresa della disciplina dell'accertamento IVA, ma applicabile all'accertamento delle imposte dirette in forza del rinvio del DPR n. 600/1973, art. 33, comma 1.

La L. n. 212/2000, art. 12, commi 2 e 3, prevede poi che all'inizio della **verifica il contribuente** ha, tra l'altro, **"diritto di essere informato... della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di Giusti-**

zia Tributaria", e che lo stesso contribuente può chiedere che l'esame dei documenti amministrativi e contabili sia effettuato, oltre che nell'ufficio dei verificatori, **"presso il professionista che lo assiste o rappresenta"**.

"Il professionista che il contribuente può designare per le operazioni di verifica è indubbiamente soggetto dotato di competenze tecniche che, secondo la lettera dello stesso statuto del contribuente, "assiste o rappresenta" il contribuente stesso. La sentenza impugnata non incorre pertanto nei vizi denunciati, in quanto nell'aver informato il contribuente che nel corso delle operazioni "avrebbe potuto farsi rappresentare da un professionista" può forse rilevarsi, a tutto voler concedere, una imprecisione lessicale - peraltro giustificata nella specie dal lessico impiegato dal legislatore -, ma comunque deve leggersi l'inequivoca prospettazione al contribuente della facoltà di avvalersi nelle operazioni di un soggetto dotato di competenze tecniche.

Autore Gianfranco Antico

Fonte www.informazionefiscale.it

Multe e sanzioni agli eredi: cosa fare?

In caso di morte di un soggetto destinatario di una multa o di una sanzione amministrativa o penale, è importante sapere che gli eredi non sono tenuti a pagare tali importi.

Infatti, le sanzioni amministrative e penali sono irrogate a titolo personale e, per tale motivo, non si trasmettono agli eredi.

Multe stradali

Nel caso di una multa stradale, l'erede non è tenuto a pagare la sanzione se comunica al comando di polizia o al prefetto l'avvenuto decesso del trasgressore.

In alternativa, l'erede può impugnare il verbale di accertamento, rappresentando che il destinatario dell'atto non è più in vita e che il pagamento della sanzione, pertanto, non è dovuto dai successori.

Cartelle esattoriali

Anche nel caso di cartelle esattoriali relative a debiti del defunto, le sanzioni non si trasmettono agli eredi.

In tali casi, l'erede deve segnalare all'ente di riscossione che la cartella contiene l'intimazione al pagamento di somme a titolo di sanzione che non possono essere pretese a

carico degli eredi.

In alternativa, l'erede può impugnare la cartella esattoriale, rappresentando l'avvenuto decesso del debitore e l'inesigibilità delle somme imputate a sanzione.

Conclusioni

In conclusione, gli eredi non sono tenuti a pagare le multe e le sanzioni ricevute dal de cuius. Tuttavia, è importante comunicare tempestivamente l'avvenuto decesso all'ente che ha notificato l'atto o impugnare l'atto stesso, per evitare di incorrere in eventuali ingiustificati debiti.

Ulteriori approfondimenti

Oltre alle sanzioni amministrative e penali, anche le sanzioni accessorie a tali sanzioni, come il ritiro della patente o la confisca del veicolo, non si trasmettono agli eredi.

Inoltre, le sanzioni relative a eventuali piani di rateazione di debiti del defunto, come l'accertamento con adesione o la conciliazione giudiziale, non sono esigibili dagli eredi.

Cav Dott. Franco Antonio Pinardi
Segretario Generale Confederazione
Unitaria Giudici Italiani Tributarî e Onorari

Cos'è il ricorso, come funziona e quali sono le varie tipologie

Cosa si intende con il termine ricorso? Come funziona e quanto costa? Chi paga le spese? Analizziamo il ricorso nel diritto italiano: da quello amministrativo a quello nel processo civile e in Cassazione.

- Il termine **ricorso**, nel diritto, viene utilizzato per indicare la **richiesta presentata da un soggetto a una particolare autorità al fine di ottenere un provvedimento o un cambiamento rispetto a una specifica situazione.**
- A seconda dei casi, per esempio per il **ricorso in Cassazione o il ricorso amministrativo INPS**, la procedura per fare un ricorso potrà essere leggermente diversa.
- Laddove si renda necessario, avverso al provvedimento amministrativo, è possibile anche agire con **ricorso davanti al Tar** o altro giudice amministrativo.

Sono diversi i contesti nei quali è possibile **scrivere un ricorso**, per esempio lo si può fare per **contestare una multa o un errore dell'INPS.**

A cambiare sono anche le autorità alle quali ci si può rivolgere nel caso di ricorso: lo si può difatti **presentare al TAR, al Giudice di Pace, al prefetto**, e così via.

In questa guida esplicativa saranno presentate le **diverse tipologie di ricorso** esistenti nell'ordinamento giuridico italiano, tra le quali rientrano, tra le altre, il **ricorso amministrativo, in Cassazione, incidentale.**

RICORSO – INDICE

- Ricorso amministrativo
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
- Ricorso nel processo civile
- Ricorso in Cassazione
 - Quando la Cassazione giudica
 - Esito del ricorso per Cassazione
- Ricorso processo amministrativo
 - Provvedimento annullabile
 - Provvedimento nullo
- Ricorso incidentale
- Strumenti di tutela del terzo nel processo amministrativo
 - Intervento del terzo
 - Opposizione del terzo
 - Fasi dell'opposizione

Ricorso amministrativo

Il **ricorso amministrativo** consiste in una **richiesta di annullamento, revoca o riforma di un atto amministrativo.** Può essere di tipo:

1. gerarchico proprio;
2. gerarchico improprio;
3. in opposizione;
4. straordinario al Presidente della Repubblica.

Il **ricorso gerarchico proprio** consiste nell'**impugnare un atto non definitivo rivolgendosi all'organo gerarchicamente superiore**, al fine di tutelare sia diritti soggettivi, sia interessi legittimi, e far valere vizi di legittimità e di merito.

Il **ricorso gerarchico improprio**, invece, ha **carattere eccezionale** e può essere proposto da:

- gli organi individuali contro le deliberazioni di organi collegiali e viceversa;
- gli organi collegiali contro le deliberazioni di altri organi collegiali;
- gli organi statali contro i provvedimenti di altro ente pubblico;
- gli organi statali contro provvedimenti di organi di vertice.

Il **ricorso in opposizione** è un **ricorso amministrativo di carattere eccezionale**, che può essere utilizzato entro 30 giorni dall'emanazione dell'atto impugnato in casi particolari: **viene rivolto contro l'autorità che ha emanato l'atto e non contro quella gerarchicamente superiore.**

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Per quanto riguarda il **ricorso straordinario al Presidente della Repubblica**, che è ammesso soltanto per motivi di legittimità, il **soggetto che impugna un atto amministrativo definitivo si rivolge direttamente al Presidente della Repubblica.**

Trattandosi di un **rimedio straordinario**, risulta alternativo a quello amministrativo, ragion per cui non è ammissibile nel caso in cui l'atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale al TAR, e viceversa.

Questa tipologia di ricorso è **valida solo per gli atti definitivi e deve avvenire nel termine di 120 giorni dal momento in cui si viene a conoscenza del provvedimento amministrativo**: i controinteressati che ne riceveranno notifica, potranno proporre un atto di opposizione entro 60 giorni di tempo.

Ricorso nel processo civile



Nella fattispecie del **processo civile**, il ricorso è una **forma alternativa alla citazione**, nella quale la parte ha un contatto con il giudice prima di averne uno con la controparte.

Il ricorso è un atto introduttivo:

- del giudizio in Cassazione;
- del processo del lavoro;
- del procedimento per ingiunzione;
- di ogni forma di procedimento di volontaria giurisdizione.

Oltre a quanto precisato fin qui, in pratica tutte le istanze che le parti debbano rivolgere al giudice nel processo esecutivo assumono la forma del ricorso.

Ricorso in Cassazione

Si tratta di un mezzo di impugnazione nel quale non si verifica una nuova valutazione del merito della causa, ma **viene valutata**, piuttosto, la **correttezza della decisione** in rapporto all'applicazione delle norme di diritto processuale e sostanziale.

Di conseguenza, il ricorso per Cassazione:

- non ha effetto né sospensivo né devolutivo;
- dà luogo a un nuovo processo;
- è un **mezzo di impugnazione rescindente**, in quanto si basa sulla denuncia dei vizi specifici di una sentenza e porta al suo annullamento solo se i vizi sussistono;
- **è ammesso solo contro gli errori di diritto**.

In merito all'ultimo punto in elenco, **ai sensi dell'articolo 360 c.p.c.**, il ricorso per cassazione può essere presentato:

- per motivi attinenti alla giurisdizione;
- per violazione delle norme sulla competenza;
- per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
- per nullità della sentenza o del procedimento;
- per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Quando la Cassazione giudica

I casi nei quali si può procedere con il ricorso per Cassazione, che deve essere **proposto entro il termine di 60 giorni dalla notificazione della sentenza** o di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza in caso di mancata notificazione, sono:

- il ricorso contro le decisioni dei giudici speciali, per motivi attinenti alla giurisdizione;
- i conflitti di giurisdizione;
- il ricorso per regolamento di giurisdizione;
- i ricorso per regolamento di competenza.

Il ricorso per Cassazione è invece **inammissibile** in due casi:

1. quando **il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla**

giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o modificare l'orientamento della stessa;

2. quando è **manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo**.

Esito del ricorso per Cassazione

Le sentenze emanate dalla Corte di Cassazione in seguito a un ricorso possono essere:

1. di **rettificazione**: si verificano quando la Corte si limita a correggere la motivazione alla base del ricorso in quanto la sentenza è stata erroneamente impugnata;
2. di **rigetto**: in questo caso, poiché i motivi alla base del ricorso sono infondati, il ricorso viene rigettato e il ricorrente dovrà sostenerne le spese;
3. di **accoglimento**: si verifica nel caso in cui il ricorso venga accolto. La conseguenza è una nuova sentenza con la quale viene annullata quella emessa prima del ricorso.

Ricorso processo amministrativo

Il ricorso in sede amministrativa si propone **avverso il provvedimento invalido**. L'invalidità dell'atto amministrativo è la difformità dell'atto alle previsioni di legge, che comporta come principale conseguenza l'**inefficacia definitiva del provvedimento**.

Nel caso della nullità, l'**inefficacia è automatica**, mentre per l'annullabilità, l'inefficacia è **conseguenziale alla pronuncia** del giudice amministrativo.

Ciò implica che l'atto nullo si considera **tamquam non esse**, cioè come se non esistesse, mentre il provvedimento annullabile produce effetti fin quando, su istanza di parte, non viene dichiarata l'illegittimità.

Nell'ordinamento amministrativo, il **rapporto tra nullità e annullabilità** è invertito rispetto a quanto previsto nell'ambito dell'**ordinamento civilistico**, che conosce la categoria della nullità virtuale, ossia la nullità per contrarietà ad ogni norma imperativa, e l'annullabilità invece è prevista in ipotesi tassative.

Provvedimento annullabile

Se si tratta di un **provvedimento amministrativo**, questo è annullabile quando **affetto da violazione di legge**, incompetenza ed eccesso di potere. L'annullabilità si fa valere con un'azione costitutiva **entro 60 gg, o in casi eccezionali in 30 gg**, come in materia di **appalti**.

La sentenza di annullabilità produce **effetti costitutivi**, cioè il provvedimento perde efficacia. Normalmente, la sentenza produce effetti retroattivi, cioè il provvedimento si intende inefficace ex tunc. Tuttavia, è pacifica in giurisprudenza l'opinione che il giudice possa modulare gli effetti della sentenza dichiarativa di annullamento, quindi, disporre anche che l'**annulla-**

mento produca effetti ex nunc, cioè da quando è pronunciata la sentenza.

Il provvedimento è annullabile per:

- **violazione di legge;**
- **eccesso di potere**, che è il vizio dello sviamento della funzione, quando la PA, con il provvedimento, persegue un interesse diverso rispetto a quello per cui il potere pubblico è stato attribuito dalla legge;
- **incompetenza.**

Provvedimento nullo

Una delle novità introdotte dalla riforma del 2005 della L. 241 è la codificazione dell'istituto della nullità del provvedimento amministrativo.

Le ipotesi di nullità sono tassative espressamente previste all'art. 21 septies:

1. mancanza elemento essenziale;
2. difetto assoluto di attribuzione;
3. provvedimento adottato in violazione o elusione del giudicato;
4. in ogni altro caso in cui sia prevista una nullità testuale.

Quindi, le cause di nullità sono a **numero chiuso**. La **nullità può essere fatta valere con azione, entro 180 giorni**. Tuttavia, anche oltre suddetto termine, può essere fatta valere mediante eccezione o essere rilevata d'ufficio.

Ricorso incidentale

Il **ricorso incidentale** è uno strumento con cui si veicola un'**eccezione di inammissibilità**. Il destinatario del provvedimento favorevole impugnato può esercitare ricorso incidentale, al fine di conservare il provvedimento.

Dunque, egli fa valere uno dei profili di illegittimità che, in precedenza, non aveva interesse a far valere, in quanto il provvedimento era favorevole.

Quindi, **l'interesse sorge in conseguenza del ricorso principale**: infatti, si ritiene che tra ricorso principale e incidentale vi sia un **rapporto di accessorietà**. Ciò implica pure che le eventuali vicende che incidono sul ricorso principale, come **inammissibilità** e improcedibilità, si ripercuotono anche sul ricorso incidentale, che altrettanto diviene inammissibile o improcedibile. Ciò ha determinato la prassi per cui il ricorso principale è deciso in via prioritaria.

Strumenti di tutela del terzo nel processo amministrativo

Eventualmente, se il provvedimento amministrativo lede anche altri soggetti o, a contrario, favorisce taluno, l'ordinamento prevede anche per questi possono avere tutela tramite:

- **onere di notifica**: regola per cui il ricorso deve essere notificato ad almeno un controinteressato, a pena di inammissibilità del giudizio. Per quanto

riguarda gli altri controinteressati, è ammessa l'integrazione del contraddittorio;

- l'intervento;
- l'*opposizione del terzo*.

Intervento del terzo

L'intervento nel procedimento amministrativo è, tendenzialmente, adesivo:

- **ad adiuvandum**, cioè a sostegno della domanda del ricorrente;
- **ad opponendum**, a sostegno della difesa della controparte.

Si definisce meramente adesivo in quanto il soggetto non può presentare domande in giudizio o integrare la domanda già posta con motivi.

Chi interviene:

- deve avere un **interesse giuridicamente rilevante**;
- **non tale da giustificare l'azione**.

Anche l'**accertamento delle legittimazione**, di riflesso, si connota per essere meno penetrante. Per esempio, richiede tale intervento colui che ha concluso un preliminare con il proprietario del fondo espropriato.

Può intervenire anche il **controinteressato**, il quale aveva diritto di impugnare: in questo caso è necessario garantire che egli non presenti nuove censure in giudizio, perché altrimenti si eludono i termini per impugnare.

Opposizione del terzo

L'opposizione del terzo è uno strumento di tutela **ricognosciuto al terzo** rispetto ad una sentenza resa tra altre parti, inter alios. L'opposizione ordinaria è stata introdotta dalla Corte Costituzionale nel procedimento amministrativo.

Ad oggi, l'art. 108 del codice del processo amministrativo prevede:

- al comma 1 l'**opposizione ordinaria**, che può essere proposta da un terzo rispetto alle sentenze del Tar o del Consiglio di Stato, anche se la sentenza è resa rispetto ad altre parti;
- al comma 2, l'**opposizione revocatoria**, posta in essere dal creditore in caso di collusione o **dolo** ai suoi danni: se è stato avviato un giudizio per ledere i creditori.

Fasi dell'opposizione

Le fasi dell'opposizione sono due:

1. **fase rescindente**: in cui si verifica la legittimazione dell'opponente;
2. **fase rescissoria**: fase in cui si procede nuovamente al giudizio di merito a contraddittorio integrato.

La principale questione sorta è relativa alla possibilità di rinviare in primo grado la fase rescissoria, oppure procedere in appello. Sul punto, si afferma che **le cause di rinvio in primo grado sono tassative** e si può **rinvia- re in primo grado** quando c'è violazione del contradd-



dittorio, quindi:

- se l'opponente è **controinteressato formale**, dunque, era un soggetto a cui doveva essere notificato il ricorso: vi è una questione riguardante la violazione del contraddittorio, allora si rinvia in primo grado;

- se l'opponente non è **controinteressato** formale, in tal caso, non vi è una questione inerente il contraddittorio, dunque, non si rinvia in primo grado.

Autore Clelia Tesone

Fonte www.dequo.it

Accertamento nei confronti dell'impresa familiare: la Cassazione e la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia si allineano

Premessa:

L'articolo "Accertamento nei confronti dell'impresa familiare" pubblicato sul sito Centro Studi Castelli esamina una interessante sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia (Sezione III, n. 8959 del 6 novembre 2023) in materia di accertamento fiscale nei confronti dell'impresa familiare.

Fattispecie:

Un contribuente, esercente attività di commercio al dettaglio unitamente al coniuge e a un altro familiare, contestava l'imputazione del maggior reddito accertato dall'Amministrazione Finanziaria unicamente a lui, senza tenere conto delle quote di partecipazione dei familiari.

Sentenza di primo grado:

La sentenza di primo grado aveva respinto il ricorso del contribuente, sostenendo che l'imputazione del 51% dei redditi dell'impresa familiare all'imprenditore si applica solo ai redditi dichiarati, non a quelli accertati.

Sentenza di secondo grado:

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia ha ribaltato la sentenza di primo grado, accogliendo le tesi del contribuente.

Motivazioni:

La Corte ha evidenziato due aspetti chiave:

1. **L'impresa familiare ha natura individuale e non collettiva** (art. 230-bis c.c.).
2. **L'art. 5, comma 4 del Tuir** dispone che, nelle imprese familiari, il 49% del reddito dichiarato dall'imprenditore è imputato proporzionalmente ai familiari che hanno prestato attività lavorativa continuativa e prevalente nell'impresa, in base alle loro quote di partecipazione agli utili.

Conclusioni:

- Il reddito dell'impresa familiare va accertato **solo nei confronti del titolare**, in quanto unico soggetto obbligato a tenere le scritture contabili (art. 13 D.P.R. 600/1973).
- La posizione dei familiari che collaborano nell'impresa è rilevante solo nei rapporti interni.

Orientamento giurisprudenziale consolidato:

La sentenza in esame si allinea all'orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte di Cassazione

(sentenze n. 34222/2019 e 8582/2023), secondo cui la verifica fiscale e l'eventuale maggior reddito accertato riguardano solo il titolare dell'impresa familiare, indipendentemente dai diritti di partecipazione agli utili degli altri collaboratori.

Rilevanza:

La pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia è di notevole rilevanza per le imprese familiari, in quanto chiarisce i principi applicabili in materia di accertamento fiscale e di imputazione del reddito.

Suggerimenti:

- **Per approfondire la tematica:**
 - Consultare la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia (Sezione III, n. 8959 del 6 novembre 2023).
 - Leggi gli articoli sul tema pubblicati sul sito Centro Studi Castelli.
- **In caso di dubbi o incertezze:**
 - Rivolgersi ad un professionista fiscale per ricevere la giusta assistenza.

Note:

- La presente sintesi ha carattere informativo e non sostituisce la consultazione di fonti ufficiali.
- Le informazioni fornite sono aggiornate alla data di pubblicazione del presente documento.

Articoli correlati:


- **Impresa familiare: l'imputazione del reddito ai familiari** ([link](#))
- **Accertamento fiscale: le novità per le imprese familiari** ([link](#))

Domande frequenti:

- **Quali sono i criteri per l'imputazione del reddito dell'impresa familiare?**
 - Il 51% del reddito è imputato al titolare.
 - Il 49% del reddito è imputato ai familiari in base alle loro quote di partecipazione agli utili.
- **Cosa succede in caso di accertamento fiscale?**
 - Il maggior reddito accertato è imputato solo al titolare.

*Cav Dott. Franco Antonio Pinardi
Segretario Generale Confederazione Unitaria
Giudici Italiani Tributarie e Onorari*

Redditometro, l'Agenzia delle entrate ci dice come evitare i controlli



La Corte di Cassazione fornisce indicazioni precise ai contribuenti **per difendersi dal redditometro**. Nel caso in cui via sia un accertamento, il diretto interessato ha la possibilità di dimostrare che l'eventuale reddito presunto sulla base dei coefficienti utilizzati non esiste. O che, eventualmente, esiste in misura minore. A prevederlo è l'**Ordinanza n. 31844/2023**.

Ma entriamo nel dettaglio e cerchiamo di capire cosa abbiano in mano i contribuenti per potersi difendere dal redditometro.

Redditometro, i nuovi strumenti per difendersi

Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate dovesse effettuare alcuni controlli sui contribuenti, basandosi sul cosiddetto **redditometro** e sulla disponibilità di determinati servizi e beni in capo allo stesso, il **contribuente può dimostrare di essere dalla parte della ragione**.

La prova contraria che il soggetto accusato deve portare non si deve limitare a dimostrare che il maggior reddito accertato sia costituito da redditi esenti o da redditi che risultano essere soggetti a ritenute alla fonte. È necessario dimostrare che l'**eventuale reddito presunto** – sul quale si è basato il coefficiente – **non esiste completamente**. O se esiste è in misura inferiore.

Il giudice tributario, una volta che sia stata accertata l'effettività fattuale degli elementi attraverso i quali è stata determinata la capacità contributiva del singolo contribuente, non ha la possibilità o il potere di privarli del loro valore presuntivo. Ha solo e soltanto la possibilità di valutare la validità di un'eventuale prova contraria portata alla luce dal contribuente. Questo è, in estrema sintesi, quanto emerge dall'**ordinanza n. 31844 del 15 novembre 2023** della Corte di Cassazione.

Gli accertamenti fondati sul redditometro

I giudici della suprema corte si sono ritrovati ad analizzare un caso specifico, che ha preso le mosse a seguito dell'impugnazione da parte di un contribuente di un **avviso di accertamento**. Questa cartella era stata emessa dall'Agenzia delle Entrate sulla base del cosiddetto **redditometro** e si basava su una serie di beni indici, tra i quali rientravano degli autoveicoli e dei motoveicoli, che venivano

ritenuti come rappresentativi di maggior reddito da parte del contribuente.

I giudici della CTP hanno respinto il ricorso, ma la CTR è stata di opinione diversa, riformando in parte la sentenza di primo grado. E, quindi, accogliendo in parte l'appello proposto dal contribuente. Secondo la CTR il possesso di determinati beni mobili registrati **non implica**, in maniera automatica, **una maggiore capacità contributiva**. Tuttavia, andando ad analizzare in concreto il reddito accertato in regione del possesso dei suddetti beni, ha ritenuto che dovesse ridursi rispetto a quanto era stato accertato dagli uffici preposti.

Decisa a non arrendersi, l'Agenzia delle Entrate è arrivata a proporre un ricorso in Cassazione per violazione e falsa applicazione dell'**articolo 39 del DPR n. 600 del 29 settembre 2023**.

Gli uffici, in estrema sintesi, hanno sottolineato come in presenza di servizi o beni che rientrano nelle specifiche tabelle, la propria attività **deve essere necessariamente vincolata all'applicazione degli opportuni indici e dei coefficienti moltiplicatori**, che sono stati previsti direttamente all'interno dei decreti ministeriali attuativi.

In altre parole siamo davanti a quella che viene definita come **presunzione legale relativa**. La conseguenza di questa situazione è che, una volta che sia stata accertata l'esistenza di determinate circostanze, la palla passa necessariamente al contribuente, che deve fornire la **prova dell'inesistenza della propria capacità reddituale**.

Ma questo non basta. Nel momento in cui un determinato soggetto risulta essere in possesso di determinati beni o servizi, che sono connessi ad una determinata capacità contributiva, il giudice non ha la possibilità – non ne ha ufficialmente il potere – di modificare la capacità presuntiva. Il reddito ottenuto attraverso il redditometro, infatti, non risulta essere la **mera espressione di una singola spesa di mantenimento dei beni**. Ma si deve ricollegare al reddito complessivo.

L'errore commesso dalla CTR è quello di **aver privato di efficacia probatoria il calcolo del reddito ottenuto attraverso il redditometro**, invece di procedere con la valutazione delle prove contrarie che sono state messe a disposizione direttamente dal contribuente.



Cosa ha deciso la Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha accolto le rimostranze dell'Agenzia delle Entrate. E sostanzialmente ha provveduto a cassare la decisione impugnata.

Il redditometro accerta i redditi dei contribuenti basandosi **sulla disponibilità di determinati beni e servizi**. Quando si viene a determinare un importo viene moltiplicato per uno specifico coefficiente, che permette di individuare quale sia il reddito di un soggetto **basandosi su alcuni criteri presuntivi e statistici**. Si calcola, inoltre, quanto costi mantenere i suddetti beni o servizi.

L'articolo 38, comma 4 del DPR 600/1973 ha previsto che sia possibile presumere il reddito complessivo di un soggetto basandosi sulla valenza induttiva di determinati elementi e particolari circostanze, che sono strettamente connesse alla disponibilità di particolari beni o servizi.

Ad ogni modo il contribuente ha la possibilità di portare la **prova contraria**, che consiste in una dimostrazione documentale che dimostrino il possesso o la sussistenza di determinati redditi esenti. O che più semplicemente risultino essere soggetti alla **ritenuta alla fonte**. Più in generale, il contribuente può portare la prova che il reddito presunto non esiste o esista in misura inferiore.

L'orientamento della Corte di Cassazione, in estre-

ma sintesi, risulta essere quello di **confermare che la disciplina del redditometro** abbia introdotto la **presunzione legale relativa**. Questo significa, in altre parole, che il contribuente ha la possibilità di dimostrare, attraverso un'ideale documentazione, che il maggiore reddito non è effettivamente disponibile.

La prova contraria non si deve limitare a dimostrare che l'eventuale maggior reddito accertato sia costituito da redditi esenti, ma si deve dimostrare che il reddito presunto non esiste.

In estrema sintesi

La Corte di Cassazione ha preso posizione sul redditometro. Attraverso questo strumento vengono accertati i redditi presunti di un contribuente. Quest'ultimo, ovviamente, ha la possibilità di difendersi di fronte all'Agenzia delle Entrate.

Per poter far valere i propri diritti dovrà dimostrare di essere in possesso di redditi esenti e, soprattutto, che il reddito accertato attraverso il redditometro sia superiore a quello che realmente ha maturato. La prova deve essere fornita direttamente dal contribuente e deve essere documentale e sufficiente per dimostrare la sua posizione.

Autore Pierpaolo Marengo

Fonte quifinanza.it

Scadenze fiscali aprile 2024: due versamenti relativi alla Pace Fiscale

Scadenze fiscali aprile 2024: non è previsto un fitto calendario di scadenze fiscali per quanto riguarda questo mese. D'altra parte, ad aprile 2024 compaiono comunque degli importanti adempimenti come il versamento della quinta rata del ravvedimento operoso speciale (permette di sanare errori nelle dichiarazioni che non sono stati contestati dall'Agenzia delle Entrate).

Per quanto riguarda il versamento, riservato chiara-

mente a chi ha scelto la rateizzazione del debito con l'AdE attraverso la misura di pace fiscale prevista dall'ultima Legge di Bilancio, la scadenza entro cui effettuare il pagamento è fissata al 2 aprile. Sempre entro il 2 aprile va effettuato il versamento della seconda e ultima rata della regolarizzazione degli errori formali (un'altra misura del pacchetto "Pace Fiscale" contenuto nell'ultima Finanziaria).

Riparte il bonus per le colonnine elettriche

In arrivo anche novità riguardanti l'acqua. Ecco i dettagli:

- Bonus per le Colonnine Elettriche:
 - Importo disponibile:** Più di **70 milioni di euro**.
 - Scopo:** Sostenere l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.
 - Termini di presentazione delle richieste:**

- Colonnine di ricarica:** Dal **15 marzo** fino alle **17:00 del 20 giugno 2024**.
- Costi per la connessione alla rete elettrica:** Stessa finestra temporale, ma le istanze devono essere presentate tramite Posta elettronica certificata.
- Piattaforma per la presentazione delle domande:** Disponibile nel sito di Invitalia nella sezione "Colonnine di ricarica elettrica" 1.

Il fermo amministrativo è legittimo se non è stata notificata la cartella di pagamento?

Riferimenti normativi: Art. 86 D.P.R. n. 602/1973

Focus: Senza la preventiva notifica della cartella di pagamento il fermo amministrativo è legittimo? La Cassazione si è pronunciata con l'Ordinanza n. 31708/2023.

Principi generali: Il fermo amministrativo è una procedura cautelare, che può essere attivata da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e dagli altri Enti autorizzati, con la quale, ai sensi dell'art. 86 D.P.R. n. 602/1973, si dispone il blocco dei veicoli intestati al debitore a garanzia del credito degli enti impositori, tramite iscrizione del fermo amministrativo nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Per procedere al fermo amministrativo l'Esattore deve provvedere alla regolare notifica della cartella di pagamento. Decorso inutilmente il termine di 60 giorni senza che il contribuente abbia provveduto al pagamento, alla richiesta di rateizzo o alla proposizione del ricorso, deve essere notificato il preavviso di fermo per consentire di regolarizzare i propri debiti entro un termine prestabilito di 30 giorni. Il fermo è illegittimo in assenza di tali adempimenti preliminari e in caso di irregolarità delle notifiche e può essere proposto ricorso al fine di chiederne l'annullamento e l'eventuale risarcimento del danno. A tal fine è sempre onere dell'Agente di Riscossione provare la regolare notifica.


Il caso: Nella fattispecie sottoposta all'esame dalla Corte di Cassazione il contribuente aveva proposto ricorso in Commissione tributaria provinciale avverso il fermo amministrativo emesso per il mancato pagamento di 11 cartelle esattoriali riferite a vari tributi (diritti camerali, tassa automobilistica, Tarsu/Tia). Il ricorrente aveva eccepito la mancata notifica di alcune cartelle di pagamento, sottese al preavviso di fermo impugnato, cartelle per le quali lo stesso aveva sporto querela di falso relativa alle sottoscrizioni apposte sulle ricevute di ritorno. La Commissione aveva rigettato il ricorso. La sentenza era stata impugnata dal contribuente dinanzi alla Com-

missione tributaria regionale alla quale è stata chiesta la sospensione del processo, ex art. 295 c.p.c., in quanto era pendente il giudizio di querela di falso. Ma la suddetta Commissione aveva rigettato l'appello affermando che erano irrilevanti le questioni sollevate dal contribuente in quanto l'effettiva e completa conoscenza delle cartelle da parte dello stesso era desumibile dal fatto che egli aveva denunciato con il ricorso introduttivo specifici vizi della cartella, per cui la nullità della notificazione dell'atto impositivo, ex art.156, comma 2, c.p.c., era stata sanata per aver raggiunto lo scopo di metterne a conoscenza il destinatario che aveva impugnato l'atto.

Pertanto, il contribuente ha impugnato la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione per quattro motivi. In particolare, con il primo motivo ha eccepito che la Commissione tributaria regionale nonostante il giudizio pendente per querela di falso non aveva sospeso il giudizio di merito. Tale motivo è stato riconosciuto fondato dalla Suprema Corte che ha ritenuto errata l'affermazione contenuta nella sentenza per duplici ragioni. Come osservato al riguardo dai giudici di legittimità non è stato impugnato l'atto invalidamente notificato (la cartella esattoriale) ma un atto diverso. Infatti, è stato impugnato il preavviso di fermo il cui presupposto è solo la definitività del primo atto, cioè della cartella di pagamento non impugnata (Cass.civ.,sez.5,sentenza n.1238 del 22/01/2014). È stato evidenziato, peraltro, che l'analiticità dei motivi di ricorso può derivare dalla conoscenza non delle cartelle di pagamento ma del successivo preavviso di fermo amministrativo che deve contenere il dettaglio del debito tributario. Pertanto, con riferimento alle cartelle di pagamento oggetto di querela di falso ricorrevano i presupposti affinché il giudice di appello disponesse la sospensione del giudizio principale in attesa della definizione di quello incidentale. In considerazione di quanto sopra, la Corte di Cassazione ha accolto la sentenza impugnata, con riferimento a tale motivo, ed ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di II grado in differente composizione.

*Autore Carmela Patrizia Spadaro
Fonte www.retidigiustizia.it*





La delega fiscale e i nuovi accertamenti

È stato approvato, tra gli altri, anche lo schema del decreto legislativo di esecuzione della legge delega fiscale [n. 111/2023] riguardante gli accertamenti effettuati dall'Amministrazione finanziaria, a garanzia anche del rispetto dell'*obbligo del contraddittorio tra Fisco e contribuente* [principio, questo, peraltro derogato in talune ipotesi come in prosieguo meglio precisato] sancito da altro decreto legislativo contenente modifiche dello statuto dei diritti del contribuente.

In pratica, il procedimento di accertamento dell'imposta e delle sanzioni prevede la predisposizione da parte dell'AdE di uno *schema di provvedimento* da notificare al contribuente allo scopo di instaurare per l'appunto il *contraddittorio obbligatorio* e che contiene anche un *invito alla definizione dell'accertamento con adesione*.

Il contribuente esporrà le proprie osservazioni e all'esito dei relativi colloqui l'AdE proporrà un avviso contenente l'importo delle maggiori imposte accertate che potrà essere accettato o meno dal contribuente: nel primo caso, *le sanzioni sono ridotte a un terzo del minimo edittale*, mentre nel secondo verrà emesso dall'AdE un *avviso di accertamento definitivo* che il contribuente potrà soltanto impugnare avanti la corte di giustizia tributaria territorialmente competente, essendogli a quel punto preclusa qualunque altra forma di definizione agevolata [ma nei fatti avendo però già "scoperto le carte" nei confronti del Fisco in sede di contraddittorio]. Sempre nell'ipotesi in cui si addivenga a un accordo, l'importo globalmente dovuto per a) *imposte*, b) *interessi al saggio legale* e c) *sanzioni ridotte a un terzo* può essere versato in otto rate trimestrali di pari importo se la somma complessivamente dovuta è *inferiore a € 50.000*, oppure in sedici rate trimestrali se *superiore a € 50.000*, ferma l'impossibilità di compensare le somme a debito con altri crediti di imposta.

Il versamento dell'unica o della prima rata deve essere effettuato entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di adesione e sulle altre rate sono dovuti gli interessi calcolati *dal giorno successivo alla scadenza del termine del versamento della prima rata*, cioè dal 21° giorno dalla sottoscrizione.

Laddove, invece, la verifica fiscale si concluda con un *processo verbale di constatazione* [pvc] – come nei casi di controlli della GdF presso i locali in cui il contribuente svolge la propria attività – è data facoltà a quest'ultimo di aderire alle conclusioni dei veri-

ficatori entro 30 giorni dalla consegna del pvc e in tal caso le sanzioni saranno ridotte ad un sesto del minimo edittale.

Nei successivi 60 giorni il Fisco predispose l'atto di definizione dell'accertamento e le imposte devono essere versate entro gli ulteriori successivi 20 giorni.

Anche in questo caso valgono le regole sopra descritte in ordine ai pagamenti rateali.

Altra novità riguarda gli *avvisi di recupero dei crediti d'imposta non spettanti o inesistenti*, dato che il termine di decadenza a favore del Fisco [per esercitare la sua azione] viene esteso al *31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quella dell'utilizzo del credito recuperato*.

Per di più, il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'atto senza poter compensare l'importo dovuto con altri crediti maturati dal contribuente e le somme non sono rateizzabili e, se non pagate, verranno iscritte nei ruoli straordinari con l'immediata notifica della relativa cartella di pagamento.

Tuttavia, *anche gli atti di recupero dei crediti d'imposta possono essere definiti con adesione del contribuente* e in questa evenienza le sanzioni vengono ridotte a un terzo del minimo edittale, ferma l'impossibilità anche in tale ipotesi di avvalersi della compensazione e della rateazione.

Viene altresì ribadita, con l'introduzione di un'apposita norma, la notifica degli atti fiscali – a mezzo PEC – al domicilio digitale risultante dai registri tenuti dall'INI-Pec [N.B. – Come si vede, e ci piace ribadirlo ancora una volta per l'estrema importanza di questa precisazione, il vostro *domicilio digitale* – **l'unico al quale vengono/verranno notificati gli atti fiscali che vi riguardano** – è sempre e soltanto quello rilevabile/risultante dal registro tenuto dall'INI-Pec, e questo anche nell'ipotesi in cui voi optiate per una Pec "volontaria" come diciamo nel capoverso che segue].

Anche i "privati" [**diversi cioè dai professionisti iscritti in albo e dalle imprese, individuali o societarie**] possono appunto, cioè hanno facoltà, di registrare telematicamente *presso un altro registro, l'INAD*, il proprio indirizzo PEC che costituirà – ma, ripetiamo, questo vale solo per i "privati" e perciò non vale per i professionisti e per le imprese e pertanto non vale neppure per le farmacie – il *domicilio digitale* presso cui gli atti fiscali verranno notificati sempre a mezzo PEC.

Inoltre, *nell'ipotesi in cui la casella PEC risulti piena*, l'Ufficio effettua un secondo tentativo decorsi almeno

sette giorni dal primo invio e, se anche questo tentativo non raggiunge l'obiettivo sempre a causa della saturazione della casella di posta elettronica, l'AdE *notifica l'atto* [se si tratta di "privati", come sopra detto] *secondo le regole tradizionali*, e dunque tramite messo o servizio postale, mentre – per chi risulta iscritto all'INI-Pec – l'atto inutilmente notificato *sarà depositato telematicamente per 15 giorni presso l'Info-Camere* e verrà comunicato al destinatario a mezzo lettera raccomandata l'intervenuto deposito.

Insomma, diventa sempre più importante – anche se per la verità lo è sempre stato, come abbiamo tentato di rimarcare ripetutamente in questi anni – il monitorag-

gio *costante*, pressoché giornaliero, della propria casella PEC per evitare "sorprese", come invece il nostro Studio è purtroppo costretto troppo spesso a registrare. E, se ci riflettiamo un momento, sembra davvero inconcepibile che – nonostante la ribadita e indiscutibile importanza del controllo della propria casella Pec [quella per le farmacie rilevabile dall'INIPEC, lo ripetiamo fino alla noia] – la negligenza di qualcuno di voi nell'adempimento di questa incombenza possa tuttora e tutt'oggi comportare le conseguenze anche gravi derivanti dal mancato o incostante controllo della propria Pec.

Autore Stefano Lucidi

Fonte www.piazzapitagora.it

Dalla riforma alla contro-riforma: il precipizio del contenzioso tributario

Le aspettative suscitate dalla legge delega fiscale n. 111/2023 si sono scontrate con la dura realtà dei decreti attuativi, che segnano un preoccupante passo indietro rispetto al D.Lgs. n. 546/1992. Invece di una auspicata riforma, ci troviamo di fronte ad una vera e propria **controriforma** della Giustizia Tributaria.

L'emblema del regresso: la tutela cautelare

Il confronto con la disciplina originaria del 1992 sulla tutela cautelare in materia tributaria è emblematico. L'introduzione di tale tutela era stata la pietra angolare della **vera riforma** del processo tributario, sanando una lacuna che relegava i cittadini alla discrezionalità amministrativa, in contrasto con i principi costituzionali.

La contro-riforma in azione

Il nuovo art. 47-ter del D.Lgs. n. 220/2023 mina alle fondamenta questa conquista. La norma, frutto di una palese ignoranza del processo tributario, presenta aporie che la rendono inapplicabile in concreto. Ma il vero pericolo è l'intendimento di scoraggiare l'accesso alla tutela cautelare, trasformandola in una "mina vagante" che innesca la decisione abbreviata.

Le conseguenze nefaste

Questa pseudo-motivazione, priva di una reale esplicazione e controllo, non farà altro che alimentare il contenzioso, danneggiando sia i contribuenti che il sistema della giustizia tributaria nel suo complesso.

Un ritorno al passato buio

Ci troviamo di fronte ad un precipizio verso il vecchio regime del contenzioso, agli anni 1936-1937, ben lontano da una auspicabile riforma del processo tributario.

Conclusione

L'auspicio è che il legislatore intervenga per correggere

questa deriva pericolosa e riportare il sistema della giustizia tributaria sulla via del progresso e della tutela dei diritti dei cittadini.

Punti salienti:

- Il D.Lgs. n. 220/2023 rappresenta una controriforma rispetto al D.Lgs. n. 546/1992.
- La nuova disciplina sulla tutela cautelare è inapplicabile e pericolosa.
- La decisione abbreviata mina il diritto di difesa e alimenta il contenzioso.
- Si rischia un ritorno al vecchio regime del contenzioso tributario.
- È necessario un intervento del legislatore per correggere la rotta.

Titolo alternativo:

- **Dalla tutela cautelare alla mina vagante: il declino del processo tributario**

Stile:


- Il testo è stato **riformulato** per renderlo più scorrevole e accessibile.
- Sono stati utilizzati **termini più chiari** e **concisi**.
- Sono stati eliminati i **riferimenti tecnici** superflui.
- Sono stati aggiunti **elementi di enfasi** per sottolineare i punti salienti.

Conclusione:

La riscrittura del testo ha l'obiettivo di renderlo più fruibile per un pubblico ampio, non solo per gli addetti ai lavori. L'intento è di sensibilizzare sul tema della **controriforma** del processo tributario e delle sue negative conseguenze.

Cav Dott. Franco Antonio Pinardi
Segretario Generale Confederazione Unitaria
Giudici Italiani Tributarî e Onorari





Maggiore imposta di registro, sì all'avviso diretto al notaio



I giudici di legittimità riaffermano i consolidati principi della solidarietà passiva nell'ambito del tributo, applicabili anche al sistema della registrazione telematica degli atti

È legittima la notificazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta effettuata nei confronti del notaio che ha registrato l'atto, essendo lo stesso obbligato in solido con i soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione (articolo 57, Dpr n. 131/1986). È quanto ha stabilito, in tema di notifica degli atti concernete l'imposta di registro, la quinta sezione della Corte di cassazione, con la sentenza n. 29618 del 25 ottobre 2023, accogliendo un ricorso presentato dall'Amministrazione finanziaria.

Con la stessa pronuncia i giudici romani hanno chiarito, inoltre, altri due punti nodali della solidarietà passiva nel pagamento dell'imposta di registro, ovvero che:

- 1) l'Amministrazione fiscale ha la facoltà di scegliere l'obbligato al quale rivolgersi, senza essere tenuta a notificare l'avviso anche agli altri
- 2) il pagamento effettuato dal notaio comporta la definizione del rapporto tributario anche nei confronti dei soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, i quali non possono chiedere il rimborso dell'imposta, dovendosi presumere che siano stati informati della notifica e abbiano deciso di non impugnare l'avviso di liquidazione, ma, eventualmente, hanno titolo per far valere le proprie ragioni opponendosi all'azione di regresso o di rivalsa espletata dal coobbligato adempiente.

Il caso e il giudizio di merito

L'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra stipulava, con un Comune toscano, un contratto di permuta immobiliare. L'atto veniva registrato presso uno studio notarile e il notaio provvedeva, contestualmente, al pagamento

dell'imposta di registro.

Reputando insufficiente il pagamento effettuato, l'Agenzia delle entrate procedeva, però, a notificare successivamente, al solo notaio, un avviso di liquidazione per la maggiore imposta dovuta. Il professionista pagava puntualmente quanto richiesto dall'Amministrazione fiscale.

Ritenendo, però, di poter beneficiare di una norma di esenzione dall'imposta di registro, l'Associazione presentava, all'Amministrazione finanziaria, apposita istanza di rimborso delle imposte versate dal notaio. A tale istanza seguiva un silenzio-diniego da parte degli uffici competenti, che veniva impugnato dall'Associazione stessa dinanzi la Corte di giustizia tributaria di primo grado.

I giudici di merito ritenevano inammissibile il ricorso e, così, la contribuente proponeva appello dinanzi la Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Firenze, che accoglieva le doglianze prospettate, sostenendo che l'Associazione, in quanto non destinataria dell'avviso di liquidazione indirizzato esclusivamente al notaio, avrebbe sempre potuto chiedere il rimborso dell'imposta pagata e quindi reagire contro il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, poiché non aveva alcuna possibilità di impugnare un atto ad altri destinato. Secondo i giudici toscani, dunque, l'Associazione aveva tutto il diritto di chiedere il rimborso dell'imposta indebitamente versata dal notaio.

Avverso tale decisione, l'Agenzia decideva di ricorrere, in ultima istanza, presso la suprema Corte di cassazione, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli articoli 19, comma 1, lettera g), e 21 del Dlgs n. 546/1992, per avere i giudici tributari erroneamente dichiarato ammissibile il ricorso dell'Associazione.

La decisione della Cassazione

Chiamati a pronunciarsi definitivamente sulla questione, i giudici di legittimità hanno dato ragione al Fisco, annullando la decisione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado.

In primo luogo, i magistrati di piazza Cavour hanno ricordato, richiamando anche una re-

cente pronuncia (Cassazione n. 6864/2023), come la Corte si sia più volte espressa sul tema, chiarendo che è pienamente legittima la notificazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta effettuata dall'ufficio nei confronti del solo notaio che ha registrato l'atto, poiché lo stesso, ai sensi dell'articolo 57 del Dpr n. 131/1986 (che individua le parti tenute al pagamento dell'imposta di registro), è obbligato al relativo pagamento in solido con i soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, mentre l'Amministrazione ha la facoltà di scegliere l'obbligato al quale rivolgersi, senza essere tenuta a notificare l'avviso anche agli altri.

La Corte ha, altresì, spiegato come il pagamento effettuato dal notaio comporti la definizione del rapporto tributario anche nei confronti degli altri coobbligati, i quali non possono chiedere il rimborso dell'imposta, dovendosi presumere che siano stati informati della notifica e abbiano deciso di non impugnare l'avviso di liquidazione, residuando in capo agli stessi esclusivamente il diritto di opporsi all'azione di regresso o di rivalsa eventualmente promossa dal coobbligato adempiente ovvero, in questo caso, dal notaio. E proprio con riferimento alla presunzione di cui sopra, i giudici romani hanno evidenziato come, da un punto di vista generale, sia giuridicamente lecito presumere che il coobbligato intimato, intanto, abbia provveduto al pagamento, in quanto abbia avuto l'assenso da parte di tutti gli altri coobbligati, nei cui confronti, altrimenti, non potrebbe esercitare il diritto di regresso (ex articolo 1299 cc).

Dunque, allorché un avviso di liquidazione sia stato notificato soltanto a uno dei coobbligati e questo abbia adempiuto per tutti (come nel caso in esame) si presume che tutti gli altri coobbligati, esposti all'azione di regresso o rivalsa, siano stati informati e abbiano deciso di

non impugnare l'avviso stesso.

Inoltre, i magistrati di Cassazione hanno sottolineato come, consentire alla parte di chiedere il rimborso del pagamento effettuato dal responsabile d'imposta, significherebbe vanificare la facoltà prevista per il creditore di chiedere l'adempimento a uno qualsiasi degli obbligati solidali.

Infine, la Corte ha smentito la tesi dell'Associazione ricorrente, per cui dette statuizioni potrebbero valere solo in riferimento alla procedura di registrazione cartacea, in quanto con il sistema della registrazione telematica il notaio sarebbe divenuto l'unico destinatario dell'avviso di liquidazione, il titolare di una obbligazione propria, e non potrebbe più essere definito come responsabile di imposta, con la conseguenza che le parti contraenti sarebbero legittimate a presentare istanza di rimborso delle imposte pagate dal notaio.


In merito, i giudici di ultima istanza hanno, infatti, precisato come l'introduzione della normativa della registrazione telematica (Dlgs n. 463/1997), ha sì determinato un rilevante mutamento del meccanismo applicativo del tributo, con la previsione che la registrazione sia preceduta dal pagamento del tributo, autoliquidato dal notaio stesso, ma tale previsione altro non rappresenta che un'evoluzione della fase di registrazione dell'atto e riscossione dell'imposta, senza con ciò alterare il complessivo assetto del Dpr n. 131/1986, quanto alla responsabilità del notaio per il pagamento dell'imposta principale e, nello specifico, quanto al disposto dell'articolo 57, ai sensi del quale il notaio è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta con le parti dell'atto e senza inficiare la presunzione, in base alla quale il pagamento, da parte del professionista, della maggior imposta liquidata dall'ufficio, avviene con l'assenso delle parti sostanziali dell'atto.

MARANGHI PAOLO ENIO & C. s.n.c.

Concessionario Gilera Auto Piaggio

Sede principale: Via Baccio da Montelupo, 49 - Cap. 50018 Scandicci - Firenze
Tel. 055.752194 - 055.756464

Via Baccio da Montelupo 10 - Cap.50018 Scandicci - Firenze
Tel. 055.7351210



Fisco: ipoteca illegittima senza preavviso

L'ipoteca del concessionario della riscossione è illegittima se non è preceduta dal relativo preavviso di ipoteca. Ciò è quanto hanno sancito dai giudici della **Corte di Giustizia Tributaria di II° grado Puglia con sentenza n.2293/2023** (sentenza visibile su www.studiolegalesances.it – sez. Documenti). I giudici pugliesi, infatti, sulla scia di precedenti pronunce della Suprema Corte, come ad esempio la sentenza n.19667/2014 della Cassazione Civile a SS.UU, sono ritornati sul punto statuendo che *“Il Collegio non ha tuttavia rinvenuto, né nella documentazione prodotta in primo grado né in quella allegata al ricorso in appello, alcun atto con i requisiti previsti dal comma 2-bis dell’art. 77 D.P.R. n. 602 del 1973. Il mancato assolvimento dell’onere di notificare il preavviso d’ipoteca, o la sua mancata prova, va sanzionato con la nullità dell’iscrizione ipotecaria, conformemente a condivisibile giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. nn. 19667 e 19668 del 2014; Cass. n. 23875/2015; Cass. n. 13115/2016; Cass. n. 5577/2019) ...”*.

Nello specifico, l’oggetto del contenzioso riguardava l’impugnazione di un’iscrizione ipotecaria, notificata al contribuente da Agenzia Riscossione sulla base di presunti crediti tributari. In sede di giudizio, il ricorrente premetteva di aver ricevuto una precedente e identica comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria che aveva tempestivamente impugnato innanzi ai giudici tributari senza tuttavia ricevere mai il preavviso di ipoteca. In primo grado, i giudici accoglievano le doglianze del con-

tribuyente con sentenza n.1468/2017.

Avverso tale sentenza di primo grado proponeva appello il concessionario, deducendo che la notifica della stessa iscrizione ipotecaria aveva comportato l’accensione di una nuova ipoteca sullo stesso immobile. Il contribuente si costituiva tuttavia in appello contestando le eccezioni del concessionario. I giudici pugliesi hanno rigettato l’appello della riscossione ribadendo l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria. Inoltre, i giudici nel rispetto di quanto stabilito dall’art 77 comma 2-bis del D.P.R.602/1973, hanno rilevato come ADER né in primo grado, né in grado d’appello avesse mai prodotto alcun atto che potesse rispettare i requisiti stabiliti dal predetto articolo, il quale prevede la necessità di notifica di un preavviso di ipoteca prima dell’iscrizione ipotecaria. Infatti, volendo ricordare il predetto articolo, esso stabilisce che **“L’agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l’ipoteca di cui al comma 1”**.

Alla luce di quanto evidenziato dalla giurisprudenza, l’atto emesso nei confronti del contribuente è da ritenersi gravemente illegittimo se non è preceduto dal preavviso. In materia di ipoteca illegittima si segnala anche la **sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Sassari n.515/3/**
Fonte: www.giornaledellepmi.it




**VUOI RICEVERE LA RIVISTA IN
FORMATO CARTACEO?
VUOI COLLEZIONARNE I NUMERI?**

Allora effettua un bonifico di **euro 150** con causale
abbonamento annuo 2024/2025 a Soluzioni&Servizi srl

IBAN IT10D0103033480000000745594

Banca Monte dei Paschi di Siena



Per la notifica tramite Pec è sufficiente un Pdf semplice



Nessuna disposizione legislativa impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, venga sottoscritta con firma digitale

È irrilevante la mancata allegazione della copia della cartella di pagamento con file "Pdf nativo" quando l'atto in essa contenuto, precedentemente notificato, è noto al ricorrente o quando non si contesta la sua difformità rispetto all'originale. Lo ha stabilito, in tema di notifica degli atti dell'Amministrazione fiscale, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 28852 del 18 ottobre 2023, accogliendo le tesi dell'Agenzia delle entrate-Riscossione e respingendo un ricorso presentato dal contribuente.

I giudici di piazza Cavour hanno, infatti, chiarito che la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio Pec un documento informatico che sia duplicato dell'atto originario (atto nativo digitale), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (copia informatica), ossia un file in formato Pdf semplice, in quanto nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite Pec, venga sottoscritta con firma digitale.

Il caso e il giudizio di merito

Una società, operante nell'organizzazione di viaggi, escursioni e pacchetti turistici, impugnava una comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo su un veicolo di sua proprietà, notificatagli dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, per la soddisfazione di un credito erariale derivante da sanzioni amministrative relative a violazioni del codice della strada. Lamentando il difetto di inesistenza della notifica, la società contribuente impugnava la comu-

nicazione di preavviso di fermo e la correlata cartella di pagamento dinanzi ai giudici tributari di merito. Ma, sia i magistrati tributari di primo grado che, successivamente, quelli di appello respingevano il ricorso della società, confermando il buon operato dell'Agente della riscossione e la validità della notifica degli atti fiscali da questo operata.

Alla società non rimaneva, dunque, che proporre ricorso di ultima istanza dinanzi la suprema Corte di cassazione, ricorso che affidava a diversi motivi.

In particolare, ad avviso della contribuente la notificazione avvenuta nei suoi confronti sarebbe da considerarsi giuridicamente inesistente in quanto avvenuta a mezzo Pec, con allegazione alla mail dell'atto in formato Pdf semplice, ovvero una copia per immagine su supporto informatico, e non già invece come documento informatico provvisto di firma digitale, ovvero un Pdf nativo digitale.

La società, dunque, eccepisce l'inesistenza della notifica, ai sensi del codice dell'Amministrazione digitale, per essersi la stessa concretata nella trasmissione da parte dell'Agente della riscossione di una mera scansione dell'atto priva, per altro, della sottoscrizione digitale.

Lamenta, inoltre, un'errata comprensione, da parte del giudice di merito, del *thema decidendum* in quanto, ad avviso della ricorrente, i magistrati tributari avrebbero riferito il denunciato vizio di inesistenza della notifica alla sola cartella di pagamento e non, invece, come sostenuto dalla società, al preavviso di fermo amministrativo.

In ultima istanza, la contribuente eccepisce anche il vizio di motivazione apparente della sentenza dei giudici di merito.

La decisione della Cassazione

Chiamati a pronunciarsi definitivamente sulla questione, i giudici di legittimità hanno dato ragione al Fisco, accogliendo le tesi dell'Amministrazione finanziaria e confermando la decisione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado.





In primo luogo, i magistrati di piazza Cavour hanno analizzato la lamentela della contribuente circa una paventata errata comprensione, da parte dei giudici di merito, dell'oggetto della domanda. In proposito, i giudici di ultima istanza hanno confermato il buon operato dei magistrati tributari, che con la loro pronuncia hanno esaminato nel merito gli eventuali vizi di regolarità formale di tutti gli atti della riscossione dedotti in lite, affermando l'irrelevanza delle prospettate nullità notificatorie, per l'intervenuta sanatoria data dall'incontrovertibile conoscenza degli stessi da parte del destinatario, evinta dalla impugnativa proposta contro gli atti impositivi del Fisco.

E proprio con riguardo alla validità del processo di notificazione posto in essere dall'Agente della riscossione, la Corte di cassazione ha chiarito come sia da ritenersi irrilevante la mancata allegazione della copia della cartella di pagamento con file "Pdf nativo" sul rilievo che si trattava di *"atto già notificato nell'anno 2017, e quindi ben noto all'opponente, che, per di più, non contesta affatto la sua difformità rispetto all'originale"*.

Da un punto di vista più generale, i magistrati romani hanno affermato che, ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), f) e i-ter), del Dpr n. 68/2005 (Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata) e dell'articolo 20 del Dlgs n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale), la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio Pec un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (*"atto nativo digitale"*), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la *"copia informatica"*), ossia, appunto, un file in formato Pdf semplice, precisando, inoltre, che *"nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale"* (cfr Cassazione, pronunce nn. 21328/2020, 14402/2020 e 30948/2019).

In particolare, nella sentenza n. 21328 del 2020 la suprema Corte, anche rifacendosi al principio di conservazione degli atti e del raggiungimento dello scopo, ha ribadito come l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità allorché la consegna dello stesso abbia comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato, così, il raggiungimento dello scopo

al quale la notificazione stessa era destinata. Sempre con riferimento alla notificazione via Pec, con la medesima pronuncia del 2020, sposata dall'odierna sentenza della Corte, i magistrati romani hanno chiarito come non appaia necessaria la presenza dell'attestazione di conformità, atteso che, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del Codice dell'amministrazione digitale, le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.

Infine, per quanto concerne la doglianza della società circa la motivazione apparente della decisione dei giudici di merito, la Corte l'ha respinta in quanto infondata, ricordando come si è in presenza di motivazione apparente, causa di nullità della sentenza, quando il giudice ometta di esporre i motivi, in fatto e in diritto, della decisione, non rendendo intellegibile l'iter logico seguito per pervenire alla decisione presa, così impedendo la praticabilità di un controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento, cosa che non è avvenuta nella pronuncia dei Giudici Tributari appellata.

In conclusione, definitivamente pronunciandosi, la Corte di Cassazione ha respinto l'appello della società contribuente affermando i principi di diritto per cui, ai fini della validità del procedimento di notificazione degli atti tributari tramite Pec:

- non assume rilevanza la mancata allegazione della copia della cartella di pagamento con file "Pdf nativo" quando l'atto in essa contenuto, precedentemente notificato, è noto al ricorrente o quando non si contesta la sua difformità rispetto all'originale
- la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio Pec un documento informatico che sia duplicato informatico dell'atto originario (atto nativo digitale), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di un documento in originale cartaceo, ossia allegando un file in formato Pdf semplice senza firma digitale
- nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea venga sottoscritta con firma digitale
- non è necessaria la presenza dell'attestazione di conformità.

La truffa dei mutui a tasso variabile: legittima la restituzione degli interessi

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n.34889 del 13/12/2023, ha dichiarato la nullità del tasso di interesse determinato facendo riferimento al tasso Euribor, che è stato manipolato dalle principali banche europee tra il 29/9/2005 e il 30/5/2008, in violazione della normativa antitrust italiana ed europea. Questa decisione è il risultato di una lunga battaglia legale condotta dall'avv. Andrea Sorgentone.

Gli avvocati Monica Mandico e Andrea Sorgentone, esperti in diritto bancario e con studi a Milano, Roma, Napoli, Cagliari e Sassari, hanno annunciato la loro collaborazione allo scopo di tutelare i clienti bancari e informare il maggior numero possibile di persone sull'opportunità di recuperare somme ingenti, quantificabili in oltre 40 miliardi di euro, che le banche hanno indebitamente incassato nei contratti di mutuo, leasing, finanziamenti e derivati a tasso variabile indicizzati con tassi Euribor nell'intervallo 2005-2008.

Il recupero ammonta a 7000,00 euro per ogni 100.000,00 euro mutuati, quindi sarebbe conveniente intentare una causa singola solo per i contratti con importo superiore ai 500.000,00 euro, per evitare di sovraccaricare i tribunali e i giudici di pace con milioni di cause seriali.

Gli studi Mandico e Sorgentone stanno preparando cause collettive che avranno un costo totale di soli euro 100,00 + IVA e cassa per la perizia, e di euro 200,00 + IVA e cassa per tutto il procedimento giudiziario.

Per coloro che possiedono un mutuo/leasing/finanziamento/derivato superiore a euro 500.000,00, si consiglia invece di intentare una causa singola, con un costo complessivo per la causa di soli euro 1200,00 + IVA e cassa,

al fine di garantire a tutti l'assistenza legale di alta qualità. Infatti, potrebbero esserci altre nullità che non è possibile invocare in una causa collettiva, poiché la doglianza deve essere comune a tutte le posizioni coinvolte.

In caso di esito positivo (che sembra ormai altamente probabile), i clienti dovranno pagare gli onorari calcolati secondo il tariffario, per un massimo del 10% dell'importo ottenuto in giudizio, oltre alle eventuali spese legali.

In caso di esito negativo, non verrà richiesta ai clienti nessun'altra somma.

Tutti i partecipanti alle cause collettive o alle cause singole possono facilmente seguire lo svolgimento delle loro cause accedendo all'Area Clienti degli studi Mandico e Sorgentone, dove è possibile verificare le attività svolte e scaricare in formato PDF gli atti di parte e di controparte, rendendo il rapporto tra avvocato e cliente totalmente trasparente.

L'unico ostacolo da superare è quello della prescrizione, che non inizia a decorrere finché il contratto di mutuo/finanziamento/derivato/leasing è in corso.

Tutti i contratti chiusi (e quindi integralmente pagati) da oltre 10 anni da oggi sono prescritti, ma può essere esaminata la validità di tutti i contratti stipulati dal 1/1/1999 in poi, a condizione che siano stati in vigore fino a meno di 10 anni fa.


Considerando il gran numero di contratti e posizioni da processare, è ovvio che le cause non potranno partire immediatamente, quindi si consiglia di scaricare il fax simile per interrompere la prescrizione dal link fornito e di inviarlo tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata (PEC) alla banca.

L'evasione fiscale

L'evasione fiscale danneggia il paese in vari modi. Innanzitutto, riduce le entrate fiscali dello Stato, che sono necessarie per finanziare servizi pubblici essenziali come istruzione, sanità, servizi sociali e infrastrutture. Questo porta a una diminuzione della qualità dei servizi offerti ai cittadini e a una maggiore pressione fiscale per quelli che rispettano le regole. Inoltre, l'evasione fiscale crea una concorrenza sleale tra imprese, in quanto quelle che evadono sono in grado di praticare prezzi più bassi rispetto a quelle che pagano regolarmente le tasse. Questo danneggia

l'economia nel suo complesso, penalizzando le imprese oneste e riducendo la capacità competitiva del Paese a livello internazionale.

Infine, l'evasione fiscale mina la fiducia dei cittadini nello Stato e nel sistema fiscale, alimentando un clima di sfiducia e di disgregazione sociale. Inoltre, promuove l'ingiustizia sociale, in quanto sono soprattutto i più ricchi e le grandi imprese a evadere le tasse, mentre i cittadini meno abbienti e le piccole imprese sono costretti a subire le conseguenze di questa irregolarità.



Validità e vizi degli atti tributari: regole 2024

Il nuovo Statuto del Contribuente in vigore dal 18 gennaio prevede una disciplina organica per gli atti della amministrazione finanziaria e per i relativi vizi: i dettagli

La riforma dello Statuto del Contribuente (Legge n. 212/2000) attuata in ragione della Legge n. 111/2023 Legge di Delega al Governo per la Riforma fiscale, con il **Decreto Legislativo n. 219/2023** introduce una disciplina organica **sul regime di validità e sui vizi degli atti dell'Amministrazione finanziaria**.

Occorre precisare che, come sottolinea anche il dossier al Decreto, l'ordinamento tributario, a differenza dell'ordinamento civile e amministrativo, **non contiene norme generali che identificano con precisione i vizi dell'atto impositivo** e le relative conseguenze.

L'ordinamento tributario prevede in casi espressi la nullità dell'atto: per esempio, nel caso di avvisi di accertamento non motivati o non sottoscritti ovvero privi di alcune indicazioni essenziali, come le aliquote applicate ai sensi dell'articolo 42, comma 3 del DPR n. 600 del 1973.

Nella prassi la categoria della nullità tributaria non implica l'inefficacia dell'atto che produce gli effetti propri, salvo possibilità di impugnazione e successivo annullamento.

Il decreto legislativo che va a riformare le norme sulla validità e vizi degli atti tributari, vuole delineare un **sistema "duale" delle invalidità tributarie**, articolato nei regimi generali della:

- **"nullità"** in senso proprio (articolo 7-ter) e della **"annullabilità"** (articolo 7-bis),
- una ipotesi di **"irregolarità"** (art. 7-quater) che, come tale, non rientra nei regimi di "invalidità" propriamente detti;
- **una disciplina specifica dei vizi dell'attività istruttoria** (articolo 7-quinquies) e della notificazione degli atti impositivi e della riscossione (7-sexies).

Vediamoli.

Sistema invalidità tributarie: le norme del nuovo statuto del contribuente

L'articolo 7-bis reca il **regime generale di annullabilità degli atti dell'Amministrazione finanziaria**. In particolare **si prevede che gli atti dell'Amministrazione finanziaria impugnabili dinanzi agli**

organi di giurisdizione tributaria siano annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.

I motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.

L'articolo 7-ter dispone in ordine alla **nullità degli atti dell'Amministrazione finanziaria** chiarendo che i **relativi vizi devono essere anzitutto qualificati espressamente** come tali **da norme di legge** successive alla data di entrata in vigore della disposizione in esame.

Essi possono essere sempre eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

L'articolo 7-quater si occupa della **irregolarità degli atti dell'Amministrazione finanziaria**, **chiarendo che la mancata o erronea indicazione dei seguenti elementi non costituisce vizio di annullabilità:**

- a. l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
- b. l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- c. le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

L'articolo 7-quinquies si occupa dei **vizi dell'attività istruttoria**. **La norma proposta dispone al riguardo che non sono utilizzabili ai fini dell'accertamento amministrativo o giudiziale del tributo gli elementi di prova acquisiti oltre i termini previsti dallo Statuto del contribuente** per l'esecuzione di verifiche da parte dell'amministrazione finanziaria (di cui all'articolo 12, comma 5 della medesima legge n. 212 del 2000), o in violazione di libertà costituzionalmente riconosciute.

Il richiamato comma 5 dell'articolo 12 prevede che **la permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria**, dovuta a ve-

rifiche presso la sede del contribuente, **non può superare i trenta giorni lavorativi**, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio.

Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni. **Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente, così come l'eventuale proroga ivi prevista, non può essere superiore a quindici giorni lavorativi** contenuti nell'arco di non più di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi.

In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del

contribuente.

L'articolo 7-sexies disciplina i vizi delle notificazioni.

Esso intende recepire la giurisprudenza prevedendo che è inesistente la notificazione degli atti impositivi o della riscossione priva dei suoi elementi essenziali ovvero effettuata nei confronti di soggetti giuridicamente inesistenti, totalmente privi di collegamento con il destinatario o estinti.

Fuori da tali casi, **la notificazione eseguita in violazione delle norme di legge è nulla**, ma la nullità può essere sanata dal raggiungimento dello scopo dell'atto, sempreché l'impugnazione sia proposta entro il termine di decadenza dell'accertamento.

Se la notifica di un atto recettizio è invalida, tale circostanza comporta l'inefficacia dell'atto stesso. Infine, a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, gli effetti della notificazione, ivi compresi quelli interruttivi, sospensivi o impeditivi, si producono solo nei confronti del destinatario e non si estendono ai terzi, ivi inclusi i coobbligati.

Fonte *fiscoetasse.com*

Rimborso tributario

Nel caso in questione, Olt Off Shore LNG Toscana S.p.A., rappresentata dagli avvocati Livia Salvini e Davide De Girolamo, ha presentato un ricorso in materia di rimborso tributario. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la sentenza n. 1771/12/17 del 30 marzo 2017, ha accolto l'impugnazione proposta dall'Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 21646/06/15 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma. Quest'ultima aveva precedentemente accolto il ricorso di Olt Off Shore LNG Toscana S.p.A. contro tre atti di sospensione del rimborso dell'IVA per gli anni fiscali 2004, 2005 e 2006.

Dalla sentenza impugnata e dalle difese delle parti, risulta che l'Amministrazione Finanziaria, in risposta a tre richieste di rimborso formulate dalla società contribuente (rispettivamente per 950.082,00 euro, 980.000,00 euro e 730.000,00 euro), aveva sospeso tali rimborsi in attesa della definizione delle pendenze in corso di verifica.


La CTR ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, osservando che la sospensione del pagamento prevista dall'art. 38 bis, ottavo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 per il caso della commissione di uno dei reati previsti dagli artt. 2 e 8 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 era obbligatoria, ma non esauriva i casi in cui la sospensione poteva essere disposta dall'Amministrazione

Finanziaria. Inoltre, l'art. 69 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, prevedeva un'altra possibile forma di sospensione a favore delle Amministrazioni dello Stato che vantavano diritti di credito verso il richiedente, anche nel caso in cui fosse in corso l'accertamento del credito.

Nel caso specifico, la sospensione dei pagamenti era stata legittimamente disposta in ragione della presenza di attività accertative nei confronti di Olt, ritenendosi la sua partecipazione a una frode IVA. L'obbligo di motivazione dell'Amministrazione Finanziaria doveva ritenersi compiutamente adempiuto con il semplice riferimento agli accertamenti in corso e con la notifica alla società, pochi giorni dopo, di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005.

Contro la sentenza della CTR, Olt ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, illustrati da memoria ex art. 378 cod. proc. civ. La Corte ha accolto il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha quindi annullato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato il caso alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.





Testimonianza Processo Tributario: come si presenta?

Testimonianze nel processo tributario: valido il modello previsto per le liti nei processi civili in attesa della modulistica ad hoc

Nel corso dell'ultimo **Telefisco 2024** il **Dipartimento della Giustizia Tributaria del MEF** ha chiarito che, fino a che non sarà adottato l'apposito decreto ministeriale, con cui verrà varato il modello di testimonianza scritta per il processo tributario, **sarà utilizzabile il diverso modello previsto dal Codice di procedura civile** (art. 257-bis e art. 103-bis delle relative disposizioni attuative) e dal DM 17.02.2010.

Il tutto, evidentemente, pur con le modifiche del caso, come ad esempio riferimenti della Corte di Giustizia Tributaria che ha ammesso la prova testimoniale nel contenzioso in corso.

Testimonianza Processo Tributario: come si presenta?

Si ricorda in proposito che l'art. 1, comma 1, lettera a) del **D.Lgs 220/2023**, di riforma del processo tributario, è intervenuto anche sulla disposizione del D.Lgs 546/1992 (art. 7, comma 4), in tema di testimonianza nel processo tributario.

E lo ha fatto stabilendo innanzitutto **la facoltà di notifica in via telematica dell'intimazione e del modulo di deposizione testimoniale**, nonché di deposito in via telematica del modulo di deposizione sottoscritto dal testimone con firma digitale.

Nello specifico **viene oggi previsto**, in deroga alle previsioni attuative del codice civile, **che il testimone munito di firma digitale può:**

- **rendere la testimonianza su un apposito modulo**, che sarà scaricabile sul sito del Dipartimento della Giustizia tributaria non appena introdotto dal DM illustrato in precedenza, e
- **sottoscriverlo in ogni sua parte apponendo la firma digitale**, con successivo deposito telematico da parte del difensore della parte che ha reso la testimonianza.

In proposito la relazione illustrativa al Decreto evidenzia che **il deposito tramite il difensore della parte che ha citato il testimone si rende necessario in quanto il testimone non ha accesso al SIGIT** (ossia al "Portale del processo tributario telematico" – PTT).

Al di là delle recenti novità, l'art. 7 del D.Lgs 546/1992 – che disciplina i poteri delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado – prevede al comma 4 che non sia ammesso il giuramento e che la Corte, ove lo ritenga necessario, possa ammettere la prova testimoniale (da effettuarsi comunque in **forma scritta**) nonché infine che, ove la pretesa tributaria si fondi su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova sia ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.


Fonte *fiscoetasse.com*

La **Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributarî CUGIT** INVITA i signori Giudici Tributarî ad iscriversi per l'anno 2024.

Dal 1995 la Cugit ha lottato e difeso i Giudici Tributarî pretendendo autonomia, terzietà, compensi adeguati e pari dignità con le altre giurisdizioni.

Aiutaci a consolidare il nostro impegno iscrivendoti a **www.cugit.it** o chiama il **02.49608200**





Telefisco 2024, le risposte del Mef: processo tributario

Pubblichiamo le risposte del ministero dell'Economia e finanze ai quesiti di Telefisco 2024. In tema processo tributario le risposte sono state elaborate dal dipartimento della Giustizia Tributaria.

Testimonianza scritta: quale modello usare
In attesa che venga predisposto il modello della testimonianza scritta previsto dal decreto sulla riforma del contenzioso e considerando che tale previsione è già attualmente in vigore in forza della legge 130/2022, è possibile utilizzare il modello previsto dal Codice di procedura civile e dalle disposizioni attuative o ci sono altre disposizioni cui devono attenersi i giudici e le parti?

Il comma 4 dell'articolo 7 del Dlgs 546/1992, introdotto con l'articolo 1, comma 1, lett. a), del Dlgs. 220/2023, ha modificato la disciplina relativa alla testimonianza scritta, prevedendo che «la notificazione dell'intimazione e del modulo di deposizione testimoniale, il cui modello, con le relative istruzioni per la compilazione, è reso disponibile sul sito istituzionale dal Dipartimento della Giustizia tributaria, può essere effettuata anche in via telematica». In attesa della pubblicazione del modello sul sito istituzionale del Dipartimento della Giustizia tributaria, il richiamo della norma alle forme previste dall'articolo 257-bis del Codice di procedura civile e il rinvio generale alle norme del codice di procedura civile di cui all'articolo 1, comma 2, del Dlgs 546/1992, comportano l'estensione al processo tributario degli stessi adempimenti e obblighi previsti nel processo civile.

Pertanto, fino a quando non verrà adottato il decreto ministeriale contenente il modello di testimonianza in argomento, si ritiene che il modello previsto dal codice di procedura civile sia utilizzabile anche nel processo tributario. Ovviamente, allo stesso dovranno essere apportate le necessarie modifiche quali, ad esempio, i riferimenti della Corte di Giustizia tributaria adita presso cui è stata ammessa la prova testimoniale da parte del giudice tributario.

La produzione di prove in appello
Il nuovo articolo 58 del Dlgs 546/1992 esclude la produzione di nuove prove in appello, salvo specifiche deroghe. Tale previsione è in vigore dal secondo giorno successivo alla pubblicazione in «Gazzetta» del relativo decreto. Come si dovrà

comportare il difensore, nell'ipotesi in cui non abbia prodotto legittimamente (stante la norma attualmente in vigore) determinati documenti nel corso del primo grado, se la proposizione dell'appello è successiva all'entrata in vigore di tale nuova disposizione?

Il primo periodo del primo comma dell'articolo 58 del Dlgs 546/1991, così come modificato dall'articolo art. 1, comma 1, lett. bb), Dlgs. 220/2023, prevede che: «non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti». La norma prosegue, affermando la possibilità di ammissione di documenti nuovi, nel caso in cui «il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile».

Pertanto, anche nel caso prospettato, rientra nella esclusiva cognizione del collegio verificare la possibilità di ammettere i documenti non prodotti dinanzi al giudice di primo grado.

Lettura del dispositivo e decorso dei termini
Il nuovo articolo 35 del Dlgs 546/92 prevede l'obbligo del collegio di dare lettura immediata del dispositivo ovvero, in caso di riserva, di comunicarlo nel termine perentorio di 7 giorni. Il termine per il deposito della sentenza/motivazioni può ritenersi di 30 giorni, come disciplinato dalle regole generali? In tale contesto è corretto ritenere che ai fini della decorrenza del termine per la proposizione della successiva impugnazione la data di lettura del dispositivo sia ininfluente?

Il termine per il deposito della sentenza è disciplinato dall'articolo 37 del Dlgs 546/1992, in cui si stabilisce che la sentenza è pubblicata «mediante deposito telematico nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado entro trenta giorni dalla data della deliberazione».

La disciplina dell'impugnazione della sentenza, invece, è contenuta nell'articolo 51 del Dlgs 546/1992 in cui si dispone che i termini decorrono dalla «notificazione ad istanza di parte» ovvero dalla pubblicazione della sentenza (cfr. art. 38, comma 3, del Dlgs 546/1992 e art. 327 del c.p.c.). Alla luce del quadro normativo sopradescritto, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, la data di lettura del di-



spositivo è ininfluenza.

Sospensiva e dispositivo

Quali sono le conseguenze processuali e/o disciplinari se il collegio non comunica tempestivamente il dispositivo della udienza di sospensiva?

Le norme inerenti alle comunicazioni del dispositivo dell'udienza di sospensione (art. 47 del Dlgs 546/1992) non disciplinano eventuali conseguenze processuali derivanti dalla ritardata comunicazione dello stesso.

Per quanto riguarda i profili disciplinari, invece, è onere del Presidente della Corte di giustizia tributaria di secondo grado - che esercita la vigilanza sulla attività giurisdizionale delle corti aventi sede nella circoscrizione della stessa e sui loro componenti - valutare se eventuali ritardi delle comunicazioni del dispositivo in esame possa configurarsi una fattispecie che rientra nelle ipotesi previste dall'articolo 15 del Dlgs 545/1992, in materia di sanzioni disciplinari.

Dispositivo e termine dei 7 giorni

Quali sono in futuro le conseguenze processuali e/o disciplinari se il collegio non comunica entro 7 giorni il dispositivo della udienza di merito dal momento che tale termine sembrerebbe perentorio?

Le norme contenute nell'art. 35 del Dlgs 546/1992, relative alle comunicazioni del dispositivo dell'udienza di merito non disciplinano eventuali conseguenze processuali derivanti dalla ritardata comunicazione dello stesso.

Per quanto riguarda i profili disciplinari, invece, è onere del Presidente della Corte di giustizia tributaria di secondo grado - che esercita la vigilanza sulla attività giurisdizionale delle corti aventi sede nella circoscrizione della stessa e sui loro componenti - valutare se eventuali ritardi delle comunicazioni del dispositivo in esame possano configurarsi una fattispecie che rientra nelle ipotesi previste dall'articolo 15 del Dlgs 545/1992, in materia di sanzioni disciplinari.

Ricorso telematico in scadenza di sabato

Si applica anche alla notifica telematica di un ricorso tributario la regola secondo cui se la scadenza del ricorso è di sabato, essa è automaticamente prorogata al giorno successivo non festivo?

L'articolo 155 del codice di procedura civile, applicabile al processo tributario mediante il rinvio generale di cui all'articolo 1, comma 2, del Dlgs 546/1992, stabilisce che «Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato».

La disciplina processuale tributaria non esclude che le notifiche telematiche degli atti processuali possano usufruire della proroga prevista per il termine che cade in un giorno festivo o di sabato. Pertanto, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità sul punto (cfr. Cass., 31 maggio 2016, n. 11269, più recentemente Cass., 9 gennaio 2024, n. 740), si ritiene che si applichi anche alla notifica telematica di un ricorso tributario la proroga al giorno successivo non festivo, qualora la scadenza cada nella giornata di sabato.

La sentenza semplificata

La nuova norma sulla sentenza semplificata, stante la sua collocazione nel nuovo articolo 47-ter relativo alla domanda di sospensione, consente al giudice tale facoltà solo per i procedimenti ove vi sia una richiesta di sospensiva, o si tratta di una facoltà estesa a qualunque giudizio? È applicabile per le sospensive chieste in grado di appello, non essendovi uno specifico richiamo in tal senso?

Non si formula risposta al quesito poiché attiene alla funzione giurisdizionale e, pertanto, rientra nella cognizione esclusiva del giudice tributario.

Fonte *ilsole24ore.com*


Il fondamento della Giustizia Tributaria

La Giustizia Tributaria è fondamentale per un sistema fiscale equo ed efficiente. È importante garantire che tutti i contribuenti rispettino le leggi fiscali e paghino le tasse in modo corretto, in base alle proprie capacità finanziarie. Ciò contribuisce a garantire la stabilità economica del Paese e a finanziare i servizi pubblici essenziali, come istruzione, sanità e infrastrutture.

Inoltre, la giustizia tributaria aiuta a prevenire evasione fiscale e frodi, che danneggiano l'economia e riducono le risorse disponibili per il bene

comune. Assicurando che tutti i contribuenti siano trattati in modo equo e che le regole fiscali siano applicate in modo uniforme, si promuove la fiducia nel sistema fiscale e si evita la disuguaglianza economica.

In sintesi, la giustizia tributaria contribuisce a garantire la giustizia sociale, la stabilità economica e il benessere generale della società. È quindi essenziale per il corretto funzionamento di un Paese e per la tutela dei diritti dei cittadini.



La testimonianza scritta nel processo tributario: una guida completa

Introduzione

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha dato il via libera alla possibilità di presentare testimonianze per iscritto nel processo tributario. In attesa di un modello specifico per il fisco, si può utilizzare il modello del Codice di procedura civile (CPC) con alcune modifiche.

Funzionamento

La legge permette al giudice di ammettere la testimonianza scritta se la ritiene necessaria per la decisione. Tuttavia, se la controversia si basa su documenti ufficiali, la testimonianza è ammessa solo per fatti non documentati.

Procedura

- Il giudice, se ammette la testimonianza, definisce i fatti da accertare.
- La parte che ha chiesto la testimonianza prepara un modello con i fatti da verificare e lo invia al testimone.
- Il testimone compila il modello, lo sottoscrive e lo restituisce alla parte.
- La parte deposita il modello in giudizio.

Modello

- Il modello attualmente in uso è quello del CPC (art. 103-bis disp. att. CPC e decreto 17 febbraio 2010).
- Il MEF ha chiarito che questo modello può essere utilizzato nel processo tributario, con le necessarie modifiche.
- Si auspica un modello specifico per il processo tributario, disponibile sul sito del Dipartimento della Giustizia Tributaria.

Novità

- Il decreto delegato n. 220/2023 introduce alcune novità:
 - Nuovo modello specifico per il processo tributario (da approvare con decreto MEF).
 - Sottoscrizione digitale del modello (se il testimone ha firma digitale).
 - Notifiche telematiche di richiesta di testimonianza e modulo di deposizione.

Applicabilità:

- Nuovo modello: ricorsi o appelli notificati dal 2 settembre 2024.
- Firma digitale e notifica telematica: ricorsi o appelli notificati dal 2 settembre 2024.

Modifiche al modello CPC

- MEF suggerisce di includere i riferimenti alla Corte di Giustizia Tributaria.

Autentica delle firme

- I segretari dei tribunali tributari, come i cancellieri dei tribunali ordinari, sono pubblici ufficiali e possono autenticare le firme sui modelli di testimonianza.

Conclusioni

La testimonianza scritta è uno strumento utile nel processo tributario, ma il suo utilizzo non sembra ancora frequente. Si auspica una maggiore diffusione di questo mezzo di prova.

Approfondimenti

- Testimonianza scritta nel processo tributario: come funziona
- Testimonianza nel processo tributario: come funziona

Suggerimenti


- Consultare il sito del Dipartimento della Giustizia Tributaria per aggiornamenti sul nuovo modello di testimonianza.
- In caso di dubbi, rivolgersi a un avvocato esperto in diritto tributario.

Note

- Le informazioni fornite in questa guida hanno carattere generale e non sono esaustive.
- Si consiglia di consultare la normativa vigente e di rivolgersi a un professionista qualificato per un parere specifico.

Cav Dott. Franco Antonio Pinardi
Segretario Generale Confederazione Unitaria
Giudici Italiani Tributari e Onorari





Giustizia Ordinaria e Giustizia Tributaria: la necessità di un collegamento istituzionale costante

Sommario: 1. Il nuovo profilo della giustizia tributaria. – 2. Il ruolo del CPGT e la struttura polimorfa dei gradi di giudizio della giurisdizione tributaria. - 3. Problemi ancora aperti e prospettive di possibili soluzioni. – 4. Uno scadenziario urgente per la “Cronoriforma della giustizia tributaria”. - 5. Il dialogo tra i vari organi di autogoverno e in particolare del CPGT con il CSM.

1. Il nuovo profilo della Giustizia Tributaria

La Giustizia Tributaria è stata oggetto negli ultimi due anni di numerose proposte di riforma caratterizzate in particolare dalla previsione di istituire una quinta magistratura, dopo quella ordinaria, amministrativa, contabile e militare attraverso un ruolo autonomo della magistratura tributaria, con progressivo ridimensionamento dei giudici onorari, fino alla composizione del suo organico con magistrati a tempo pieno, assunti per concorso pubblico.

Le competenze tra i tre gradi di giudizio sono state suddivise tra la nuova Corte di Giustizia di primo grado, la Corte di Giustizia di Secondo grado per l'appello, e la Sezione tributaria della Corte di cassazione, che ha trovato una sua collocazione ordinamentale prevista per legge. È stata prevista anche la figura di un giudice monocratico in primo grado per controversie non superiori ad un determinato importo.

Può ritenersi che il modello di processo tributario su cui ha ragionato il legislatore sia stato quello di un modello intrinsecamente flessibile, che non ha perso di vista la necessità di una sua coerenza rispetto al modello tendenzialmente unitario del “giusto processo”, che, anche in questo caso, trova la sua sintesi nel giudizio di cassazione.

L'intervento strutturale praticato evidenzia una scelta che tende a sganciarsi dalla logica della provvisorietà, pur facendo ancora fatica a sostituire, almeno in parte, ma in modo significativo, l'attuale struttura ordinamentale della giustizia tributaria, con evidenti ricadute sulla struttura della fase processuale.

Con l'entrata in vigore della Legge n. 130/2022 il Legislatore ha introdotto numerose novità all'interno del sistema che disciplina il funzionamento della Giustizia tributaria; dove anche il Consiglio di Presidenza sarà chiamato, con ruoli e competenze sicuramente arricchiti dalla riforma, ma in larga misura

da costruire, a svolgere il ruolo e la funzione di un organo di autogoverno “adeguato” alla giurisdizione di competenza.

È rimasto un approccio di carattere funzionale, oggi temperato nella logica del “giusto processo”, legato all'interesse fiscale e sistematico che ricerca piuttosto una sorta di contaminazione tra principi “forti” e principi “deboli” sotto il profilo costituzionale, proprio perché la rilevanza pubblicistica dell'obbligazione tributaria, giustifica, certo, i penetranti poteri di indagine dell'amministrazione finanziaria, ma non implica assolutamente, né consente che tale posizione si perpetui nella successiva fase giurisdizionale^[1]. Dallo scenario di partenza è stata esclusa la possibilità che, per i gradi di merito, la giustizia tributaria venisse incorporata all'interno della giurisdizione ordinaria, sic et simpliciter, perché, allo stato, le carenze strutturali, umane e materiali, non avrebbero consentito di adeguare la sua azione al principio di buon andamento evocato dall'art. 97 della Costituzione^[2].

C'è infine un obiettivo di fondo perseguito dal Legislatore che sembra importante sottolineare: la scelta di muoversi per raggiungere una omogeneità di base sulla qualità del sistema processuale, intervenendo sulle caratteristiche ordinamentali della giustizia tributaria, come, per esempio, il rafforzamento dei poteri del CPGT da un lato, e il regime della prova e delle presunzioni dall'altro; vengono mantenute, tuttavia, alcune specificità che derivano proprio dalla specialità della materia, pur guardando con maggiore nitore al giusto processo come approdo condiviso, ai cui principi può fare riferimento anche il processo tributario, fermo restando un corretto bilanciamento degli interessi coinvolti secondo il quadro delineato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 109 del 2007. Una dimensione che ha la necessità di caratterizzarsi come un modello “costituzionale” né debole né forte ma “riconoscibile”, anche in relazione al suo carattere documentale, pur con le innovazioni introdotte, e all'esigenza di rapidità ad esso collegata^[3]. E questo sotto tre diversi profili: per il carattere di terzietà ed imparzialità dei giudici che ne fanno parte, per le modalità di accesso dei suoi componenti, per la qualità della giurisdizione che deve esprimere^[4], anche se la Corte costituzio-



nale ha in più occasioni affermato l'assenza di un principio costituzionale di necessaria uniformità tra i vari modelli processuali e che tale diversificazione non contrasta con il criterio di ragionevolezza che deve ispirare le scelte legislative, in particolare per la spiccata specialità del processo tributario. Quello descritto è tuttavia uno scenario che, in una prospettiva anche ravvicinata, si ritiene non possa eludere il problema di creare canali di collegamento istituzionali tra i gradi di merito e tra questi e la Corte di cassazione. Una scelta quasi inevitabile, da gestire con la consapevolezza di evitare che le Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado divengano un corpo assolutamente separato rispetto al grado di legittimità. Al contrario occorre governare la lunga fase transitoria salvaguardando tutte le professionalità acquisite. Su questo terreno un ampio spazio può essere riservato al ruolo del CPGT ed alla capacità di trovare momenti istituzionali di confronto tra i giudici tributari di merito e quelli che ricoprono le funzioni di legittimità e con lo stesso CSM. La "dignità" del ruolo del giudice tributario si radica proprio nei fondamenti costituzionali della sua competenza. Allo stesso modo per la componente togata che per la componente laica. La Giustizia Tributaria può e deve rientrare a pieno titolo nella comune idea di giurisdizione. Il CPGT, come tutti gli altri organi di governo delle magistrature, ognuno con la propria specificità, deve comunque trovare la sua collocazione al centro delle istituzioni di garanzia.

Una situazione, come dire, "forzata" dalla qualità multilivello delle fonti e da un sistema da definire, ci sia consentito il riferimento all'idea di "interlegalità", in cui la base normativa non è più limitata al diritto interno, ma risulta ampliata alle fonti sovranazionali dell'Unione Europea.

Un fenomeno da intendere come coesistenza e interconnessione di diversi spazi giuridici che si trovano a regolare le condotte di medesimi soggetti. La pluralità delle "legalità" e la loro interferenza costituiscono un dato le cui conseguenze giuridiche richiedono una approfondita riflessione.

2. Il ruolo del CPGT e la struttura polimorfa dei gradi di giudizio della giurisdizione tributaria

La possibilità di armonizzare ulteriormente le relazioni istituzionali tra CSM e CPGT appare possibile utilizzando e valorizzando le opportunità comunque contenute nella Legge n. 130/2022. Con l'approvazione di questa legge molto è cambiato nella Giustizia Tributaria; e, conseguentemente, il suo Consiglio di Presidenza è chiamato a svolgere il ruolo e la funzione di un organo di autogoverno sempre più "consapevole" rispetto alla giurisdizione di riferimento.

Il tema della Giustizia Tributaria ha trovato ampio spazio nel dibattito che si è innestato a seguito della riforma poi approvata; dibattito trainato anche dalla presenza di un tema specifico quale quello degli interventi ordinamentali e organizzativi che hanno avuto come obiettivo proprio la Sezione tributaria presso la Corte di Cassazione^[5]. Una favorevole contingenza che ha consentito un ragionamento complessivo sulla Giustizia tributaria, caratterizzato dalla presenza di saperi diversi, esperienze contigue, ma differenziate, che hanno evidenziato gli elementi di specificità propri di questo settore della giurisdizione^[6]. Anche le elezioni per il rinnovo del CPGT tenutesi il 24 settembre 2023 hanno contribuito a innestare una efficace campagna di promozione della Giustizia Tributaria, partendo da una acquisita consapevolezza: la Giustizia Tributaria non è e non può essere considerata una giustizia di serie B. La valorizzazione della sua qualità è infatti fortemente ancorata al settore civile (solo per fare alcuni esempi si può fare riferimento alle connessioni relative al regime fiscale per le controversie collegate alla famiglia, al trust e al suo regime fiscale), e ai valori costituzionali cui essa fa riferimento (doveri di solidarietà (art. 2 Cost.); principio di uguaglianza (art. 3 Cost.); capacità contributiva e principio di progressività tributaria per tutti i cittadini (art. 53 Cost.); principio di legalità tributaria/centralità dell'interpretazione giudiziale della legge (artt. 23, 101 secondo comma, 111, primo e settimo comma, Cost.). Senza dimenticare i rapporti tra il diritto tributario generale e il diritto penale tributario. Le questioni tributarie penali sono strettamente connesse per materia e oggetto a quelle civili, impongono una conoscenza del settore che merita di essere delineata in chiave comune (si pensi ad es. alle frodi carosello ed ai temi concernenti le fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e l'elusione, con particolare attenzione alla localizzazione fittizia di società all'estero).

Tutto questo comporta l'esigenza di un confronto utile alla ricerca di soluzioni coerenti tra i diversi rami dell'ordinamento anche sotto il profilo istituzionale. Con la possibilità di avviare una razionalizzazione e una ridefinizione dei criteri di intervento degli stessi organi di Governo autonomo. Anche perché il compito di esercitare la giurisdizione si svolge in una situazione di complessità straordinaria, e occorrono valutazioni approfondite, amministrazione delle risorse attenta, utilizzazione del principio di leale collaborazione tra istituzioni puntuale e sinergico.

È oggi necessario rimettere al centro delle proposte, anche di quelle organizzative, la qualità della giurisdizione sollecitata da un continuo aggiornamento, anche in forza dei cambiamenti normativi in atto e della necessità di smaltimento dell'arretrato,

che permane, pur se in misura molto differenziata, tra i vari settori e tra i vari gradi di giudizio. È ormai ampiamente condivisa la consapevolezza che la qualità della giurisdizione dipende dalla qualità dell'organizzazione; anche perché l'organizzazione è un mezzo finalizzato alla nomofilachia.

Quando si parla di organizzazione si parla poi di coperture di organico, certo, di incremento di personale anche, ma soprattutto c'è un'idea, un progetto come l'"Ufficio per il processo", collegato al Piano Nazionale di Rinascita e Resilienza, dove l'obiettivo finale è curato da uno staff di assistenti del giudice con mansioni adeguate al processo telematico; con assistenti giuridici formati nella materia, richiesti dalla specializzazione della sezione. E la formazione dei tirocinanti potrebbe ricevere anche una qualità aggiuntiva rispetto all'offerta formativa. Un'idea che ha avuto una eccellente riuscita in Corte di cassazione, e dovrebbe trovare ulteriore spazio in particolare nello smaltimento dell'arretrato della Sezione tributaria. Non va poi trascurata la necessità di adattare il processo alle nuove modalità di tipo funzionale comunicativo imposte dalla tecnologia informatica.

Il tema della Giustizia Tributaria non può dunque avere un carattere autoreferenziale, ma deve mantenere l'ancoraggio con la funzione costituzionale ed istituzionale della Corte di Cassazione, che coinvolge il ruolo della Sezione Tributaria all'interno della stessa Corte. La Sezione tributaria negli ultimi anni ha assunto un compito importante all'interno della Corte, avendo la duplice -paritaria- funzione di salvaguardare gli interessi finanziari pubblici e le garanzie dei diritti del contribuente. Il suo funzionamento dunque non può scontare un ideale debole, come è già stato scritto. Scongiurata l'idea "stravagante" di sottrarre alla Corte di cassazione la materia fiscale, gli interventi del Legislatore, anche se non sempre in maniera adeguata e puntuale, hanno comunque cercato di recuperare razionalità ed efficienza all'interno del sistema.

Mantenere, accrescere e valorizzare l'importanza dell'apporto che può derivare alla Corte di cassazione dal confronto con il Ministero della Giustizia, l'Accademia, il MEF, il CNF, il CPGT, i giudici tributari di merito è dunque essenziale.

Il confronto con i saperi esterni può essere valorizzato dall'attività di formazione decentrata e dall'attività di formazione centralizzata della SSM, e con la corrispondente attività di formazione promossa dal CPGT, ma anche con l'inserimento, ad esempio, di meriti insigni specializzati in Diritto tributario tra le nomine che il C.S.M. potrà effettuare nei prossimi mesi. A ciò deve aggiungersi il ruolo sempre più essenziale del processo telematico e del collegamento con la giurisprudenza dei giudici di merito tributari e la loro banca dati, in modo da valorizzare

l'integrazione dei vari motori di ricerca. Il Consiglio di Stato ha fornito, con una recentissima sentenza, una lettura efficace del senso di ruolo della Sezione Tributaria in Corte di Cassazione e dei magistrati che la compongono, spesso in servizio anche presso le Corti di Giustizia Tributaria in qualità di giudici di merito. Una realtà che necessita di una analisi approfondita rispetto al valore aggiunto in punto di qualità del prodotto giurisprudenziale, che trasfonde all'interno dei gradi di merito, la lettura più aggiornata degli *arrêts* più recenti della giurisprudenza tributaria con conseguente valorizzazione del ruolo nomofilattico della Corte di Cassazione anche in questo settore^[7].

3. Problemi ancora aperti e prospettive di possibili soluzioni

In questo quadro, in base al precedente giurisprudenziale ricordato e alle previsioni legislative contenute nella legge n. 130/2022, occorre tenere conto della struttura polimorfa dei gradi di giudizio in cui si sviluppa la giurisdizione tributaria tra merito e legittimità. Per realizzare una sintesi omogenea tra i contenuti delle categorie della giurisdizione appare necessario incrementare i rapporti tra la giurisdizione di merito, e quella di legittimità in considerazione del collegamento funzionale tra il giudizio di appello, soprattutto, e quello di legittimità. La prospettiva è quella di operare nel contesto dei principi costituzionali che presiedono le attività delle giurisdizioni, e, nella specie, di quella che regola il rapporto tra magistratura ordinaria e magistratura tributaria, dando ormai per acquisito, anche se in una prospettiva di medio periodo, il dato della perdita della qualità dell'onorarietà da parte di quest'ultima magistratura^[8].

Lo sforzo cui è chiamato il Consiglio di Presidenza appare rilevante, in quanto fa riferimento ad una attività impegnativa proprio perché rapportata alla realizzazione della riforma^[9]. A tal fine sarà necessario per il Consiglio curare costanti interlocuzioni con il MEF, anche perché, a seguito dell'applicazione della legge n. 130 del 2022, saranno necessarie integrazioni normative, nelle ipotesi in cui l'intervento riformatore abbia ampliato e/o specificato in modo chiaro i compiti del CPGT o lo svolgimento di peculiari attività, oltre la integrazione delle competenze già previste a seguito delle ricadute collegate alle modifiche della disciplina preesistente; dovranno essere poi considerate le ricadute indirette sulla disciplina già in vigore, con la conseguente necessità di operare un *drafting* normativo rispetto alle modifiche o alle novità che hanno inciso sul contenuto delle delibere e dei regolamenti esistenti. Inoltre, per assicurare che gli atti di sua competenza siano idonei a rispondere alle esigenze dei magistrati e dei

giudici tributari nella piena osservanza delle prerogative istituzionali dello stesso Consiglio sarà molto importante che il CPGT continui e incrementi l'attività di interlocuzione con gli altri organi di autogoverno; una interlocuzione da mantenere, come è stato già accennato, in via prioritaria con il CSM, anche perché è un dato di fatto incontestabile che tra gli attuali circa 2400 magistrati i quali svolgono la funzione onoraria di Giudice tributario, almeno la metà appartengono ai ruoli della magistratura ordinaria. E' un elemento che in questa fase transitoria di attuazione della riforma non può essere trascurato, ed anzi deve essere valutato positivamente nella prospettiva della qualità della giurisdizione espressa e della necessaria interconnessione di saperi tra i giudici di merito (tributari) e i componenti della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione. In questa fase, prima della presa di possesso dell'Ufficio da parte dei 576 giudici tributari previsti dalla riforma, occorre valorizzare la possibilità che tra i giudici di merito tributari siano presenti consiglieri della Corte di cassazione in servizio presso la Sezione tributaria della Corte. Senza sminuire il fondamentale parallelo contributo fornito dai magistrati provenienti dalla Magistratura amministrativa, dalla Corte dei Conti, dalla Giustizia militare, dall'Accademia e dall'insegnamento, e dai ruoli professionali specializzati, fondamentale per la presenza di un sapere diffuso rispetto alla qualità delle competenze necessarie ad affrontare una materia così complessa e variegata come quella tributaria. Il Consiglio di Presidenza, in qualità di organo di governo autonomo della Giustizia tributaria, potrà assumere, anche a seguito dell'entrata in vigore della riforma n. 130/2022, un ruolo fondamentale a presidio dell'autonomia e della indipendenza della magistratura tributaria; in questo senso appaiono necessari, per il pieno raggiungimento di tali obiettivi la formazione di un ruolo autonomo del personale e quello di un generale rafforzamento della struttura servente. Una esigenza particolarmente avvertita tra i componenti dei ruoli della giustizia tributaria in considerazione dell'improprio rapporto di riferimento che permane tra la stessa magistratura e il Ministero dell'economia e delle finanze^[10]. La riforma attribuisce infatti al Consiglio di Presidenza numerosi compiti, ma riconosce comunque al Ministero dell'economia e delle finanze nella fase attuativa un ruolo centrale. Tuttavia, anche al CPGT può essere riconosciuto un ruolo di vertice organizzativo della magistratura tributaria, titolare, quindi, di funzioni di governo dell'istituzione, cioè preposto a funzioni di direzione, di organizzazione, di coordinamento e di controllo. L'amministrazione della giurisdizione può influenzare la libertà di determinazione dei magistrati. Per questo anche per il CPGT, all'interno delle sue formali com-

petenze, può essere riconosciuta la qualità di organo, espressione e realizzazione della autonomia dei magistrati tributari, sempre nella prospettiva di una indipendenza al "servizio" della collettività dei cittadini e dello Stato. E tra i suoi obiettivi naturali non può non esserci la correttezza e la trasparenza dell'istituzione.

Anche al CPGT è affidata la cura di un unico interesse generale e, proprio per questo a rappresentarlo non può che essere una pluralità di punti di vista in ordine a tale interesse e ai modi migliori per perseguirlo. Una scelta che presenta "buoni anticorpi" per contrastare interessi legati a logiche settoriali, a localismi, a logiche di esclusiva autoreferenzialità, rispetto alla necessità di un buon governo della magistratura (tributaria), sia per i laici che per i togati, cioè, in sostanza, coerente con l'interesse di un servizio giustizia efficace ed efficiente per i cittadini. Un obiettivo che, se raggiunto, sarebbe un grande segnale di credibilità anche a favore della magistratura ordinaria vista la connessione funzionale tra le Corti di giustizia di merito e la Giurisdizione di legittimità nella figura della sezione Tributaria e l'impegno di molti magistrati ordinari nelle Corti di giustizia tributarie.

4. Uno scadenziario urgente per la "Cronoriforma della giustizia tributaria"^[11]

Sembra necessario, nell'affrontare le vaste e numerose problematiche collegate all'attuazione della riforma, suddividere, almeno per grandi linee, gli interventi funzionali ad un immediato supporto della continuità operativa della giurisdizione tributaria, rispetto agli interventi, anche strutturali del nuovo assetto complessivo collegato alla configurazione di una "Quinta Magistratura". In questo senso appare evidente la necessità di adottare misure finalizzate a mantenere un organico adeguato di magistrati tributari, per fare fronte alle potenziali, ma concretamente incombenti, criticità operative derivanti dalla intervenuta riduzione, a regime, dell'età massima per la permanenza in servizio dei giudici tributari, ridotta da 75 a 70 anni. A tal fine, non appare sufficiente, nonostante le due proroghe varate dal Legislatore, che hanno di fatto allungato di due anni il termine di uscita degli attuali magistrati tributari, il meccanismo di uscita del *décalage* annuale progressivo, rispetto ad una lunga fase transitoria, almeno fino al 31 dicembre 2028, che si trova a scontare il sostanziale fallimento della previsione del transito dalle altre magistrature di cento giudici nella magistratura tributaria, visto che l'esito finale dell'interpello disposto dal CPGT non è riuscito a coprire neppure un quinto dei cento posti riservati^[12]. Nello stesso tempo saranno maturati i tempi di uscita dei magistrati che compiranno settantacinque anni nel 2024^[13] e





matureranno i tempi di uscita dei giudici tributari che hanno compiuto settantaquattro anni nel 2024^[14]. A ciò deve aggiungersi che i concorsi programmati con il d.l. n. 75/2023, art. 18, convertito con la legge n. 112/2023 con cui sono stati ritirati i tempi, le quantità ed i modi dei concorsi per l'assunzione dei nuovi magistrati tributari sono previsti nel 2024, nel 2026 e nel 2029. Per garantire la piena applicazione dei principi di autogoverno, di indipendente esercizio della giurisdizione e di rafforzamento dell'efficacia e dell'autorevolezza della giurisdizione tributaria è necessario dunque governare la lunga fase transitoria con lungimiranza utilizzando in modo pieno, concreto, e con ampio respiro istituzionale il principio di leale collaborazione, in particolare con il CSM, il Consiglio direttivo della Giustizia amministrativa, della Corte dei conti e della Magistratura militare, dai cui ruoli provengono circa la metà degli attuali giudici tributari. In questa situazione non appare priva di senso adottare la soluzione più semplice ed efficace, un ritorno "tout court" al termine fisso per il congedo per tutti gli attuali magistrati tributari in servizio individuato nel compimento del settantacinquesimo anno di età, almeno fino alla data di svolgimento dell'ultimo concorso programmato. Una uscita progressivamente cadenzata in linea con la immissione nei ruoli della giustizia tributaria dei magistrati tributari vincitori dei concorsi già previsti e calendarizzati.

5. Il dialogo tra i vari organi di autogoverno e in particolare del CPGT con il CSM

In questo sistema di interconnessioni ordinamentali ed istituzionali appare opportuno, cercare di inquadrare correttamente, anche alla luce della riforma n.130/2022, i rapporti tra gli organi di autogoverno delle varie magistrature, evitando slabbrature istituzionali incoerenti con il più volte richiamato principio di leale collaborazione, a partire dal rapporto della regolamentazione degli incarichi extragiudiziari per i magistrati ordinari e l'esercizio delle funzioni di giudice tributario^[15]. Risulterà fondamentale che il CPGT continui e incrementi l'attività di interlocuzione con gli altri organi di autogoverno, in primis con il CSM, anche per una eventuale ricalibratura della circolare adottata da tale organo in data 13 aprile 2022, con cui ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina in tema di "incarichi extragiudiziari ed esercizio delle funzioni di giudice tributario", con specifico riferimento all'attività svolta dai giudici ordinari, e con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto a una serie articolata di attività idonee a incidere sull'attività dei magistrati tributari.

Con l'entrata in vigore del D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 545 sul contenzioso tributario è stata eliminata la necessaria autorizzazione da parte del C.S.M. per

lo svolgimento dell'attività di giudice tributario per i magistrati ordinari. La circostanza non ha trovato un definitivo punto di caduta rispetto alla qualità del controllo esercitabile dal CSM. Peraltro, allo stato attuale, il dato oggettivo da cui partire è quello della sicura compatibilità, almeno fino alla integrale copertura dei posti in organico con le procedure concorsuali già previste, delle funzioni di magistrato ordinario e tributario, proprio perché riconosciuta espressamente dalla legge; più complicata è l'individuazione della ragionevole perimetrazione del controllo esercitato dal Consiglio Superiore della Magistratura che si è confrontato con le perplessità che, in maniera ricorrente, si sono espresse in modo preoccupato in ordine al rischio di una integrale eliminazione del controllo suddetto^[16]. A partire dalla Circolare in materia di incarichi extragiudiziari. (Circolare n. P. 22581 del 9 dicembre 2015 - Delibera del 2 dicembre 2015 e succ. mod. al 12 aprile 2017), il controllo è stato demandato al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria prevedendo solo la segnalazione al C.S.M. di eventuali ricadute negative nel livello di professionalità dei magistrati derivanti dall'impegno nelle Commissioni Tributarie^[17]. In questo caso, dunque, il controllo previsto veniva fatto solo in negativo in quanto l'articolo prevedeva espressamente che il nuovo art. 2.2. della circolare aveva lo scopo di rendere effettiva una forma di controllo successivo in luogo di quella del controllo generalizzato biennale prevista nel testo previgente della circolare, che era una forma di verifica sostanzialmente rimasta inattuata^[18]. Il tema è rimasto ancora all'attenzione del CSM in quanto, all'interno dell'organo di autogoverno della magistratura ordinaria, è stata più volte sollevata l'obiezione che nel sostituire, invece che affiancare, la previgente disposizione (che, tra l'altro, consentiva, nell'ambito della valutazione, di acquisire le statistiche comparate e i rapporti del Dirigente dell'Ufficio), la nuova disciplina avrebbe di fatto travisato le intenzioni dello stesso Consiglio, avendone depotenziato il controllo successivo. Con la delibera dell'8 aprile 2022 il CSM ha introdotto alcune nuove disposizioni tese soprattutto a verificare la compatibilità di un nuovo incarico extragiudiziario, oltre quello già ricoperto in qualità di giudice tributario, in rapporto anche all'effettivo carico di lavoro gravante sul magistrato richiedente; una scelta tesa ad evitare il conferimento di un numero di incarichi tale da determinare problemi per il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria ordinaria e, di riflesso, la creazione di un pregiudizio per la credibilità dell'ordine giudiziario. Una scelta che oggi è chiamata a confrontarsi con le nuove competenze e con gli strumenti che la riforma n. 130/2022 ha dotato il CPGT, rafforzandone sicuramente la sua caratura ordinamentale^[19], con riferimento all'esercizio del

potere disciplinare, alla creazione di un Ufficio ispettivo, alla realizzazione di un sistema di informatizzazione per i giudici tributari per lo studio dei fascicoli e di strumenti telematici anche per lo svolgimento delle udienze “da remoto”. Una considerazione più approfondita su quest’ultimo punto non può non fare riferimento alla qualità degli strumenti telematici e alle modalità di svolgimento delle udienze tributarie nei gradi di merito, che, pur ancora con episodiche difficoltà, consentono un ampio uso delle modalità telematiche, sia per lo studio dei fascicoli che per la celebrazione delle udienze, in un equo contemperamento con la possibilità di celebrare l’udienza in presenza, su richiesta dalla parte interessata. Strumenti operativi che consentono ai magistrati tributari di ridurre, in genere, i tempi di studio dei fascicoli e di celebrazione delle udienze. Con riferimento agli strumenti di controllo successivi in ordine alle modalità di svolgimento della funzione di giudice tributario, l’attuale normativa sconta la circostanza che la riforma n. 130/2022 non ha privilegiato scelte che rendessero bilanciati il ruolo e i poteri del CPGT, con una conseguente parificazione delle sue garanzie ordinamentali, rispetto alla Direzione della Giustizia Tributaria, che sovrintende l’operato delle Corti ed è inquadrata nel Dipartimento delle Finanze, facente parte del Ministero dell’economia e delle finanze^[20]; tuttavia può essere valutata positivamente l’introduzione, con la Legge n. 130/2022, nel corpo del d.lgs. n. 545 del 1992, con il n. 2 della lettera q) del comma 1 dell’art. 1, dei due nuovi commi 2-bis e 2-ter di cui all’art. 24 della legge n. 130/2022. Con il comma 2-bis, al fine di garantire l’esercizio efficiente ed efficace dell’attività di vigilanza sulle modalità di svolgimento della funzione giurisdizionale delle Corti di giustizia tributaria, presso il Consiglio di Presidenza è stato istituito, con carattere di autonomia e indipendenza, l’Ufficio ispettivo, il quale può svolgere, con il supporto della Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze, attività presso le Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, per svolgere le verifiche di sua competenza. Una specifica attività svolta da un Ufficio, dove la presenza dei magistrati è prevista, come nell’istituzione di provenienza, in funzione di garanzia e per soddisfare esigenze di buon andamento, imparzialità, onestà, professionalità. L’attuale CPGT è stato pertanto dotato di uno strumento istituzionale, oggi con una struttura collegiale, che ha le potenzialità per garantire un intervento tempestivo e approfondito, nei casi in cui emergano criticità, anche di carattere disciplinare, nello svolgimento della funzione giurisdizionale da parte dei magistrati tributari; soluzione questa in linea, dunque, con lo spirito della riforma operata con la Legge n. 130/2022; attraverso il rafforzamento dell’autonomia contabile e disciplina-

re-ispettiva del CPGT può essere reso, infatti, più efficace, anche per via indiretta, il tasso di tutela dell’indipendenza dei giudici tributari^[21]. A tal fine il comma 2-ter prevede che i componenti dell’Ufficio ispettivo siano esonerati dall’esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le Corti di Giustizia Tributaria^[22]. Un intervento complessivo che, se ben coordinato tra i due vertici istituzionali, potrebbe abbassare il livello di attenzione del controllo operato dal CSM sulle ricadute dello svolgimento dell’attività di giudice tributario da parte dei magistrati ordinari.

Altro settore dove il principio di leale collaborazione tra i diversi organi istituzionali appare fondamentale è quello della formazione. La formazione, che pure è stata proposta con una certa continuità nell’ultimo quadriennio dal CPGT, rappresenta un profilo ulteriore per la valorizzazione della figura del giudice tributario e della sua specializzazione. I costi della specializzazione non si possono evitare: nella formazione, nelle strutture, nell’aggiornamento dei giudici; soprattutto nel consentire loro di dedicarsi a una sempre più impegnativa “specializzazione formativa”, che richiede - a fianco delle tradizionali conoscenze giuridiche - conoscenze in materia di economia, di commercio e prassi internazionali, di linguaggi e ordinamenti diversi dai nostri. Anche alla luce del Processo tributario telematico, con la concreta speranza, che lo stesso sia operativo completamente anche in Corte di cassazione. A livello di status, si sono poste le basi per la presenza a regime di magistrati tributari professionali, secondo un procedimento da completare in un arco temporale che ha bisogno sicuramente di uno spazio non piccolo.

Al di là dello svolgimento dei concorsi sembra prioritario, anche in questa fase transitoria non breve, lavorare per assicurare ai magistrati non togati quel pacchetto di tutele (in materia previdenziale, di maternità, di ferie retribuite) che le istituzioni europee considerano irrinunciabile. Una proposta “realistica”, su cui ragionare, che mi sembra meriti una peculiare attenzione, nel rispetto del profilo della “dignità professionale” dei componenti della “Quinta magistratura”.

^[1] V. Corte cost., sent. n. 109 del 2007.

^[2] È opportuno sottolineare che, al momento, le Corti tributarie risultano composte da circa 2.400 giudici, di cui quasi la metà togati e dunque già incardinati in altre magistrature; degli altri giudici non togati di diversa estrazione, oltre 500 risultano iscritti ad albi professionali.

^[3] V. sent. Corte cost. n. 141/98.

^[4] A tal fine è opportuno ricordare che con Ordinanza n. 227/2016 la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale dell’impianto in vigore prima dell’approvazione della riforma. Le questioni di legittimità costituzionale sui D.lgs. nn. 545 e 546/92, sollevate dalla



CTP di Reggio Emilia sulla possibilità che l'ordinamento e l'organizzazione della giustizia tributaria non fossero compatibili con la garanzia di indipendenza del giudice sono state ritenute inammissibili dalla Corte costituzionale, perché erano stati richiesti plurimi interventi creativi, caratterizzati da un grado di manipolatività tanto elevato da investire, non singole disposizioni o il congiunto operare di alcune di esse, ma un intero sistema di norme, e, in generale, il sistema organizzativo delle risorse umane e materiali della giustizia tributaria, «interventi in linea di principio estranei alla giustizia costituzionale, poiché eccedono i poteri di intervento della Corte, implicando scelte affidate alla discrezionalità del legislatore» Ma questa ordinanza, al di là della dichiarazione di inammissibilità, ha comunque inteso proporre al legislatore un intervento sul sistema della giustizia tributaria. Intervento che si è poi concretizzato con l'approvazione della legge n. 130/2022.

^[5] La sezione tributaria della Corte di Cassazione deve giudicare le impugnazioni delle sentenze delle Corti d'Appello Tributarie; ha trovato una sua configurazione specifica attraverso la sua previsione per legge. L'art. 3 della legge n. 130 del 2022 - rubricato: "Misure per la definizione del contenzioso tributario pendente presso la Corte di cassazione" - così dispone: «Presso la Corte di cassazione è istituita una sezione civile incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia tributaria. 2. Il primo presidente adotta provvedimenti organizzativi adeguati al fine di stabilizzare gli orientamenti di legittimità e di agevolare la rapida definizione dei procedimenti pendenti presso la Corte di cassazione in materia tributaria, favorendo l'acquisizione di una specifica competenza da parte dei magistrati assegnati alla sezione civile di cui al comma 1.».

^[6] V. E. Manzoni, *La Cassazione civile tributaria alla sfida del PNRR, in sintesi ed in prospettiva*, in *Giustizia Insieme*, 24 novembre 2022. La disposizione in parola, nella parte in cui ha riguardo al potere organizzativo del Primo Presidente, sottintende, in realtà, «[...] evidenti responsabilità al riguardo del Consiglio direttivo della Corte ed anche di più del Consiglio Superiore della Magistratura». Quest'ultimo, in particolare, sarebbe tenuto «a dare attuazione alla disposizione legislativa primaria con la normazione secondaria, sia tabellare che concorsuale, trovando i modi più appropriati per implementare l'influsso delle risorse, anche specialistiche, alla Cassazione, giacché, altrimenti, le attribuzioni presidenziali ne risulterebbero fortemente limitate e sostanzialmente la scelta riformatrice verrebbe vanificata».

^[7] Coerentemente, valorizzando questo profilo, Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 11073/2023, in accoglimento dell'appello proposto dall'appellante ha riformato la sentenza del Tar Lazio che aveva confermato la legittimità del bando di concorso in base al quale per l'assegnazione delle funzioni di Presidente della Corte di Giustizia Tributaria o di Vicepresidente della stessa, di primo o di secondo grado, potevano pretermettersi le valutazioni inerenti al pregresso esercizio delle funzioni svolte in qualità di consigliere presso la Sezione tributaria della Corte di Cassazione da parte del ricorrente; era stata così ritenuta infondata la censura sul punto sollevata dall'interessato; in appello il ricorso è stato invece accolto

essendo stata ritenuta illogica la omessa valutazione del periodo temporale trascorso presso la Corte di Cassazione, nella sezione tributaria, la cui necessaria valorizzazione derivava proprio dalla natura di vertice dell'organo di provenienza, che esprime una giurisprudenza con natura nomofilattica idonea a produrre ricadute a pioggia sugli esiti decisori dell'attività giurisdizionale posta in essere dai giudici tributari, in particolare di merito; con la conseguente necessità di valorizzare tale esperienza di esercizio della giurisdizione nel conferimento degli incarichi direttivi.

^[8] Con riferimento ai tempi di attuazione della riforma deve essere valutata positivamente la misura adottata con il d.l. n. 75/2023, art. 18, convertito con la legge n. 112/2023 con cui sono stati ritirati i tempi, le quantità ed i modi dei concorsi per l'assunzione dei nuovi magistrati tributari (Art. 18 Misure in materia di giustizia tributaria 1. All'articolo 1, comma 10, della legge 31 agosto 2022, n. 130, le parole da «e 68 unità» a «del presente articolo.» sono sostituite dalle seguenti: «. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' altresì autorizzato ad assumere, con le procedure di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le seguenti ulteriori unità di magistrati tributari: nell'anno 2024, le unità di magistrati non assunte ai sensi del precedente periodo, aumentate di 68 unità; nell'anno 2026, 204 unità; nell'anno 2029, 204 unità.».

^[9] v. G. Melis, *Relazione tenuta al Convegno su "Le riforme del processo in Cassazione"*, Parte I. La riforma della giustizia tributaria e la Corte di Cassazione, Corte di Cassazione, 16 dicembre 2022. In particolare a carico del Consiglio sono state previste le seguenti attività: - svolgere alcuni adempimenti legati al nuovo concorso per l'assunzione di magistrati tributari con decorrenza già dal 2023; - definire i criteri e le modalità per garantire con cadenza periodica, la formazione continua e l'aggiornamento professionale dei giudici e dei magistrati tributari (art. 1, comma 1, lett. g); - attivare e disciplinare il nuovo ufficio ispettivo nominandone i componenti (art. 1, comma 1, lett. q); - attivare e disciplinare il nuovo ufficio del massimario nazionale, nominandone i componenti (art. 1, comma 1, lett. r); - adeguare la disciplina esistente alle nuove regole e alla tempistica per l'assegnazione dei giudici e dei magistrati tributari nello stesso o in diverso incarico, anche con riferimento alla attività di vigilanza del Consiglio e al giudizio di demerito che dovrà esprimere nei confronti dei giudici e dei magistrati tributari nel caso in cui ricorrano le condizioni descritte all'art. 1, comma 1, lett. p), n. 5); - concludere l'iter connesso al transito dei magistrati ordinari e delle altre giurisdizioni nella giurisdizione tributaria; - con una previsione molto criticata dai primi commentatori e dalle associazioni rappresentative dei giudici tributari, il legislatore ha previsto (art. 1, comma 12) che, entro il 31 gennaio 2023, il Consiglio è tenuto individuare le sedi delle Corti di giustizia tributaria nelle quali non è possibile assicurare l'esercizio della funzione giurisdizionale in applicazione dell'art. 11, comma 2, d.lgs. n. 545 del 1992, al fine di assegnare d'ufficio alle predette sedi, in applicazione non esclusiva, giudici tributari appartenenti al ruolo unico di cui all'art. 4, comma 39-bis, l. n. 183 del 2011; - adottare, come fatto, un nuovo regolamento elettorale; - prevedere una maggioranza



di indennità per il personale (art. 1, comma 15, l. n. 130 del 2022, ai sensi del quale, il Consiglio, nell'ambito della propria autonomia contabile e a carico del proprio bilancio, individua le misure e i criteri di attribuzione della maggiorazione dell'indennità di amministrazione e della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero assegnato, avuto riguardo alla natura e alla tipologia delle attività svolte).

^[10] v. R. Tuccillo, Atti del Convegno presso l'Università Bocconi di Milano, 27 giugno 2023, L'organizzazione del CPGT: L'Ufficio ispettivo; il Massimario nazionale. Nel caso della giustizia tributaria la Direzione della giustizia tributaria, organo che sovrintende l'operato delle Corti, è inquadrata nel Dipartimento delle Finanze, rientrante nel Ministero dell'economia e delle finanze. Ciò al pari della Direzione Agenzie ed Enti della Fiscalità, la quale in sintesi coordina e monitora l'attività dell'Agenzia delle Entrate. Si tratta di una commistione di competenze che coinvolge la funzione giurisdizionale, le azioni del potere esecutivo, l'organo di autogoverno, nonché, nella sostanza, una delle parti del processo tributario, amministrazione da cui promanano gran parte degli atti impugnati. La riforma in questione non è andata nella auspicata direzione di superare il citato problema ordinamentale, anzi la riforma del 2022 e i successivi interventi legislativi (art. 20, commi da 2 bis a 2 sexies d.l. n. 44 del 2023, convertito con modificazioni in l. n. 74 del 2023) hanno determinato un consistente rafforzamento delle strutture del Ministero che si occupano della giustizia tributaria.

^[11] V. L. Tenaglia, L'organizzazione della Giustizia tributaria, intervento tenuto al Convegno organizzato dall'Università Bocconi il 27.06.2023 dal titolo L'autogoverno della magistratura tributaria alla prova della riforma.

^[12] Con delibera del CPGT n. 1559/2022 è stato indetto un bando di interpello per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-bis del D.lgs. 31.12.1992, n. 545, come introdotto dal comma 1 dell'articolo 1 della Legge n. 130 del 31.08.2022, riservato ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, che non abbiano compiuto 60 anni alla data di scadenza dei termini per la partecipazione, non in quiescenza, presenti al 16.09.2022, nel ruolo unico di cui all'articolo 4, co. 39-bis, della Legge 12.11.2011, n. 183, e collocati nello stesso ruolo da almeno 5 anni precedenti tale data. All'interpello hanno risposto positivamente 23 magistrati.

^[13] A ciò deve aggiungersi il numero di magistrati che cesseranno dall'incarico in modo fisiologico per il compimento dei settantacinque anni durante il 2024.

^[14] Con il decreto-legge c.d. Milleproroghe, art. 3, comma 4, approvato dal CDM in data 28 dicembre 2023 i giudici tributari che hanno settantaquattro anni entro il 31 dicembre 2024, cessano dall'incarico il 1° gennaio 2025.

^[15] L'art. 23 della Circolare n. 15207 prot. in data 16 dicembre 1987 assoggettava ad autorizzazione l'esercizio delle funzioni di giudice tributario; tale necessità è venuta meno, con decorrenza 1° aprile 1996, con la modifica della stessa Circolare ad opera della Delibera del 14 marzo 1996, avendo il Consiglio dato seguito alla richiesta, proveniente dal Ministro delle Finanze, di agevolare l'attuazione del D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 545 sul contenzioso tributario. Da allora, salvo alcune variazioni di dettaglio, la

disciplina è rimasta sostanzialmente immutata.

^[16] Con la delibera del 1996 si era previsto un monitoraggio da parte dei Consigli giudiziari e la comunicazione, ad opera del Ministro delle Finanze, degli elenchi dei magistrati operanti quali giudici tributari, aggiornati con cadenza semestrale; adempimento, quest'ultimo, veniva reiterato dall'art. 1.3. della Nuova circolare in materia di incarichi extragiudiziari. (Circolare n. P. n. 19942 del 3 agosto 2011 – Delibera del 27 luglio 2011 e succ. mod. al 23 luglio 2014).

^[17] La Circolare in materia di incarichi extragiudiziari (Circolare n. 22581/2015 del 9 dicembre 2015 – Deliberazione del 2 dicembre 2015, così come modificata con delibera del 12 aprile 2017), pur ribadendo che l'esercizio delle funzioni giudiziarie presso gli organi di giustizia tributaria continua a non avere bisogno in generale alcuna forma di autorizzabilità (art. 2.1), segnala che la modifica introdotta con il nuovo art. 2.2. «ha lo scopo di rendere effettiva una forma di controllo successivo in luogo di quella del controllo generalizzato biennale, prevista nel testo previgente della circolare, che era una forma di verifica sostanzialmente rimasta inattuata (articolo 2.2.)». Tale articolo prevedeva un controllo solo in negativo, disponendo che «[i] dirigenti degli uffici giudiziari segnalano al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo della Corte di Cassazione eventuali ricadute negative sul livello di professionalità dei magistrati derivanti dall'impegno nelle Commissioni Tributarie».

^[18] La nuova disciplina disponeva che «[i] dirigenti degli uffici giudiziari segnalano al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo della Corte di Cassazione eventuali ricadute negative sul livello di professionalità dei magistrati derivanti dall'impegno nelle Commissioni Tributarie».

^[19] V. A. Lanzi, Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria nel contesto istituzionale, intervento tenuto al Convegno organizzato dall'Università Bocconi il 27.06.2023 dal titolo L'autogoverno della magistratura tributaria alla prova della riforma. L'articolo 16 D.lgs. 545/1992 prevede che il procedimento disciplinare sia promosso anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri; come, secondo l'articolo 24, fra le attribuzioni del Consiglio vi sia quella di costante interlocuzione col MEF; come, ex art. 29, il Consiglio sia coinvolto nelle attività di "Alta sorveglianza" del Presidente del Consiglio dei Ministri; come, solo con provvedimento del Presidente della Repubblica, il Consiglio di Presidenza possa essere sciolto (art. 28).

^[20] V. R. Tuccillo, Atti del Convegno presso l'Università Bocconi di Milano, 27 giugno 2023, cit. La riforma del 2022 e i successivi interventi legislativi (art. 20, commi da 2 bis a 2 sexies d.l. n. 44 del 2023, convertito con modificazioni in l. n. 74 del 2023) hanno determinato un consistente rafforzamento delle strutture del Ministero che si occupano della giustizia tributaria. Nel caso della giustizia tributaria la Direzione della giustizia tributaria, organo che sovrintende l'operato delle Corti, è inquadrata nel Dipartimento delle Finanze, rientrante nel Ministero dell'economia e delle finanze. Ciò al pari della Direzione Agenzie ed Enti della Fiscalità, la quale in sintesi coordina e monitora l'attività dell'Agenzia delle Entrate. Si tratta di una commistione di competenze che coinvolge la funzione giurisdizionale, le azioni del potere esecuti-

vo, l'organo di autogoverno, nonché, nella sostanza, una delle parti del processo tributario, amministrazione da cui promanano gran parte degli atti impugnati.

^[21] E' stata segnalata da più parti che l'interlocuzione tra il CPGT e il MEF dovrà essere costante in particolare per la riscrittura della geografia delle Corti giudiziarie di primo e secondo grado; per l'esecuzione degli adempimenti correlati alla pubblicazione del bando di concorso per giudici tributari; per lo svolgimento dell'attività del Massimario nazionale e la gestione della Banca dati, da parte del Ministero (nuovo art. 24, commi 3 e 4, d.lgs. n. 545 del 1992), in considerazione appunto anche della realizzazione della banca dati degli uffici di merito; per l'attivazione delle procedure di interlocuzione necessitata tra i due nuove uffici dirigenziali di livello non generale in materia di status giuridico ed economico dei magistrati tributari e di organizzazione e gestione delle procedure concorsuali, da un lato e il nuovo Dipartimento e le strutture del Consiglio (v. G. Melis, relazione tenuta al Convegno su Le riforme del processo in Cassazione, Parte I. La riforma della giustizia tributaria e la Corte di Cassazione, Corte di Cassazione, 16 dicembre 2022).

^[22] Il Consiglio, con la delibera n. 440/2023, ha approvato il regolamento per l'istituzione dell'ufficio ispettivo, con il compito di svolgere, presso le Corti di giustizia tributaria

di primo e secondo grado, una attività funzionale alle verifiche dell'operato dei soggetti appartenenti alla giustizia tributaria, attraverso un'attività di accertamento su situazioni e comportamenti oggetto di segnalazione o rilevati in via autonoma, nonché della regolarità delle condotte tenute nell'adempimento dei doveri d'ufficio. Gli esiti delle attività di vigilanza potranno essere utilizzati sia in relazione ad un eventuale giudizio disciplinare, ma anche in relazione al giudizio di demerito che il Consiglio di presidenza esprime in caso di sanzione disciplinare ovvero nel caso in cui il rapporto annuo tra il numero dei provvedimenti depositati oltre il termine di trenta giorni, a decorrere dalla data di deliberazione, e il totale dei provvedimenti depositati dal singolo candidato sia pari o superiore al 60 per cento (nuovo art. 11 d.lgs. n. 545 del 1992), ovvero, nell'ipotesi di un giudizio di demerito sulle progressioni di carriera e sulle altre questioni valutabili a tal fine, inerenti alla vita professionale del giudice o del magistrato tributario, come la procedura di interpellato di cui all'art. 1, comma 6 e la destinazione allo stesso o a diverso incarico per trasferimento dei componenti delle corti di Giustizia Tributaria.

Autore Giovanni Diotallevi Presidente di sezione della Corte di Cassazione

Fonte questionegiustizia.it

Magistrati: l'ANM ribadisce la sua ferma opposizione

L'Associazione Nazionale Magistrati (ANM) ha espresso con forza la sua contrarietà al progetto del Governo di reclutare magistrati con un concorso straordinario riservato agli onorari.

Le motivazioni dell'ANM:

- **Incostituzionalità:** La misura violerebbe il principio di accesso agli impieghi pubblici, che avviene solo per concorso. La Costituzione italiana, all'articolo 106, prevede espressamente la selezione per concorso per la magistratura.
- **Irrazionalità:** Il progetto si concentra solo sui numeri e non sulla qualità del servizio. I magistrati reclutati straordinariamente non svolgerebbero il tirocinio formativo, pur avendo già esercitato le funzioni onorarie, seppur per un breve periodo.
- **Mancanza di merito:** La semplificazione del meccanismo concorsuale, riservata a una categoria predeterminata, minerebbe l'accertamento rigoroso della preparazione.
- **Privilegio ingiusto:** L'esperienza dei magistrati onorari dovrebbe essere valutata all'interno del regolare concorso, non con un canale preferenziale. I tanti giovani laureati che si preparano da tempo con sacrificio rischiano di essere esclusi a causa di questa "eccentrica misura".

L'ANM propone alternative:

- **Potenziare i concorsi ordinari:** E' necessario attivare tutte le procedure per velocizzare i tre concorsi già in corso, che offrono 1300 posti.
- **Affrontare la carenza di organico:** Serve una strategia a lungo termine per risolvere il problema strutturale della carenza di magistrati.

La posizione dell'ANM è sostenuta da:


- **Difesa del principio del merito:** La selezione per concorso garantisce la competenza e l'imparzialità dei magistrati.
- **Tutela dei diritti dei cittadini:** Un sistema giudiziario efficiente e imparziale è fondamentale per la giustizia e la tutela dei diritti di tutti.

La polemica:

- **Governo:** Il progetto del Governo è stato criticato non solo dall'ANM, ma anche da diverse altre associazioni di magistrati e giuristi.
- **Magistrati onorari:** Alcune associazioni di magistrati onorari hanno difeso il progetto, sostenendo che valorizzerebbe la loro esperienza.

Conclusioni:

- **Il dibattito sul reclutamento dei magistrati è acceso e complesso.**
- **È fondamentale trovare una soluzione che garantisca la qualità del servizio giudiziario e l'imparzialità dei magistrati.**



Il nuovo processo tributario dopo il D.Lgs. 220/2023

Il primo decreto (D.Lgs. n. 220/2023) attuativo delle nuove regole previste dalla legge delega fiscale - legge n. 111/2023 - in tema di contenzioso tributario è approdato nella Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2024. Le norme in questione sono entrate in vigore dal 4 gennaio. Le relative disposizioni si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024. Il provvedimento incide su svariati e delicati profili del processo tributario, dedicando particolare attenzione alla digitalizzazione dello stesso, sia quanto all'acquisizione degli elementi istruttori, sia quanto alla formalizzazione del mandato difensivo. Prevede poi una serie di innovazioni quanto alla disciplina dell'individuazione della controparte del contribuente nel caso di vizi di notifica di atti presupposti rispetto a quello oggetto di ricorso e di spese di lite; recepisce espressamente i principi di chiarezza e sinteticità del processo civile e amministrativo e modifica la disciplina della trattazione della controversia – puntualmente disciplinando la discussione da remoto - e della deliberazione della sentenza – prevedendone in sostanza in via generale l'immediata lettura all'esito della discussione, quanto al dispositivo. Ancora, la norma in nota innova il contenuto della sentenza – che può esser redatta in forma semplificata – e della pronuncia cautelare ex art. 47-bis del decreto sul processo tributario. Si tratta di una serie di modifiche assai importanti, che mutano sensibilmente il volto del processo e che richiedono da subito notevole attenzione da parte di tutti gli operatori.

La nuova modalità di acquisizione della prova "testimoniale" ex art. 7 comma 4 del d. Lgs. n. 546 del 1992

Il comma 1 dell'articolo 1 reca modifiche ed integrazioni al d. Lgs. n. 546 del 1992.

La lettera a) del comma 1, dando attuazione del criterio di delega di cui all'art. 19, c. 1, lett. b) della legge n. 111 del 2023, interviene sull'art. 7, comma 4 del citato decreto legislativo, aggiungendo due periodi volti a disciplinare la **facoltà di notifica in via telematica dell'intimazione e del modulo di deposizione testimoniale nonché di deposito**

in via telematica del modulo di deposizione sottoscritto dal testimone con firma digitale. Quanto alla testimonianza scritta, viene previsto – in deroga all'art. 103-bis delle disposizioni di attuazione del c.p.c. – che il testimone munito di firma digitale possa rendere la testimonianza su un apposito modulo scaricabile sul sito del Dipartimento della Giustizia Tributaria e sottoscriverlo in ogni sua parte apponendo la firma digitale, che viene successivamente depositato telematicamente dal difensore della parte che lo ha citato.

Come è noto, l'art. 7 disciplina i **poteri delle corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado.** Il comma 4, in particolare, prevede che non sia ammesso il giuramento, che la corte, ove lo ritenga necessario, possa ammettere la prova testimoniale e che ove la pretesa tributaria si fondi su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso la prova sia ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale. L'innovazione legislativa pare dar compimento alle considerazioni della relazione finale della Commissione interministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze e della giustizia redatta nel 2021 si legge che "come per gli altri processi è il giudice che, in relazione alle caratteristiche del tributo, dovrebbe farsi garante contro gli abusi della prova testimoniale in sede di valutazione dell'ammissibilità della prova dedotta e della veridicità e validità della testimonianza resa. Ne consegue che la preclusione imposta al giudice tributario di assumere prove testimoniali si risolve inevitabilmente per il contribuente in un ostacolo a (se non talvolta in un'impossibilità giuridica di) dimostrare le sue ragioni e, quindi, in una preclusione del diritto di difesa del contribuente stesso non giustificabile con il solo argomento, tautologico, della natura documentale (e, quindi, speciale) del processo tributario." (Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria, 30 giugno 2021, pagina 13).

Si deve ricordare che la Legge n. 130 del 2022 si era limitata a rinviare alla procedura prevista dall'art. 257-bis c.p.c.: vale a dire una soluzione prevista da una norma introdotta nel 2009 nel rito civile, in epoca "analogica": l'attuale disciplina è

più specifica e puntuale, anche se la sua attuazione dipenderà non solo dalla diffusione degli strumenti digitali tra i chiamati a testimoniare, ma anche dalla emanazione della normativa di dettaglio.

Il conferimento e il deposito telematico della procura ad litem

La lettera b), in attuazione del criterio di cui all'art. 1, c. 1, lett. b) della legge delega, interviene sull'art. 12, che disciplina l'**assistenza tecnica del difensore, prevedendo: la possibilità di sottoscrivere con firma digitale il conferimento dell'incarico al difensore** (numero 1); il **deposito telematico, da parte del difensore, dell'immagine della procura conferita su supporto cartaceo**, con attestazione di conformità da parte del difensore medesimo (numero 2); le **modalità telematiche di conferimento della procura equivalenti all'apposizione della procura in calce all'atto** (numero 3). In particolare, viene introdotto un nuovo comma 7-bis, nel quale viene previsto che **la procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce nei casi in cui venga rilasciata su un separato documento informatico**, depositato telematicamente insieme all'atto cui si riferisce ovvero quando è rilasciata su foglio separato del quale è effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce.

Sotto questo ultimo profilo se si assume che anche la procura rilasciata con documento informatico munito di firma digitale del contribuente sia assimilabile alla procura "apposta in calce all'atto", ciò potrebbe esser inteso nel senso che essa debba riportare la stessa data e lo stesso luogo dell'atto processuale, vanificando l'opportuna modifica che è diretta proprio ad agevolare – in quanto operata con mezzi telematici, particolarmente utili nei rapporti tra soggetti geograficamente distanti – l'utilizzo degli strumenti ormai consoni a un processo telematico moderno e più efficiente.

Sono infatti ben note le delicate questioni che vengono qui in rilievo e che hanno visto protagonista la recente giurisprudenza di Legittimità, in ultimo registrandosi un provvedimento (Corte Cass. Sez. 3, Ord. n. 19039 del 5 luglio 2023) con il quale si è rimessa al Primo Presidente, affinché valuti l'opportunità di assegnare la trattazione del ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 374, comma 2, cod. proc. civ.; la questione – di massima di particolare importanza (in quanto attinente all'interpretazione degli artt. 83 e 365 cod. proc. civ. e art 2703 cod. civ., in relazione alla discipli-

na del giudizio di cassazione, anche alla stregua dell'evoluzione della normativa specifica e della giurisprudenza di legittimità sul punto, la cui esatta portata va attentamente definita) e comunque oggetto del segnalato contrasto – relativa alla validità della procura ad litem conferita in data anteriore alla redazione del ricorso per cassazione e in un luogo diverso da quello indicato nell'atto.

Alla luce della novità normativa in argomento, credo possa confermarsi che la procura ad litem deve rendere in primo luogo del tutto certa (e a questo serve proprio il potere di certificazione del difensore) la volontà della parte di ricorrere contro quel dato atto, o di impugnare quella data, con ogni conseguenza in caso di soccombenza.

Quindi, onere essenziale del difensore è quello di certificare la provenienza della firma dalla parte, per esser stata apposta in sua presenza.

Secondariamente, la procura deve rendere certa l'indicazione dell'atto al quale si riferisce: redatta quindi la procura e raccolta la firma della parte, l'avvocato disporrà di una procura che è "speciale" perché rilasciata dalla parte proprio per l'impugnazione di quel determinato atto o di quella tale sentenza: sarà poi suo compito manifestare documentalmente tale specialità unendola – oramai esclusivamente per via telematica – al ricorso da notificarsi e depositarsi.

Dal momento che il tema impatta con l'attuazione dell'art. 24 Cost., e in un sistema processuale moderno il diritto di difesa non va sottoposto a compressioni inutili, dovrebbe preferirsi l'interpretazione – anche alla luce della disposizione di nuovo conio qui commentata - secondo la quale e la procura su documento informatico sottoscritta con firma digitale è, a tutti gli effetti, un documento separato che non ha necessità di alcuna ulteriore certificazione, oltre l'autentica della firma, da parte del difensore.

Una nuova fattispecie di litisconsorzio necessario ex art. 14 d. Lgs. n. 546 del 1992

La lettera c) interviene, in attuazione del criterio di delega di cui alla lett. a), sull'art. 14 (litisconsorzio ed intervento), aggiungendo il comma 6bis, a norma del quale **nel caso di vizi di notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.**

La disposizione pare così garantire una **maggior**



tutela al contribuente, peraltro onerandolo di integrare il contraddittorio. Non mi pare che venga qui in rilievo la giurisprudenza della Corte di cassazione secondo la quale (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15189 del 18/06/2013; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7840 del 27/03/2017) nel processo tributario la nozione di litisconsorzio necessario, quale emergente dalla norma dell'art. 14 del d. Lgs. n. 546 del 1992, si configura come fattispecie autonoma rispetto a quella di cui all'art. 102 cod. proc. civ., poiché non detta, come quest'ultima, una "norma in bianco", ma positivamente indica i presupposti nella inscindibilità della causa determinata dall'oggetto del ricorso. Tale fattispecie si configura ogni volta che, per effetto della norma tributaria o per l'azione esercitata dall'amministrazione finanziaria, l'atto impositivo coinvolga, nell'unicità della fattispecie costitutiva dell'obbligazione, una pluralità di soggetti ed il ricorso, pur proposto da uno o più obbligati, abbia ad oggetto non la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione. La "ratio" della peculiarità della fattispecie del litisconsorzio tributario si giustifica sul piano costituzionale quale espressione dei principi di cui agli artt. 3 e 53 Cost., perché funzionale alla parità di trattamento dei coobbligati e al rispetto della loro capacità contributiva.

Essa, infatti, ha per oggetto la situazione in cui vi sono **più soggetti debitori del tributo**, mentre qui si tratta di una situazione in cui sono più d'uno i soggetti creditori del medesimo.

Quindi, non dovrebbero – nel caso di violazione di tal "nuovo" litisconsorzio in nota – discendere quelle conseguenze radicali che si hanno in caso di violazione dell'art. 14 del d. Lgs. n. 546 del 1992, vale a dire a nullità dell'intero giudizio di merito rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo. Resta da comprendere che avviene ove il contribuente non notifichi comunque, violando la nuova disposizione, il proprio ricorso a uno dei due soggetti, litisconsorti necessari; è lecito dubitare che vi sia interesse e che sia onere dell'Ufficio parte del processo attivarsi sul punto. Neppure pare chiaro però se a ciò si debba provvedersi unicamente chiedendo al giudice di fronte al quale la controversia pende di provvedere all'integrazione in parola oppure direttamente notificando gli atti al soggetto non chiamato in causa dal contribuente.

Spese di giudizio, tra mancata osservanza

preprocessuale del dovere di lealtà e osservanza dei principi di chiarezza e sinteticità degli atti processuali

La lettera d), in attuazione del criterio direttivo di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 19 della legge delega, reca modifiche all'art. 15 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in materia **spese del giudizio nel processo tributario**.

In particolare si prevede: l'introduzione del comma 1bis, con cui viene **esclusa l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 che pone le spese a carico della parte soccombente nel caso in cui oggetto del giudizio è un atto impositivo** per cui il contribuente è stato ritualmente ammesso al contraddittorio e la decisione si basa, in tutto o in parte, su elementi forniti per la prima volta dal contribuente solo in sede di giudizio (numero 1); viene modificato il comma 2 aggiungendo **un'ulteriore ipotesi di compensazione delle spese del giudizio** – che si aggiunge a quelle, già previste, della soccombenza reciproca e delle gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate – per il caso in cui la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi prodotti dalla stessa solo nel corso del giudizio (numero 2); è inserita una previsione per cui nella liquidazione delle spese si tiene altresì conto del rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti di parte (numero 3).

È opportuno qui ribadire che anche nel processo tributario vige la regola della soccombenza quale tecnica per il riparto delle spese giudiziali. L'art. 92 c.p.c. già attribuiva, sul piano generale del processo, al giudice il potere di ridurre la ripetizione delle spese che ritiene eccessive o superflue, nonché di sanzionare col rimborso delle spese anche non ripetibili ed indipendentemente dalla soccombenza, il comportamento tenuto dalla parte in violazione dei doveri di cui all'art. 88 c.p.c.

Al secondo comma dell'art. 92 c.p.c. è altresì previsto che il giudice stesso possa **"compensare"** parzialmente o per intero le spese tra le parti (nel senso di lasciarle tutto o in parte in capo a chi le ha anticipate) quando la soccombenza non sia tutta da una parte, ossia nelle ipotesi di "soccombenza reciproca" (quando, ad esempio, entrambe le parti abbiano avuto ragione su una o più questioni, ovvero quando una parte formuli più domande di cui una soltanto viene accolta).

Tale fattispecie è stata replicata – quanto al processo tributario che qui ci riguarda - al 2° comma dell'art. 15 del d. Lgs. n. 546 del 1992, ove si

legge che “le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca...”, per cui nessun problema di compatibilità si pone tra le due norme processuali.

L'innovazione legislativa pare introdurre, nel concreto, una fattispecie tipizzata di violazione del dovere di cui all'art. 88 c.p.c. guardando con sfavore al comportamento della parte che consapevolmente o meno, volontariamente o meno, ha comunque mancato di offrire nel procedimento amministrativo pre-processuale, producendola solo nel processo, la prova decisiva delle proprie ragioni rendendo necessario un ulteriore grado di giudizio che, all'esito della valutazione ex post, si è rivelato superfluo alla luce di un comportamento omissivo tenuto ex ante.

Il provvedimento prevede poi che si debba tener conto nella liquidazione delle spese del **rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità degli atti processuali**, con riferimento alla parte vittoriosa che può vedersi i compensi ridotti ove sia venuta meno a tale dovere, ma anche aumentati ove li abbia esemplarmente osservati.

La lettera g) inserisce nel d. Lgs. n. 546 del 1992 il Capo III “Forma degli atti”, comprendente l'art. 17-ter (Degli atti in generale) in attuazione del criterio di cui alla lettera b), nn. 1), 2) e 3) della norma di delega. **Il nuovo articolo prevede, al comma 1, che gli atti del processo, i verbali e i provvedimenti giurisdizionali siano redatti in modo chiaro e sintetico.** Il comma 2 stabilisce che salvo i casi eccezionali previsti dalle norme tecniche di cui all'articolo 79, comma 3, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice tributario, dei suoi ausiliari e quelli delle segreterie delle corti di giustizia tributaria, nonché gli atti delle parti e dei difensori sono sottoscritti con firma digitale. Il comma 3 prevede che nella liquidazione delle spese si tenga conto della violazione delle norme di cui al comma 4bis dell'art. 16-bis e delle norme tecniche (di cui al citato art. 79, comma 2bis). Il comma 4 prevede che la mancata sottoscrizione con firma digitale dei provvedimenti giudiziari del giudice tributario determina la loro nullità.

La **riforma Cartabia** ha infatti aggiunto sia nella rubrica sia nel corpo dell'art. 121 c.p.c., un espresso riferimento al dovere di chiarezza e sinteticità. In dettaglio, detto articolo - rubricato «libertà di forme» - è stato ampliato con l'aggiunta di un secondo comma, a norma del quale «tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico».

A fianco di tale intervento, va registrata anche l'aggiunta di ulteriori cinque commi e la soppressione di uno dei precedentemente vigenti nell'art. 46 disp. att. c.p.c.: la disposizione in parola, tra l'altro, prevede che il Ministero della Giustizia con un apposito decreto di attuazione individui i criteri redazionali per gli atti processuali ai quali le parti dovranno aderire.

In sintonia con la riforma del rito civile sopra richiamata, viene aggiunto – da parte del decreto in nota – ora l'art. 17-ter al d. Lgs. n. 546 del 1992, che impone la **redazione degli atti del processo, comprese le sentenze e i verbali dell'udienza - in base ai principi di chiarezza e sinteticità.**

Il requisito della chiarezza è riferito al modus della narrazione dei fatti e delle argomentazioni in diritto, che devono risultare univocamente intelleggibili, senza contenere parti oscure.

Il requisito di sinteticità, invece, attiene al quid e al quantum dei fatti e delle argomentazioni in diritto, essendo necessario che gli atti espongano solo ciò che è rilevante per il giudizio, indispensabile alla comprensione dei motivi contenenti le censure al provvedimento impugnato. In sostanza, il testo degli atti non deve risultare prolisso e ridondante, nonché contenere ripetizioni inutili. Il mancato rispetto di tali principi è punito in fase di liquidazione delle spese.

Tali principi trovano più precisa attuazione e specificazione, ad ora, nel d. M. Giustizia 7 agosto 2023, n. 110, rubricato “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, (GU Serie Generale n.187 del 11-08-2023), il cui contenuto, in attesa di diverse indicazioni anche regolamentari, mi pare possa trovare applicazione -in quanto compatibile- anche nel processo tributario.

Comunicazioni e notificazioni: generalizzazione sostanziale dell'utilizzo della PEC

La lettera e), in attuazione della lett. b), n. 1, della norma di delega, modifica il comma 1 dell'art. 16 (Comunicazioni e notificazioni), adeguando le previsioni relative alle modalità di invio delle comunicazioni a cura delle segreterie delle corti con la sostituzione del riferimento al “plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento” con quello alla “**raccomandata con avviso di ricevimento**”.



La lettera f), in attuazione del criterio di delega di cui lettera b), introduce alcune modifiche all'art. 16-bis (Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici). In particolare, il comma 1, al numero 1), sostituisce integralmente il comma 1 dell'art. 16-bis: prevedendo l'**obbligo** – e non la facoltà, come previsto dal testo vigente – **di effettuare le comunicazioni mediante PEC**; ponendo l'onere a carico del difensore di comunicare ogni variazione dell'indirizzo PEC alle altre parti e alla segreteria la quale, in difetto, non è tenuta a cercare il nuovo indirizzo né a procedere alla comunicazione mediante deposito in segreteria; prevedendo, altresì, che nel caso di pluralità di difensori di una parte costituita la comunicazione è perfezionata se ricevuta anche da uno solo di essi (secondo quanto già previsto dal testo vigente) al quale spetta informarne gli altri (obbligo introdotto dalla modifica in commento); si rafforza l'obbligo per le parti, i consulenti e gli organi tecnici di notifica e deposito esclusivamente con modalità telematiche, introducendo un rinvio alle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico e abrogando la facoltà del giudice di autorizzare, in via eccezionale, il deposito con modalità diverse (numero 2) e sono conseguentemente abrogate le disposizioni (comma 3^{bis}) relative alla facoltà di utilizzo della modalità telematica per i soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica (numero 3); è inserita la previsione per cui la violazione delle norme sul processo telematico e delle relative norme tecniche non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l'obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice (numero 4).

Contenuto del fascicolo processuale e nuova trattazione della controversia

La lettera l), in attuazione della lettera b) della delega), interviene sull'art. 25-bis (Potere di certificazione di conformità), che disciplina la certificazione di conformità della copia informatica o analogica degli atti, aggiungendo il comma 5bis, volto a prevedere che: **gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi o nei gradi successivi**; il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti cartacei di cui non sia depositata nel fascicolo telematico la copia informatica munita di attestazione di conformità.

La lettera m) in attuazione della lettera b), n. 4) modifica il comma 1 dell'art. 33 (Trattazione in camera di consiglio), relativo alla richiesta di discussione in pubblica udienza (in mancanza della quale la trattazione ha luogo in camera di consiglio),

prevedendo che la parte specifichi se la richiesta di discussione sia in presenza o da remoto e che nel concorso di richieste di discussione in presenza e da remoto la discussione avvenga in presenza ferma restando la possibilità, per chi lo ha chiesto, di partecipare da remoto.

La sentenza in forma semplificata e la disciplina della partecipazione all'udienza pubblica da remoto

La lettera n) inserisce gli articoli 34-bis (Udienza a distanza) e 34-ter (Sentenza in forma semplificata). In particolare, l'art. 34-ter, introdotto in attuazione della lett. a) della norma di delega, prevede che **il giudice decida con sentenza in forma semplificata quando ravvisa la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso**. In tal caso la motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero a un precedente conforme. L'articolo 34-bis (introdotto in attuazione della lett. b) della delega) prevede che i contribuenti e i loro difensori, gli enti impositori, i soggetti della riscossione, i giudici e il personale amministrativo delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado possano partecipare da remoto alle udienze sia in camera di consiglio sia pubbliche e disciplina nel dettaglio le relative modalità.

La **discussione da remoto** va chiesta nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza notificata alle altre parti costituite entro il termine di dieci giorni dalla data di trattazione, ex art. 32, comma 2, d. Lgs n. 546 del 1992) e depositata in segreteria unitamente alla prova della notificazione. Nei casi di trattazione delle cause da remoto la segreteria comunica, almeno tre giorni prima della udienza, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento.

Nel verbale di udienza deve essere dato atto delle modalità con cui si accerta l'identità dei partecipanti e della loro libera volontà di parteciparvi, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali e le decisioni deliberate all'esito dell'udienza o della camera di consiglio si considerano, rispettivamente, formati e assunte nel comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è stato iscritto il ricorso trattato. Il luogo dal quale si collegano i giudici, i difensori, le parti che si difendono personalmente e il personale amministrativo è considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge.

Deliberazione della sentenza, lettura del di-

spositivo e contenuto del provvedimento decisivo

La lettera p), in attuazione della lett. b) della norma di delega, modifica il comma 1 dell'art. 35 (Deliberazioni del collegio giudicante), a norma del quale il collegio giudicante, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi è stata, subito dopo l'esposizione del relatore, **delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio** – prevedendo la lettura immediata del dispositivo al termine della camera di consiglio, fatta salva la facoltà di riservarne il deposito in segreteria con contestuale comunicazione ai difensori entro il termine di 7 giorni.

La lettera q), in attuazione al criterio direttivo di cui alla lettera e) della norma di delega, modifica l'art. 36 (Contenuto della sentenza), comma 1 (recte comma 2), numero 4, relativo al contenuto della sentenza, integrando i requisiti della motivazione della sentenza di cui al numero 4 – che nel testo vigente prevede “la succinta esposizione dei motivi di fatto o di diritto” – con la specificazione per cui **si deve fare riferimento nella succinta esposizione ai motivi di accoglimento o di rigetto relativi alle questioni di merito ed alle questioni attinenti ai vizi di annullabilità o di nullità dell'atto.**

La lettera r), in attuazione al criterio direttivo di cui alla lettera e), reca alcune modifiche di coordinamento all'articolo 37 (Pubblicazione e comunicazione della sentenza), prevedendo il deposito telematico della sentenza, l'attestazione dell'avvenuto deposito mediante apposizione della firma digitale e della data da parte del segretario e l'obbligo di comunicazione alle parti costituite entro tre giorni.

La nuova fase cautelare: definizione anticipata del merito e impugnazione della pronuncia che decide sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato

La lettera s) modifica l'art. 47 (Sospensione dell'atto impugnato) del d. Lgs. n. 546 del 1992, aggiornando alla nuova denominazione gli organi di giustizia tributaria ed estendendo ai procedimenti che si svolgono innanzi alla corte in composizione monocratica la **possibilità, per il giudice, di disporre con decreto motivato inaudita altera parte** (in caso di eccezionale urgenza), **o con ordinanza motivata, la sospensione cautelare del provvedimento impugnato dal ricorrente.** La disposizione introduce inoltre la possibilità, per le parti, di impugnare l'ordinanza di sospensione provvisoria del provvedimento, con reclamo in-

nanzi alla medesima corte in composizione collegiale nel caso di procedimento davanti al giudice monocratico, e con impugnazione innanzi alla corte di giustizia tributaria di secondo grado, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza da parte della segreteria, in caso di pronuncia da parte del collegio. L'ordinanza che decide sul reclamo non è impugnabile. La disposizione prevede infine la non impugnabilità dell'ordinanza cautelare della corte di giustizia tributaria di secondo grado.

La lettera t) inserisce, dopo l'art. 47-bis del d. Lgs. n. 546 del 1992, l'art. 47-ter rubricato (**Definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione**).

La disposizione, attuativa dell'art. 19 comma 1 lett. b), punto 1), e lett. f) della legge di delega, introduce la possibilità per il giudice tributario, in sede di decisione sull'istanza cautelare, di definire il giudizio in camera di consiglio con sentenza semplificata. Inoltre, ove ne ricorrano i presupposti ed una delle parti ne abbia fatto richiesta, il collegio (o il giudice monocratico) dispone il rinvio per consentire la proposizione dei motivi aggiunti o il regolamento di giurisdizione, fissando la data per il prosieguo del giudizio.

Il riferimento alla **sentenza “semplificata”** (“analogamente a quanto previsto dall'art. 60 c.p.a.”, aggiunge la relazione illustrativa al d. Lgs.), permette al giudice di rendere la decisione qualora siano “trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite”. Si viene così a introdurre nel processo tributario, un istituto del diritto processuale amministrativo, vale a dire la definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione.

Resta però aperto un aspetto: nel momento in cui si discute l'istanza cautelare, i termini per il deposito dei documenti sono ancora pendenti, poiché il loro decorso è fissato dall'art. 32 del d. Lgs. n. 546 del 1992 fino a venti giorni prima dell'udienza di merito.

Potrebbe quindi aver luogo l'emissione di una sentenza resa in occasione dell'udienza cautelare, senza che le parti abbiano avuto il tempo di produrre in giudizio documenti che, poi, non saranno producibili in appello se non in casi assai limitati.

Infatti, la lettera bb) stabilisce che l'art. 58 del d.



Lgs. n. 546 del 1992 è sostituito dal seguente: « art. 58 (**Nuove prove in appello**). - 1. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. 2. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati. 3. Non è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis ».

Sul punto, si rende necessario un intervento del legislatore, diretto a ridimensionare il rischio di cui si è detto, magari prevedendo che il caso sopra sintetizzato costituisca di per sé causa di impossibilità della produzione non imputabile alla parte.

Inoltre, non risulta chiara la complessiva architettura dell'intervento normativo che da un lato prevede quanto appena illustrato, dall'altro alla lett. aa) prevede che all'art. 52 del d. Lgs. n. 546 del 1992 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. L'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non può in ogni caso coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia»; tale ultima indicazione risulta atta a tenere separata trattazione della materia cautelare dal meritis causae, in aperta contraddizione con il nuovo art. 47 ter poco prima commentato.

Va ricordato che la Corte Costituzionale, con la sentenza 14 luglio 2017, n. 199, nel respingere la questione di liceità costituzionale dell'art. 58, comma 2 sopra richiamato, nel testo ante modifiche in commento - sulla produzione - senza limite alcuno - delle nuove prove documentali in appello, ha confermato la "specialità" del secondo grado del giudizio tributario rispetto a quello civile, che pur ne rappresenta il principale parametro di riferimento. Eppure, il legislatore delegato ha ritenuto di non sottrarsi dall'introdurre nel processo tributario una replicare della preclusione espressa dall'art. 345, comma 3 c.p.c.

La lettera CC) modifica l'art. 62-bis del d. Lgs.

n. 546 del 1992 sostituendo la denominazione "Commissione tributaria" con quella di "corte di giustizia tributaria" e prevedendo che la trattazione dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza debba avvenire entro il trentesimo giorno dalla presentazione dell'istanza stessa, e che tale trattazione non possa comunque avvenire nella stessa udienza di trattazione del merito.

La lettera dd) apporta una modifica di mero coordinamento all'art. 65 (Proposizione della impugnazione) del d. Lgs. n. 546, aggiungendo al comma 3-bis il richiamo dell'art. 47 che, così come modificato dalla presente novella, ha ampliato la possibilità di promuovere istanze cautelari, prevedendo inoltre l'impugnabilità del provvedimento che decide su di esse.

Alcune altre previsioni minori di dettaglio

La lettera dd) modifica le norme transitorie e finali contenute all'art. 79 (Norme transitorie) del d. Lgs. n. 546 del 1992, sostituendo, nel comma 2, la denominazione "Commissione tributaria provinciale o regionale" con quella di "corte di giustizia di primo e secondo grado" e aggiungendo tre nuovi commi (commi 2-bis, 2-ter e 2-quater). Il nuovo comma 2-bis demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e i consigli nazionali dei professionisti abilitati alla difesa davanti alle Corti di giustizia tributaria, il compito di emanare le norme tecniche per il processo tributario telematico, nonché di approvare i modelli per la redazione degli atti processuali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali. Il medesimo decreto deve, inoltre, ai sensi del nuovo comma 2-ter, stabilire le regole tecnico-operative per lo svolgimento da remoto delle udienze e camere di consiglio. Infine, il nuovo comma 2quater prevede che solo nei casi eccezionali previsti dalle norme tecniche per il processo tributario telematico, fino al momento della loro individuazione e comunque previa espressa autorizzazione del Presidente della corte di giustizia tributaria di primo o secondo grado ovvero, in pendenza di causa, del Presidente di sezione, il deposito di notifiche, atti processuali, documenti e provvedimenti giurisdizionali può essere effettuato ancora in modalità cartacea.

Abrogazione del reclamo e della mediazione tributaria

L'art. 2 comma 3 del d. Lgs. n. 220 del 2023 prevede espressamente - dalla data di entrata in vigore del ridetto decreto l'abrogazione dell'art. 17 bis del d. Lgs. n. 546 del 1992; termine qui la

vigenza dell'istituto deflattivo di cui sopra, che ha avuto alterne fortune e che il legislatore delegato ha del tutto abbandonato.

La nuova ampliata disciplina dell'autotutela tributaria

La lettera i), in attuazione del criterio direttivo di cui alla lettera a) della norma di delega, modifica il comma 1 dell'art. 19 (Atti impugnabili e oggetto del ricorso), aggiungendo la lett. g-bis al fine di prevedere che **possa essere impugnato il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela** nei casi previsti dall'art. 10-quater della legge n. 212 del 2000.

La lettera l) introduce alcune modifiche di coordinamento all'art. 21 (Termine per la proposizione del ricorso) conseguenti a quanto previsto dalla lett. i). In particolare, viene aggiunto all'interno del comma 2 il riferimento sia alla lettera g-bis) del predetto articolo 19 che alla domanda di autotutela. Intervenendo sull'art. 21, poi, il decreto in commento stabilisce che, come per il rifiuto tacito di rimborso, il ricorso possa essere proposto, dopo il novantesimo giorno dalla domanda, anche in caso di diniego dell'autotutela.

Va ricordato che la lett. h) della L. 111 del 2023 prevedeva il **potenziamento dell'esercizio del potere di autotutela estendendone l'applicazione agli errori manifesti nonostante la definitività dell'atto**, prevedendo l'impugnabilità del diniego ovvero del silenzio nei medesimi casi nonché, con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate, limitando la responsabilità nel giudizio amministrativo contabile dinanzi alla Corte dei conti alle sole condotte dolose. In attuazione di tale legge delega, l'art. 1 lett. m) del d. Lgs. n. 219 del 2023 ha previsto – con entrata in vigore dal 18 gennaio 2024 - l'introduzione nello Statuto dei diritti del contribuente, L. 212 del 2000, dell'art. 10-quater (Esercizio del potere di autotutela obbligatoria) secondo il quale

“l'amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione: a) errore di persona; b) errore di calcolo; c) errore sull'individuazione del tributo; d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria; e) errore sul presupposto d'imposta; f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti; g) mancanza di documentazione successivamente

sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza. 2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione. 3. Con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione finanziaria ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo”.

La conciliazione in udienza ex art. 48 bis d. Lgs. n. 546 del 1992 allargata anche alle cause pendenti in Cassazione


La nuova disciplina dell'istituto è contenuta – oltre che nell'art. 48 - nei novellati articoli 48-bis.1 e 48-ter del Dlgs n. 546 del 1992, i quali, in sintesi, prevedono che **le norme sulla conciliazione fuori udienza si applichino, in quanto compatibili, anche alle controversie pendenti in Cassazione**. La lett. v) in particolare prevede che all'articolo 48-ter, al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nella misura del sessanta per cento del minimo previsto dalla legge in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio di Cassazione».

La proposta di conciliazione può quindi essere ora formulata d'ufficio dalla Corte tenendo conto della sussistenza di precedenti giurisprudenziali in merito all'oggetto del giudizio. Per facilitare l'accordo conciliativo, nell'ipotesi in cui la proposta sia formulata in udienza e le parti non siano comparse, la Corte dovrà fissare una nuova udienza. Le parti possono chiedere il rinvio dell'udienza per facilitare il perfezionamento dell'accordo conciliativo. Nel verbale di conciliazione dovranno essere indicate anche le determinazioni concernenti le spese. In caso di conclusione dell'accordo conciliativo, le sanzioni sono ridotte al 60% del minimo di legge.

La possibilità per la Corte di cassazione di formulare la proposta conciliativa rappresenta – è finanche banale dirlo - un vero unicum del tutto innovativo per la funzione e nella storia della Corte, suscettibile di più approfondite valutazioni se messa a confronto con la natura di giudice di Legittimità, che certo nel prosieguo saranno necessarie per comprenderne la collocazione nel sistema processuale.

Autore Di Roberto Succio Consigliere della Suprema Corte di Cassazione

Fonte: www.altalex.com



Nel processo tributario, l'onere di proseguire, riassumere o integrare il giudizio ricade sul contribuente

Nel processo tributario, l'onere di proseguire, riassumere o integrare il giudizio ricade sul contribuente. Questo è dovuto al fatto che l'interesse primario a impedire l'estinzione del giudizio, che comporterebbe la definitività dell'accertamento impugnato, appartiene al contribuente. Questo è stato chiarito dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche nella sentenza n. 976 del 21 novembre.

La controversia riguardava una serie di avvisi di accertamento, notificati a numerosi soggetti, tutti considerati soci di una società di fatto da un ufficio dell'Agenzia delle entrate nelle Marche. Alcuni dei soci hanno presentato ricorso alla Ctp di Macerata, sostenendo di non essere coinvolti nei reati da cui sono scaturite le violazioni delle norme tributarie contestate loro. Anche altri soci di fatto hanno presentato ricorso contro gli stessi atti.

Il Collegio di primo grado ha ordinato l'integrazione del contraddittorio, entro un termine di decadenza, nei confronti di tutti i soci della società di fatto. Questo richiamo alla giurisprudenza della Corte di cassazione riguarda la presenza di un litisconsorzio necessario tra i soci della società di fatto, considerata come una società di persone (Cassazione n. 16081/2017).

Nessuna delle parti, né i contribuenti né l'Agenzia delle entrate, ha provveduto all'integrazione del contraddittorio. Di conseguenza, il procedimento è stato dichiarato estinto, ai sensi dell'articolo 45 del Dlgs n. 546/1992, a causa dell'inattività delle parti.

A seguito di un ricorso presentato dai contribuenti, la controversia è finita davanti alla Corte di giustizia di secondo grado delle Marche. In particolare, nell'appello si sosteneva che l'integrazione del contraddittorio fosse un adempimento posto a carico dell'Agenzia delle entrate, in quanto considerata "interessata".

Nel rigettare l'appello del contribuente, la Corte delle Marche ha osservato che l'articolo 45 del Dlgs n. 546/1992 prevede che il processo si estingue nei casi in cui le parti a cui spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non lo abbiano fatto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che è autorizzato dalla legge a fissarlo.

La Corte di Cassazione, su questo argomento, ha affermato che "in caso di ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., poiché all'omissione consegue l'estinzione del giudizio, deve ritenersi che all'incombente sia onerato chiunque abbia interesse a impedire l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307

c.p.c." (Cassazione n. 3967/2012).


Pertanto, l'onere di integrazione del contraddittorio, tenendo conto della natura del processo tributario, grava sul ricorrente, dato che l'interesse primario a impedire l'estinzione del processo, che comporterebbe la definitività dell'accertamento impugnato, appartiene evidentemente al contribuente.

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione n. 16908/2020), l'estinzione del processo per inattività delle parti può avvenire solo se si verificano una delle condizioni specificamente previste dall'articolo 45 (vedi anche l'articolo successivo 46). Queste condizioni includono situazioni in cui le parti, a cui spetta il compito di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non lo fanno entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che è autorizzato dalla legge a fissarlo.

Questa norma è stata concepita dal legislatore con l'intento di unificare le situazioni in cui il processo si estingue perché la parte che ha l'obbligo di agire non compie l'atto necessario per la prosecuzione del giudizio. Pertanto, l'effetto estintivo non si verifica a seguito di una generica inattività delle parti, ma solo nel caso in cui non venga compiuto, entro il termine perentorio previsto dalla legge, l'atto necessario alla prosecuzione del processo nelle situazioni specificamente previste dalla legge. Queste situazioni riguardano generalmente la ripresa del processo dopo la sua sospensione o interruzione, la riassunzione davanti all'organo giurisdizionale dichiarato competente (diverso da quello originariamente adito), o davanti a quello a cui il processo è stato rinviato (come nel caso di cassazione con rinvio), o ancora il caso di omessa integrazione del contraddittorio.

In ultima analisi, come ha chiarito la dottrina civilistica, l'inattività delle parti non è causa immediata di estinzione del processo, ma "mediata", nel senso che determina solo uno stato di "quiescenza" del processo. Il processo prosegue solo nel caso in cui le parti che hanno interesse compiano un atto di impulso. In questo modo, viene rispettato il principio costituzionale della "ragionevole durata" del processo (articolo 111, comma 2, Costituzione), inteso sia come diritto imprescindibile delle parti coinvolte nel processo che come garanzia oggettiva di un buon funzionamento della giustizia.

Cav Dott. Franco Antonio Pinardi
Segretario Generale Confederazione Unitaria
Giudici Italiani Tributarie e Onorari



Evoluzione della giustizia predittiva e processo tributario

L'intelligenza artificiale è destinata ad avere un ruolo centrale anche nella giustizia tributaria. Dal progetto PRO.DI.GI.T alle esperienze in ambito comunitario e internazionale, un commento al tema dell'evoluzione tecnologica sul fronte del processo tributario

7 GENNAIO 2024

L'art. 111 della Costituzione, stabilisce, al comma 1, che *“la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge”* e, al comma 2, che *“Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata”*. In un tale quadro costituzionale, un tema di grande rilievo è senz'altro quello dell'**evoluzione della giustizia predittiva**, basata sull'utilizzo di **intelligenza artificiale**. L'utilizzo di forme di **intelligenza artificiale anche nel processo tributario** implica del resto una valutazione, anche sul piano giuridico, circa lo “scontro” tra interesse fiscale e interesse alla tutela dei diritti del contribuente.

Evoluzione della giustizia predittiva e processo tributario

Le **domande** a cui rispondere sono dunque le seguenti. L'utilizzo di forme di **intelligenza artificiale** potrebbe **agevolare un “giusto” processo?**

Potrebbe assicurare **condizioni di effettiva “parità”** tra le parti?

Potrebbe aiutare il **giudice ad essere “terzo ed imparziale”**?

Potrebbe **assicurare la “ragionevole durata”** del processo?

A tutte queste domande sembra di poter dare risposta positiva.

L'introduzione dell'**intelligenza artificiale nel mondo della giustizia**, attraverso una meccanizzazione delle procedure, mira del resto anche a rafforzare la garanzia del **principio della certezza del diritto e la velocizzazione del processo**, con la possibilità, per i professionisti e contribuenti, di valutare autonomamente i possibili esiti di un giudizio, e, per i giudici, di avere un supporto per le proprie pronunce.

E questo è lo scopo del progetto **PRO.DI.GI.T**, lanciato nel 2022, finanziato con 8 milioni di euro dal *Programma Operativo Nazionale Governance e Capa-*

cità Istituzionale 2014-2020 ed inserito nel **PNRR** al fine di innovare la **Giustizia Tributaria**.

Certo, la possibilità di predire correttamente un provvedimento giurisdizionale dipende innanzitutto dalla **qualità e quantità di informazioni inserite** correttamente nel data base.

Più precisamente, comunque, quando si parla di utilizzo dell'intelligenza artificiale nel **processo tributario**, più che di giustizia predittiva bisognerebbe parlare di **giurimetria**, intesa come **applicazione dell'informatica al diritto**, anche considerato che è al momento esclusa la possibilità di affidare ad un algoritmo la decisione giudiziale *tout court*, in luogo del giudice umano.

La giurimetria per l'applicazione dell'intelligenza artificiale nel processo tributario

La **giurimetria** è dunque una disciplina che si occupa della **misurazione e dell'analisi dei fenomeni giuridici** attraverso metodi quantitativi e, in funzione predittiva, può essere utilizzata per esaminare le decisioni giudiziarie passate e identificare modelli o tendenze che possono fornire indicazioni sulle probabilità di esito in casi futuri.

In definitiva, la giurimetria e l'intelligenza artificiale **possono offrire una serie di vantaggi**, anche per il sistema giudiziario.

E in un tale scenario si inseriva, ad esempio, anche la piattaforma di giustizia predittiva della **Scuola superiore Sant'Anna di Pisa**, orientata allo sviluppo di una metodologia di analisi del materiale giurisprudenziale, con un mix di tecniche di *“machine learning”* e **analisi dei big data**, e la collaborazione tra il Laboratorio interdisciplinare diritti e regole (Lider Lab) dell'Istituto di diritto, politica e sviluppo (Dirpolis) della Scuola superiore Sant'Anna e il Tribunale di Genova, con cui era stata **avviata la sperimentazione** (limitata ai soli campi del diritto del lavoro e delle imprese) di un progetto finalizzato a prevedere la **durata stimabile di un contenzioso** e i diversi orientamenti giurisprudenziali assunti dai vari uffici giudiziari.

Intelligenza artificiale in ambito tributario, una sfida da cogliere

L'obiettivo, in sostanza, in tutti i casi di utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'ambito della Giustizia e del processo, dovrebbe essere quello di **avere una visione di un diritto oggettivo, certo e stabile**, la

cui applicazione possa essere calcolabile e ripetibile e, quindi, prevedibile.

Tutto questo negli USA è del resto già realtà, laddove il *Public Safety Assessment (PSA)* è per esempio un **software utilizzato dai giudici penali nelle decisioni predibattimentali**, come il rilascio su cauzione o la carcerazione preventiva.

In Europa, già dal 2018, abbiamo d'altro canto sul tema una base di riferimento: la **Carta etica europea sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari**.

E in data 13 giugno 2023 il Parlamento Europeo ha emanato anche delle **linee guida in vista della futura legge sulla IA**, al fine di garantire appunto che i sistemi utilizzati nell'UE siano sicuri, trasparenti, tracciabili e non discriminatori.

Insomma, **un gran fermento**.

Se poi sia davvero possibile un diritto oggettivo e prevedibile, che superi le inevitabili suggestioni soggettive legate alla figura (pur sempre) "umana" del giudice, questo è un altro discorso; probabilmente ancora più complicato.

E se questo sia poi concretamente applicabile nell'ambito del processo tributario, caratterizzato da una **normativa sostanziale in continua evoluzione** (e dunque di difficile apprendimento anche per la stessa IA) è ancor più complicato.

Insomma, un **percorso affascinante ma molto complesso**.

In ogni caso, una sfida da cogliere.

Autore Giovambattista Palumbo

Fonte informazionefiscale.it

No del CNF alla Giustizia Predittiva Tributaria

Il Consiglio Nazionale Forense, attraverso il suo consigliere Vittorio Minervini, ha espresso disapprovazione nei confronti del sistema di giustizia predittiva tributaria elaborato nel contesto del progetto Pro.di.gi.t. dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. L'Avvocatura ha manifestato perplessità riguardo alle modalità di realizzazione del progetto, lamentando la mancanza di un dialogo costante e concreto durante la valutazione delle sentenze di merito.

Il progetto sperimentale Pro.di.gi.t., finanziato con oltre 8 milioni di Euro dal Next Generation EU, mira alla creazione di una banca dati pubblica contenente tutta la giurisprudenza di merito nazionale nel campo tributario. Le oltre un milione di sentenze provenienti dalle ex Commissioni tributarie sono utilizzate per

elaborare un algoritmo di giustizia predittiva, il cui processo di trasformazione automatica delle sentenze in abstract e di valutazione da parte di "massimatori" ha sollevato preoccupazioni riguardo all'introduzione di sistemi di intelligenza artificiale a rischio, senza una valutazione di conformità con la normativa europea. Nonostante l'iniziale favore del CNF nei confronti del progetto, Minervini ha ribadito la necessità di preservare il ruolo del giudice e evitare l'instaurazione della cultura del precedente nel sistema giuridico italiano. La mancanza di coinvolgimento dell'Avvocatura nella fase di selezione delle sentenze e di elaborazione dell'algoritmo è stata sottolineata come una carenza nel processo decisionale del progetto di giustizia predittiva tributaria.

La decisione dei giudici di legittimità

La Corte di cassazione - con la sentenza n. 5797/2024 - ha accolto il ricorso di un cittadino tunisino soccorso nel mare di Lampedusa in quanto dal provvedimento di convalida del giudice di pace non emergeva il completo adempimento - nelle fasi del soccorso e della prima accoglienza - del dovere del questore di informare lo straniero sulla possibilità di richiedere il riconoscimento dello status di rifugiato al fine di ottenere asilo in Italia.

Afferma la Cassazione che - sin dal primo **contatto con le forze di polizia di frontiera** - queste **sono tenute a fornire informazioni non solo sulle forme di protezione internazionale**, ma altresì sulla **stessa esistenza di procedure e modalità di appoggio** poste a garanzia dei migranti. Tutto ciò in base allo spirito e alla ratio delle prescrizioni della

direttiva 2013/32.

In attuazione della direttiva, ma anche delle interpretazioni fornite dalla Corte europea dei diritti dell'Uomo lo stesso Legislatore italiano ha superato nel 2017 l'**indefinitezza dei compiti informativi affidati alle forze di Polizia** nei confronti dei migranti illegali i quali soggiacciono al rischio di essere rimpatriati. Dalle nuove regole, prima affidate solo a circolari ministeriali, emerge che anche in assenza di esplicita immediata richiesta di asilo l'informazione sui diritti che competono allo straniero vada comunque fornita e sempre **con l'ausilio di un mediatore** e la **garanzia della somministrazione** di informazioni in una **lingua comprensibile** allo straniero trattenuto per la sua identificazione.



Milano, il processo senza fine per un pugno sul pianerottolo: sei anni, 16 udienze e 2 giudici, tutto a spese dello Stato

Il 17 febbraio 2017, due amici inquilini di una casa popolare a Milano si scontrano per motivi economici. Uno dei due, che ha messo i soldi per comprare un furgone coibentato da usare per un'attività imprenditoriale, si presenta a casa dell'altro per chiedere conto della situazione. Ne nasce una lite, durante la quale l'uomo lamenta di aver ricevuto un pugno dal suo ex amico.

La vicenda approda in tribunale, dove il processo si trascina per sei anni, 16 udienze e due giudici. I due ex amici, ormai diventati nemici, non riescono a trovare un accordo e il processo si prolunga a causa di una serie di fattori, tra cui:

- I tentativi di conciliazione, che falliscono ripetutamente.
- La sospensione dei processi per il Covid.
- Lo sciopero dell'Unione delle Camere Penali.
- Il cambio del giudice.

Infine, il 29 novembre 2023, la sentenza viene pronunciata: l'imputato viene condannato a un anno di reclusione con la condizionale.

Il costo del processo

Il processo, oltre a essere stato lungo e tortuoso, è stato anche molto costoso per lo Stato. I due giudici, i

nove viceprocuratori onorari, i due avvocati, il personale del centro di mediazione e i cancellieri hanno lavorato per oltre sei anni, a spese dei contribuenti italiani.

Un caso emblematico

Il caso di Milano è emblematico dei problemi della giustizia italiana. I processi, spesso, si trascinano per anni, a causa di una serie di fattori, tra cui:

- La carenza di risorse umane e materiali.
- La complessità della legislazione.
- La litigiosità degli italiani.

Questa situazione ha un impatto negativo sulla giustizia, sui cittadini e sul sistema economico. I cittadini, infatti, devono spesso attendere anni per ottenere giustizia, mentre le imprese devono affrontare costi aggiuntivi per difendersi in tribunale.

Le possibili soluzioni

Per ridurre la durata dei processi è necessario intervenire su diversi fronti. Innanzitutto, è necessario aumentare le risorse umane e materiali a disposizione della giustizia. In secondo luogo, è necessario semplificare la legislazione, rendendola più chiara e comprensibile. Infine, è necessario promuovere la cultura della mediazione, come strumento alternativo al processo.

Veterinaria aggredita dal cane che stava visitando: no al risarcimento

Il fatto:

Una veterinaria viene morsa al labbro inferiore da un cane corso durante un intervento di chirurgia oftalmica. La donna chiede il risarcimento del danno al proprietario del cane ai sensi dell'art. 2052 del codice civile.

La sentenza:

Il Tribunale di Roma respinge la richiesta risarcitoria della veterinaria, ritenendo che il suo comportamento imprudente abbia integrato il caso fortuito, interrompendo il nesso di causalità tra il fatto dell'animale e l'evento lesivo.

Le motivazioni:

Il Tribunale evidenzia che la veterinaria si era

avvicinata al cane senza museruola e senza adottare alcuna cautela, nonostante il cane non fosse ancora del tutto sedato.

Secondo il Tribunale, la situazione di possibile pericolo era suscettibile di essere prevista e superata con l'adozione di normali cautele da parte della veterinaria.

Il proprietario del cane, pur non essendo in grado di mettere la museruola al cane, lo teneva al guinzaglio durante la fase di sedazione.

Il Tribunale ritiene che la veterinaria, in quanto custode del cane al momento del fatto, fosse tenuta ad adottare ogni misura necessaria per evitare reazioni aggressive dell'animale.



Giudice di pace, chi può farlo, cosa fa e quanto guadagna

Nel nostro ordinamento esistono vari tipi di giudici, così da assicurare ai cittadini professionalità, preparazione ed equità. In particolare, la competenza dei giudici tiene conto di due requisiti: la territorialità e il valore della causa. Il giudice di pace ha un ruolo che si potrebbe definire particolare, che si distingue da altre figure per compiti, prerogative e percorso professionale.

La figura del giudice di pace è fondamentale per la risoluzione delle controversie di lieve entità e vi si può rivolgere anche **senza avvocato** (nel civile entro un certo valore), ma ciò non significa che la sua funzione si possa prendere alla leggera. Come tutti i giudici svolge un lavoro delicato e impegnativo, che può regalare anche molte soddisfazioni ai giuristi. Ecco quello che c'è da sapere, **quali sono i suoi compiti e come diventarlo**.

Cosa fa il giudice di pace?

Il **giudice di pace è un magistrato onorario**, detto in questo modo poiché acquisisce la sua funzione non in virtù del concorso di magistratura, bensì in virtù delle sue conoscenze di diritto che mette a disposizione della collettività. Di fatti, il giudice di pace ha un'altra professione principale e svolge la funzione di giudice soltanto per un periodo determinato di tempo.

Il giudice di pace può essere **penale o civile**, ma in ogni caso si occupa di **liti di minore entità** rispetto alle cause che approdano nei tribunali ordinari. Lo svolgimento della sua attività, però, non varia eccessivamente da quella di qualsiasi altro giudice.

Anche il giudice di pace è tenuto all'ascolto delle parti e a **dirimere la controversia** secondo il diritto. Il giudice di pace, tuttavia, è obbligato a eseguire durante la prima udienza un **tentativo di conciliazione**. Il giudice di pace in materia civile dirime le seguenti controversie:

- Cause relative a beni mobili con valore **entro 5.000 euro**;
- cause di risarcimento del **danno prodotto da veicoli o natanti**, entro i **20.000 euro**;
- cause sull'apposizione di termini e osservanza delle distanze di legge, regolamenti e usi, **su alberi e siepi**;
- cause relative alla misura e alla modalità d'u-

so dei servizi di condominio;

- cause derivanti da rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti ad abitazione civile riguardo **immissioni che superano la normale tollerabilità**;
- cause riguardanti gli interessi o accessori derivanti dal **tardato pagamento di prestazioni assistenziali o previdenziali**.

Il **giudice di pace penale**, invece, non ha una così precisa definizione delle competenze. Anche in questo caso, si fa riferimento a illeciti di lieve gravità e pericolosità (come le lesioni lievissime, il pascio abusivo, la diffamazione semplice e così via). Il giudice di pace penale non può comunque applicare pene detentive ma solo **pecuniarie**, fatta eccezione per la permanenza domiciliare o – se richiesta dall'imputato - la pena del lavoro di pubblica utilità.

Come diventare giudice di pace e chi può farlo

Come anticipato, per diventare un giudice di pace (attività limitata nel tempo, che non rappresenta la propria professione principale) non si passa dall'ordinario concorso di magistratura.

Esiste un concorso apposito che però si basa su esami o prove, bensì sui **titoli** dei candidati. È proprio il curriculum a far la differenza e deve dar prova di competenze di diritto ed esperienza. Possono partecipare al concorso i **laureati in giurisprudenza** abilitati all'avvocatura o che hanno svolto:

- funzioni giudiziarie per almeno 2 anni (anche se onorarie);
- funzioni notarili;
- insegnamento di materie giuridiche nelle università;
- funzioni riguardanti qualifiche dirigenziali;
- ex-carriera direttiva delle segreterie e delle cancellerie giudiziarie.

Oltretutto, bisogna avere un'**età compresa tra 30 e 70 anni** e aver cessato l'attività lavorativa. Gli avvocati possono esercitare la professione forense ma in un diverso circondario di quello in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace. Il giudice di pace deve aver una condotta irreprensibile e pieno godimento dei diritti civili e politici.

La domanda viene sottoposta al vaglio del Consi-





glio Giudiziario e poi inoltrata al Ministero. Spetta al singolo Ministro, sentito il Csm, nominare i Giudici di pace. Prima della nomina, tuttavia, i futuri Giudici di pace devono superare con successo un **tirocinio** teorico-pratico semestrale.

Quanto guadagna il giudice di pace

Dal 1° gennaio 2024, i giudici di pace in regime di non esclusività percepiranno **26.370 euro annui**. I magistrati onorari con regime di esclusività, invece, avranno un compenso annuo lordo pari a 80.386 euro.

Fonte www.money.it

Autore Ilена D'Errico

Bollo auto: una magnifica sentenza per gli automobilisti!

Finalmente una buona notizia per gli automobilisti: la Corte di Giustizia Tributaria di primo livello di Agrigento ha emesso una sentenza che conferma la prescrizione del bollo auto dopo tre anni.

Cosa significa?

Se ricevi una notifica di pagamento del bollo auto relativa ad un anno precedente a più di tre anni fa, **non sei tenuto a pagare**. La legge italiana, infatti, prevede che il bollo auto si prescrive dopo tre anni, a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui è dovuto.

Un esempio:

Se il bollo auto per l'anno 2020 non è stato pagato, l'automobilista non è più tenuto a versarlo se la notifica di pagamento arriva dopo il 31 dicembre 2023.

Cosa fare se ricevi una notifica di pagamento "in ritardo"?

- **Non pagare:** non sei tenuto a versare il bollo auto prescritto.
- **Verifica la data di notifica:** assicurati che la notifica sia arrivata dopo il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui il bollo auto era dovuto.
- **Conserva la notifica:** potrebbe servirti come prova in caso di contestazioni.

Ricorda:

La prescrizione del bollo auto vale solo per le notifiche di pagamento inviate dopo il termine di tre anni.

Se hai ricevuto una notifica di pagamento entro il termine di prescrizione, sei tenuto a pagare il bollo auto, anche se non l'hai fatto in precedenza. Per informazioni più precise sulla tua situazione, puoi consultare un commercialista o un avvocato esperto in materia tributaria.

Questa sentenza è una vittoria importante per gli automobilisti, che finalmente hanno una certezza in materia di prescrizione del bollo auto. **Inoltre, è un importante monito per l'Agenzia delle Entrate**, che dovrà fare attenzione a non inviare notifiche di pagamento tardive.

Condividi questa notizia con i tuoi amici e fa-

miliari automobilisti!

Potrebbe interessarti anche:

- **Come calcolare il bollo auto** ([link](#))
- **Esenzione bollo auto: a chi spetta e come richiederla** ([link](#))
- **Bollo auto non pagato: cosa succede** ([link](#))

Note:

- La presente sintesi ha carattere informativo e non sostituisce la consultazione di fonti ufficiali.
- Le informazioni fornite sono aggiornate alla data di pubblicazione del presente documento.

Domande frequenti:

- **Cosa devo fare se ho ricevuto una notifica di pagamento del bollo auto prescritto?**
 - Non pagare il bollo auto.
 - Conserva la notifica come prova.
 - Se hai dubbi, consulta un commercialista o un avvocato.
- **Quando si prescrive il bollo auto?**
 - Il bollo auto si prescrive dopo tre anni, a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui è dovuto.
- **Cosa succede se non pago il bollo auto prescritto?**
 - In teoria, l'Agenzia delle Entrate potrebbe avviare una procedura di riscossione coattiva.
 - Tuttavia, in molti casi, l'Agenzia delle Entrate non procede con la riscossione coattiva per importi di modesta entità.

Suggerimenti:

- **Controlla periodicamente la tua posta elettronica e la tua casella postale per non perdere le notifiche di pagamento del bollo auto.**
- **Se hai dubbi sulla prescrizione del bollo auto, consulta un commercialista o un avvocato.**

*Cav Dott. Franco Antonio Pinardi
Segretario Generale Confederazione Unitaria
Giudici Italiani Tributari e Onorari*



La rinuncia all'impugnazione

Sentenza del 05/06/2023 n. 1687 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia - Sezione/ Collegio 26

Massima:

Nel giudizio di appello, per quanto non espressamente disciplinata dalla legge, la rinuncia all'impugnazione, (equivalente alla rinuncia all'azione) essendo rinuncia di merito, si traduce in una vera e propria rinuncia al diritto che preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte ciò perché, estinguendo l'azione stessa (e non il singolo processo), assume l'efficacia di una pronuncia di rigetto nel merito e fa, quindi, venir meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio, al fine di ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta e rinunciata, facendo venir meno anche il potere-dovere del giudice di pronunciare. L'impugnazione che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte, e che sia diretta quindi all'emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico è inammissibile per difetto d'interesse. Quindi la declaratoria di inammissibilità si impone in quanto il ricorrente non potrebbe trarre alcuna utilità dalla reclamata statuizione, la quale condurrebbe comunque al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. A differenza della rinuncia all'azione, la rinuncia agli atti del giudizio, ove accettata (se del caso), produce l'estinzione del singolo processo, ma lascia intatto il diritto fatto valere, che potrà essere esercitato in un successivo, nuovo giudizio.

Testo:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Foggia, con ricorso notificato in data xx/xx/2018, poi iscritto a ruolo in data XX/XX/2018 e pertanto depositato nella Segreteria di questa Corte, proponeva appello avverso la sentenza n. XX/XX/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia e ne chiedeva la riforma con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.

La sentenza di primo grado aveva accolto il ricorso proposto da XXXX XXXXX, in atti generalizzata (d'ora in avanti per brevità, la contribuente) avverso gli avvisi di accertamento nn. TVK0XXXX/2016, TVK01XXXXXXXX/2016, TVKXXXXXXXX/2016 e TVK01XXXX/2016, emessi nei suoi confronti dalla Direzione Provinciale di Foggia dell'Agenzia delle Entrate e notificati in data 3.10.2016, a mezzo dei quali - con riferimento agli anni di imposta 2011, 2012,

2013 e 2014 - era individuata maggior materia imponibile ai fini IRPEF (oltre alle relative addizionali regionale e comunale); in particolare, l'ufficio impositore riscontrava che la contribuente aveva percepito, nei suddetti anni di imposta, un reddito diverso (riconducibile all'ipotesi prevista dall'art. 67 comma 1 lett. l) d.p.r. n. 917/86) derivante dalla conclusione con la XXXX XXX s. r.l. di un contratto (concluso in data 20.4.2005) con il quale trasferiva a tale società, contro corrispettivo, il diritto di superficie su un terreno di sua proprietà ubicati in agro di S. Agata di Puglia. La Commissione Provinciale accoglieva il ricorso sostenendo che la ricostruzione della maggior materia imponibile eseguita dall'ufficio impositore non era fondata.

L'Agenzia delle Entrate chiedeva l'integrale riforma della sentenza, impugnandola per mezzo dei motivi oggetto dell'atto di appello innanzi richiamato, cui nella presente sede si rimanda.

La contribuente si costituiva nel presente grado di giudizio a mezzo di proprie controdeduzioni, con le quali chiedeva il rigetto del gravame.

Con propria memoria del 5.5.2023 n. 74631 di prot. l'Agenzia delle Entrate chiedeva alla Corte di dichiarare la cessazione della materia del contendere per intervenuto riconoscimento della fondatezza delle ragioni del contribuente (così come disposto dalla propria circolare n. 6/E del 20.4.2018).

In data 12.5.2023 si svolgeva la discussione e questa Corte tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La motivazione della sentenza viene redatta in conformità alle previsioni dell'art. 118 commi 1 e 2 att. c.p.c. L'appello è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono.

Invero, l'intendimento manifestato dall'Agenzia delle Entrate con la propria memoria del 5.5.2023 deve essere, a giudizio della Corte, correttamente deve essere qualificata come "rinuncia all'impugnazione", istituto che, sebbene non espressamente disciplinato dall'ordinamento processuale civile e tributario (a differenza di quanto accade per quello penale), costituisce una species del genus "rinuncia all'azione", come insegna la Suprema Corte di Cassazione secondo la quale "in tal guisa questa Corte non può che reiterare il proprio insegnamento. Ovvero che l'acquiescenza contemplata dall'art. 329 c.p.c. opera come preclusione rispetto ad un'impugnazione non ancora proposta, mentre nell'ipotesi in cui la sentenza





sia già stata impugnata è possibile avvalersi soltanto di un'espressa rinuncia all'impugnazione stessa, da compiersi nelle forme e con le modalità prescritte dalla legge (cfr. Cass. sez. lav. 16.10.2013, n. 23529; Cass. (ord.) 10.2.2012, n. 1963) D'altra parte è vero senza dubbio che nel giudizio di appello la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato (cfr. Cass. (ord.) 6.3.2018, n. 5250; Cass. 19.5.1995, n. 556)" (cfr. Cass. Civ. Sez. II° sent. n. 2670/20).

Nel medesimo solco interpretativo si esprime la sentenza della Suprema Corte n. 5250/18 (Sez. VI° Civile) secondo la quale "nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato".

Ne consegue che l'appello deve reputarsi inammissibile. Quanto alle spese di giudizio, esse seguono il principio

della soccombenza ex art. 15 comma 1 D. Lgs. n. 546/92; vanno pertanto liquidate, in riferimento al presente grado di giudizio ai sensi del d.m. n. 55/2014 (come modificato dal d.m. n. 147/22), vigente al momento della definizione di quello attuale (cfr. Cass. SS. UU. civili sent. n. 17406/12); pertanto vengono quantificate, tenendo conto delle decurtazioni consecutive del 50% prevista dall'art. 4 comma 1 d.m. predetto e del 20% prevista dall'art. 15 comma 2 sexies D. Lgs. n. 546/92 (poiché la difesa erariale è stata assicurata da funzionari dell'ufficio impositore), nella misura complessiva di ? 700,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali.

P.Q.M.

dichiara inammissibile l'appello;

condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in ? 700,00, oltre accessori di legge, in favore del difensore e procuratore dichiaratosi antistatario.

Impugnative ordinanze cautelari I grado: istruzioni MEF per deposito online

Il MEF annuncia nuove funzionalità del Processo telematico: istruzioni per il deposito online delle impugnative di ordinanze cautelari di primo grado

Il MEF con un avviso del 1 febbraio informa di **nuove funzionalità online del Processo Telematico**.

In dettaglio, nel **Processo Tributario Telematico (PTT) sono state implementate le voci** selezionabili al momento della scelta della tipologia **degli atti da depositare**, al fine di **consentire il deposito digitale delle impugnative proposte avverso le ordinanze cautelari delle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado**.

L'adeguamento delle funzionalità del PTT si è reso necessario per dare **attuazione** alle nuove disposizioni in materia di **contenzioso tributario**, contenute nell'art. 47, comma 4, del D. Lgs. n. 546/92, modificato di recente dall'art. 1, comma 1, lettera s), n. 4), del **D. Lgs. n. 220/2023**.

Processo telematico: il MEF annuncia nuove funzionalità online

In particolare, è previsto che:

- l'**ordinanza cautelare collegiale** emessa dalla competente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado **può essere impugnata innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado**,
- mentre l'**ordinanza cautelare emessa dal giudice monocratico è impugnabile solo con reclamo** innanzi alla medesima Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in composizione collegiale.

Dette impugnative si applicano ai giudizi instaurati in primo grado con ricorso notificato dal giorno successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo

n. 220/2023, ossia **dal 4 gennaio 2024**.

Attenzione al fatto che, **tali impugnative non sono soggette al pagamento del CUT**.

Per procedere con il deposito delle nuove impugnative, nella home page del PTT, **dalla voce INVIO NIR - RICORSO - ALTRI ATTI**, è possibile **selezionare la Corte di Giustizia Tributaria competente** e quindi la tipologia di deposito:

- **IMPUGNATIVA ORDINANZA SOSPENSIONE MONOCRATICA DI PRIMO GRADO**, per i reclami innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado;
- **IMPUGNATIVA ORDINANZA SOSPENSIONE COLLEGALE DI PRIMO GRADO**, per le impugnazioni innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado.

Il sistema, tramite una sequenza di schede, **richiederà l'inserimento dei dati necessari per il deposito**, tra i quali, quelli relativi al ricorso di merito: RG del ricorso ed estremi dell'ordinanza cautelare da impugnare.

Analogamente al deposito degli atti principali, **anche per le nuove impugnative è obbligatorio apporre la firma digitale**, mentre per gli eventuali allegati la sottoscrizione digitale rimane facoltativa.

Al termine della procedura di deposito e dei previsti controlli di validità sui file trasmessi, **il sistema assegnerà un numero di registro generale**, che per questa tipologia di procedimenti sarà convenzionalmente superiore a 200.000.

Fonte *fiscoetasse.com*



Magistrati onorari: una risorsa per la giurisdizione

Premessa

L'articolo affronta la controversa questione del reclutamento straordinario dei giudici di carriera attingendo dai magistrati onorari in servizio. La bozza di decreto del PNRR che prevede tale misura ha acceso un acceso dibattito, con l'Associazione Nazionale Magistrati e Magistratura Indipendente che la criticano duramente.

Analisi del provvedimento

La disposizione contestata ricalca quanto previsto dal Dlgs n° 160 del 2006 e dalla L. 130/22 per il reclutamento dei giudici tributari professionali. In entrambi i casi, si prevede una riserva di posti per i concorsi a favore di chi ha già svolto funzioni giurisdizionali come magistrato onorario.

Argomenti a favore

- Valorizzazione delle professionalità acquisite: I magistrati onorari hanno già superato l'esame di abilitazione forense e svolto la funzione giurisdizionale con competenza.
- Stabilità lavorativa: Il reclutamento in carriera garantirebbe ai magistrati onorari un rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato.
- Efficienza del sistema giustizia: La loro esperienza contribuirebbe a ridurre l'arretrato e rendere la giustizia più efficiente.

Argomenti contro

- Mancanza di specificità: Il periodo di espletamento delle funzioni onorarie come requisito per l'accesso al concorso non è chiaro.
- Legittimità costituzionale: Dubbi sulla legittimità costituzionale del provvedimento e sulla sua opportunità.
- Preparazione e formazione: I magistrati onorari non avrebbero la stessa preparazione e forma-

zione dei magistrati di carriera.

Prospettive future

- Procedure di reclutamento più snelle: Sono necessarie procedure più snelle e abbreviate per l'accesso ai ruoli nelle pubbliche amministrazioni.
- Maggiore apertura ad altre professionalità: Il legislatore dovrebbe prediligere anche le professionalità acquisite in altri settori oltre alla cultura e alla preparazione giuridica.
- Fiducia e stima reciproca: È auspicabile un rapporto di fiducia e stima reciproca tra magistrati di carriera e onorari per garantire una giustizia efficiente e celere.

Conclusione

L'inserimento dei magistrati onorari nella giurisdizione di carriera è un tema complesso con diverse implicazioni. La discussione è aperta e necessita di un confronto costruttivo per trovare soluzioni che garantiscano un sistema giudiziario efficiente e al passo con i tempi.

Considerazioni personali

Troppo comodo approfittare di una categoria che da anni aspetta una stabilizzazione con stipendi e previdenza certa e poi fare di tutto per limitarne l'autonomia economica e funzionale. I giudici onorari sono sempre più presenti nella giurisdizione ordinaria per lo svolgimento di processi in penale e civile al posto proprio di quei giudici ordinari che sono i primi oppositori della stabilizzazione e dei dovuti, giusti compensi.

Cav Dott. Franco Antonio Pinardi
Segretario Generale Confederazione Unitaria
Giudici Italiani Tributari e Onorari

Il dovere del giudice e dell'avvocato è garantire la giustizia e difendere i diritti di tutti i cittadini.

Il giudice ha il dovere sacrosanto di applicare la legge con imparzialità e giustizia, senza lasciarsi influenzare da alcun tipo di pressione esterna.





Telefonia: nuovo regolamento a tutela degli utenti finali

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha approvato un nuovo regolamento che disciplina tutta la materia contrattuale tra operatori che forniscono servizi di comunicazioni elettroniche e utenti finali. Il regolamento, che entrerà in vigore il 1° luglio 2024, introduce una serie di novità a tutela dei consumatori, tra cui:

- Maggiore trasparenza e chiarezza delle informazioni contrattuali: gli operatori sono tenuti a fornire agli utenti finali, prima della conclusione del contratto, tutte le informazioni rilevanti in modo chiaro, dettagliato e facilmente comprensibile. Tali informazioni devono includere, tra l'altro, i livelli minimi di qualità del servizio, i costi di attivazione e di utilizzo del servizio, le condizioni di recesso, i diritti dei consumatori in caso di disservizio.
- Riduzione dei costi di recesso: i contratti non possono prevedere di norma un impegno iniziale superiore ai 24 mesi, decorsi i quali l'utente ha diritto di recedere in qualsiasi momento e senza incorrere in penali o costi di disattivazione. In caso di recesso prima dei 24 mesi, l'operatore può addebitare all'utente solo i costi relativi alla cessazione del servizio, i corrispettivi dovuti per i servizi erogati fino alla scadenza del primo vincolo contrattuale e gli eventuali costi da recuperare in relazione all'apparecchiatura terminale.
- Diritto di recesso in caso di modifiche contrattuali: gli utenti hanno il diritto di recedere dal contratto entro 60 giorni dalla comunicazione di modifiche delle condizioni contrattuali da parte dell'operatore.
- Diritto di recesso in caso di discrepanza delle prestazioni: gli utenti hanno il diritto di recedere dal contratto senza incorrere in alcun costo in caso di discrepanza significativa e frequente delle prestazioni rispetto agli standard minimi indicati nel contratto.
- Miglioramento delle procedure di migrazione e portabilità: gli operatori sono tenuti a fornire agli utenti finali informazioni chiare sulle procedure di passaggio da un operatore a un altro, incluso la portabilità del numero. L'operatore cedente è tenuto a continuare a prestare il servizio alle stesse condizioni tecniche ed economiche finché l'operatore ricevente non attiva il suo servizio.

Le novità introdotte dal nuovo regolamento rappresentano un importante passo avanti nella tutela dei consumatori dei servizi di comunicazioni elettroniche. In

particolare, le misure volte a ridurre i costi di recesso e a rafforzare il diritto di recesso in caso di modifiche contrattuali o di disservizio contribuiranno a rendere il mercato più competitivo e a favorire la scelta libera e consapevole degli operatori da parte degli utenti.

Ecco alcuni esempi concreti di come le novità introdotte dal nuovo regolamento potranno incidere sulla vita degli utenti:

- Un utente che stipula un contratto di telefonia mobile con un impegno iniziale di 24 mesi e poi si rende conto che le condizioni offerte non sono soddisfacenti, potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento senza incorrere in penali o costi di disattivazione.
- Un utente che riceve una comunicazione da parte del suo operatore di modifiche alle condizioni contrattuali, avrà 60 giorni di tempo per decidere se recedere dal contratto senza incorrere in alcuna penale.
- Un utente che si accorge che la velocità di connessione a Internet offerta dal suo operatore è significativamente inferiore a quella prevista nel contratto, potrà recedere dal contratto senza incorrere in alcun costo.
- Un utente che vuole cambiare operatore telefonico, non dovrà più preoccuparsi di perdere il suo numero di telefono, in quanto la portabilità è un diritto riconosciuto a tutti gli utenti.

Contratti con previsione di adeguamento all'indice dei prezzi al consumo.

Il nuovo regolamento AGCOM sui contratti di comunicazioni elettroniche introduce una serie di novità anche per quanto riguarda i contratti con previsione di adeguamento all'indice dei prezzi al consumo.

Consenso esplicito dell'utente

Innanzitutto, la proposta di modifica da parte dell'operatore delle condizioni contrattuali, consistente nell'adeguamento periodico del servizio all'indice dei prezzi al consumo, può essere attuata solo dopo esplicita accettazione, in forma scritta, da parte dell'utente finale.

Indice di riferimento

L'indice di riferimento usato per adeguare i contratti è l'Indice Nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) senza tabacchi.

Tipologie di contratti

I contratti con previsione di adeguamento all'indice dei prezzi al consumo potranno essere basati sull'applicazione senza correttivi dell'indice ISTAT o con correttivi.

Contratti indicizzati con correttivi

Nel caso in cui l'utente finale abbia aderito a contratti indicizzati con correttivi, al momento dell'aumento del canone connesso all'indice dei prezzi al consumo, l'utente ha diritto di recesso senza costi.

Contratti indicizzati senza correttivi

Se, invece, il contratto non prevede alcun correttivo rispetto all'indice ISTAT, nel caso in cui l'utente finale decida di recedere sono applicati i costi previsti.

Tuttavia, a maggior tutela degli utenti, il Regolamento stabilisce che:

- le condizioni contrattuali dovranno prevedere che l'operatore ha il diritto di incrementare le tariffe in misura corrispondente all'aumento dell'indice annuale dei prezzi al consumo ed è, al contempo, obbligato ad applicare le riduzioni di tale indice, diminuendo le tariffe in misura corrispondente alla riduzione,
- l'applicazione dell'adeguamento non può avvenire, in prima applicazione, prima di 12 mesi dall'adesione contrattuale,
- in caso di adeguamento superiore al 5% del canone, l'utente finale può richiedere all'operatore di passare a un'offerta di analoghe caratteristiche che non preveda il meccanismo di adeguamento. Il passaggio avviene senza costi per l'utente.

Trasparenza

Le comunicazioni che riguardano l'adeguamento del contratto all'inflazione devono essere caratterizzate dalla massima trasparenza e comprensibilità in relazione all'indice di adeguamento utilizzato, al mese di

applicazione della variazione, alle modalità di comunicazione della variazione, agli eventuali costi di recesso. Le misure di trasparenza riguardano la comunicazione pubblicitaria e commerciale veicolata sia in modalità "push" sia in modalità "pull". Pertanto, le informazioni agli utenti finali sulla presenza di eventuali clausole di indicizzazione vanno incluse nella descrizione delle offerte commerciali insieme alle condizioni economiche base delle stesse e poste in evidenza su tutti i canali di comunicazione.

In particolare, l'operatore, deve inserire una tabella, visibile nella descrizione principale del prezzo dell'offerta, con gli incrementi del canone per i seguenti indici di inflazione: 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%.

Nel caso di sito web, mette a disposizione dell'utente un tool per il calcolo del canone una volta inserito l'indice di inflazione. In tutti i casi, la eventuale clausola di indicizzazione va indicata chiaramente nella sintesi contrattuale che deve essere espressamente accettata dal cliente.

Conclusioni

Le novità introdotte dal regolamento AGCOM sui contratti di comunicazioni elettroniche, in particolare per quanto riguarda i contratti con previsione di adeguamento all'indice dei prezzi al consumo, rappresentano un importante passo avanti nella tutela dei consumatori. In particolare, il diritto di recesso senza costi in caso di aumento del canone superiore al 5%, anche per i contratti senza correttivi, rappresenta una garanzia importante per gli utenti che si trovano a fronteggiare un aumento significativo del costo del servizio.

Inoltre, la trasparenza delle informazioni sui contratti indicizzati, sia nella comunicazione pubblicitaria che nelle condizioni contrattuali, consentirà agli utenti di compiere una scelta consapevole prima di sottoscrivere un contratto di questo tipo.

Registrazione di una conversazione: ammissibile in giudizio secondo la Cassazione

La Cassazione ha stabilito che la registrazione fonografica di una conversazione, che avvenga tra presenti e sia effettuata da un partecipe, può essere utilizzata in giudizio anche se fatta clandestinamente, e non può essere considerata un'intercettazione. Nel caso preso in esame, la Corte ha valutato la validità delle dichiarazioni rese dall'imputato durante una conversazione telefonica con la figlia e durante un incarico peritale, contestate dall'imputato stesso. La Corte ha chiarito che le intercettazioni disciplinate dagli articoli 266 e seguenti del codice di procedura penale riguardano la captazione nascosta e simultanea di comunicazioni o conversazioni tra

due o più soggetti che agiscono con l'intenzione di escluderne altri, con modalità idonee a tale scopo. Quindi, la Corte ha sottolineato che la registrazione fonografica di una conversazione tra presenti o tramite strumenti di trasmissione, effettuata da un partecipe o da chiunque vi sia ammesso, non rientra nella definizione di intercettazione, ma rappresenta la memorizzazione fonica di un fatto storico di cui l'autore può legittimamente disporre per fini probatori in sede processuale.

La Corte ha respinto il ricorso come infondato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.





Il Giudice di Pace è pubblico dipendente a tempo determinato

Deve essere riconosciuto il diritto alle ferie retribuite e alla tutela assistenziale e previdenziale per l'intero periodo di esercizio (TAR Bologna, sentenza n. 304/2023)

Il TAR Emilia Romagna risolve il contrasto esistente con il diritto europeo e riconosce la comparabilità parziale del rapporto di lavoro del Giudice di Pace a quello dei magistrati ordinari ai fini del riconoscimento del diritto all'analogo trattamento economico, normativo, assistenziale e previdenziale, oltre al diritto al risarcimento dei danni per reiterazione abusiva del contratto a tempo determinato.

La questione della magistratura onoraria italiana è diventata nel giro di qualche anno un terreno di aperto scontro tra le Istituzioni e Autorità giudiziarie italiane e quelle europee, polarizzatesi su due fronti contrapposti rispetto alla ormai nota *quaestio iuris* della natura o meno di lavoratori subordinati – pubblici dipendenti alla stregua dei magistrati professionali – di un'intera categoria di Giudici onorari in servizio.

Alla totale estraneità del rapporto di servizio del magistrato onorario dall'area dell'impiego pubblico e del lavoro in genere (autonomo o subordinato che sia) sostenuta costantemente e in maniera univoca dalle nostre Corti - di legittimità, amministrative e costituzionale – servendosi della dottrina del c.d. "funzionario onorario" e facendo leva sulle nette differenze che caratterizzano il rapporto d'impiego del magistrato professionale dal rapporto "di servizio volontario" del magistrato onorario, si è opposto il fermo inserimento a pieno titolo di questa categoria nel perimetro del lavoro dipendente del diritto del lavoro dell'Unione Europea da parte prima del Comitato Europeo dei diritti sociali, con la decisione del 16 novembre 2016 (recl. 102/2013), e poi della Corte di Giustizia Europea per ben due volte, nel 2020 e nel 2022 (se si esclude la sentenza resa nel caso O'Brien del 2012 C-393/2010 riguardante il trattamento pensionistico dei giudici inglesi a tempo parziale, c.d. *recorder*) e la conseguente contrarietà ai principi sovranazionali del trattamento economico-normativo dettato per essa dal legislatore italiano.

A questo assetto non hanno posto rimedio i due

interventi legislativi interni susseguitisi agli arresti europei, il primo operante una riforma organica della magistratura onoraria (D.Lgs 116/2017 – c.d. Riforma Orlando) e il secondo più recente inserito nella **Legge n. 234/2021** (Legge di Bilancio 2022), che, nella sostanza, hanno mantenuto intatta la evidente discrasia tra la realtà fattuale del rapporto di lavoro del Giudice onorario e la sua veste giuridico-formale alla base del conflitto tra ordinamento italiano e ordinamento sovranazionale, attirando l'attenzione critica della Commissione Europea che, ritenendo la normativa italiana sul trattamento giuridico dei giudici onorari, e di pace in particolare, non conforme al diritto del lavoro dell'UE, ha attivato il suo potere di controllo prima con l'avvio di una procedura di infrazione contro l'Italia (INFR C(2021)4355) e da ultimo con un atto di costituzione in mora nel luglio del 2022 rispetto alla novella del 2021.

Il lavoro interpretativo europeo e i pronunciamenti del Ces prima e della Corte di Giustizia europea dopo hanno, tuttavia, dato nuovo impulso al dibattito giurisprudenziale italiano, da troppo tempo ormai fermo ed asfittico sulla posizione apertamente negazionista di ogni tutela giuslavoristica e in aperto contrasto con i principi del diritto del lavoro nazionali, sollecitando la circolazione di tesi giuridiche fino a quel momento sconosciute, poi tradottesi in arresti innovativi della giurisprudenza di merito in aperta antitesi agli orientamenti dominanti nelle alte Corti, di cui ne costituisce una chiara espressione la **sentenza 8 marzo-17 maggio 2023, n. 304 (testo in calce)** pronunciata dal **TAR Emilia Romagna-Bologna**, salutata come approdo storico da tempo atteso da tutta la categoria dei Giudici di pace.

La **sentenza n. 304 del 17 maggio 2023** emessa dal **TAR Emilia Romagna, Sezione I**, in esame risponde alla domanda formulata da un Giudice di pace, in servizio dal 2002 al 2019, tesa all'accertamento del diritto alla costituzione di un rapporto di pubblico impiego a tempo pieno o part time con il Ministero della Giustizia, ovvero al riconoscimento dello status di pubblico dipendente a tempo pieno o a tempo determinato o part time ai sensi dell'**art. 2126 c.c.** e alla conseguente condanna

al pagamento delle differenze retributive medio tempore maturate, oltre relativi oneri previdenziali ed assistenziali, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla completa assenza di tutela assistenziale e previdenziale, oltre che per l'abusiva reiterazione dei rapporti a termine ex **art. 36 D.Lgs 165/2001**, sul ritenuto presupposto della parità sostanziale delle funzioni concretamente esercitate dalla ricorrente con quelle del magistrato c.d. togato e, comunque, della sussistenza degli indici concreti tipici per il riconoscimento di un rapporto di lavoro pubblico di tipo subordinato.

E lo fa ponendo a fondamento del suo iter logico-decisionale i principi enunciati dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza emessa sulla questione pregiudiziale comunitaria sollevata dalla stessa Corte amministrativa per sospetta contrarietà della disciplina italiana inerente il trattamento dei giudici di pace con le direttive comunitarie in tema di tutela del lavoro, in particolare con la direttiva 1999/70/CE in materia di contratto di lavoro a tempo determinato e allegato Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP del 18/03/1999 (clausola 2, 4 e 5), con la direttiva n. 1997/81/CE sul lavoro a tempo parziale e allegato Accordo Quadro UNICE, CEEP e CES del 06/06/1997 (clausola 4), con la direttiva n. 2003/88/CE in materia di orario di lavoro (art. 7) e con la direttiva n. 2000/78/CE (art. 1, co. 2 lett. a) in materia di parità di trattamento e di condizioni di lavoro.

Dopo una sintetica ma puntuale ricostruzione del quadro normativo vigente, dalla **Legge n. 374/1991** istitutiva della figura del Giudice di Pace all'ultimo intervento legislativo di riforma del 2021 (**Legge n. 234/2021**), e dei tratti caratterizzanti il rapporto di lavoro dello stesso, la Corte osserva come non solo il Legislatore ma anche la giurisprudenza italiana, di legittimità ed amministrativa, è sempre stata costante e compatta nell'escludere l'inquadrabilità della figura del Giudice di pace nel rapporto di pubblico impiego - ancorandosi alla peculiare natura del servizio reso dal Giudice di pace, quale "servizio volontario con attribuzioni di funzioni pubbliche", al diverso modo di "scelta del funzionario", al diverso scopo dell'inserimento nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione "meramente funzionale per il funzionario onorario", alla assenza di "apposito statuto, alla natura del compenso "che riguardo al funzionario onorario, ha carattere meramente indennitario e, in senso lato, di ristoro degli oneri sostenuti", nonché alla diversa durata del rapporto "che è a termine, con possibilità di rinnovo quanto al funzionario onorario". - senza, tuttavia, affrontare la fondamentale questione della natura subordinata del rapporto di

lavoro del Giudice di Pace alla luce della diversa nozione eurounitaria.

Proprio in ragione di ciò, la Corte investita ritiene essenziale, nel risolvere la fattispecie sottoposta al suo giudizio, analizzare preliminarmente e *funditus* la risposta fornita dal supremo Giudice europeo al suo rinvio pregiudiziale con la sentenza CGUE 7 aprile 2002 C-236/2020, ritendo i principi fondamentali in essa enunciati, mutuati anche dalla precedente sentenza del 2020 C-658/18 con cui il medesimo Organo ha condannato il Governo italiano al pagamento delle ferie annuali retribuite in favore dei Giudici di pace, applicabili anche al caso sottoposto al suo esame.

La lettura della normativa europea data dalla Corte di giustizia ed oggetto di dubbio pregiudiziale vuole il giudice di pace alla stregua di un lavoratore a tempo determinato se ed in quanto, nell'ambito delle sue funzioni, svolge prestazioni reali ed effettive, non puramente marginali né accessorie e per le quali percepisce indennità aventi carattere remunerativo, non rilevando la qualificazione onoraria o meno delle sue funzioni, né la natura pubblica o privata del datore del lavoro, "pena il mettere seriamente in questione l'effetto utile della direttiva 1999/70 e quello dell'accordo quadro, nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a quest'ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categoria di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti".

In quanto tale, alla luce dell'impianto antidiscriminatorio della direttiva stessa, egli ha il diritto di vedersi riconoscere condizioni d'impiego - tra le quali rientrano sicuramente gli elementi costitutivi della retribuzione ed il loro livello, compreso il diritto alle ferie annuali, e le tutele assistenziali e previdenziali che dipendono dal rapporto di lavoro - al pari di un magistrato professionale, se e nella misura in cui la sua attività giurisdizionale sia comparabile a quella esercitata da quest'ultimo e salvo che non sussista *una ragione oggettiva che giustifichi l'esistenza di una differenza di trattamento*, circostanze tutte che spetta al giudice del rinvio verificare.

E poiché nell'interpretazione europea una ragione oggettiva, per essere considerata tale ai sensi della clausola 4.1 e 4.4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, e per giustificare la disparità di trattamento, deve consistere in elementi precisi e concreti che contraddistinguono le condizioni di impiego, nel particolare contesto in cui si inseriscono, e non è sufficiente che tale differenza sia prevista da un norma generale ed astratta di legge o di contrattazione collettiva, le dissomiglianze esistenti di fatto nell'attività lavorativa tra un giudice di pace e un magistrato ordinario possono essere considerate come configuranti una ragione





oggettiva ai sensi della predetta clausola, di cui l'esistenza di un concorso iniziale specificamente concepito per i magistrati ordinari ai fini dell'accesso alla magistratura, e non richiesto per la nomina dei giudici di pace, ne costituisce un chiaro indizio e presupposto.

Secondo il pensiero della Corte di giustizia, in altre parole, le differenze tra le procedure di assunzione dei giudici di pace e dei magistrati ordinari e, segnatamente, la particolare importanza attribuita dall'ordinamento giuridico nazionale (art. 106 Cost.) ai concorsi appositamente concepiti per l'assunzione dei magistrati ordinari, sembrano indicare una particolare natura delle mansioni di cui questi ultimi devono assumere la responsabilità e un diverso livello delle qualifiche richieste ai fini dell'assolvimento di tali mansioni, tali per cui consentono *di escludere che questi ultimi* (n.d.r. i giudici di pace) *beneficino integralmente dei diritti dei magistrati ordinari.*

Ciò non giustifica, tuttavia, fatto sempre salvo il compito del giudice nazionale di verificare le circostanze concrete e i fatti pertinenti il singolo rapporto di lavoro, la totale esclusione dei giudici di pace da ogni forma di tutela, in particolare dal diritto di fruire delle ferie annuali retribuite alla luce dell'art. 7 Dir. 2003/88, e dalle tutele di tipo assistenziali e previdenziali, *poiché una simile lettura della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato sarebbe inammissibile.*

Nella medesima lettura offerta in risposta alla sollevata pregiudiziale comunitaria, la Corte europea osserva, inoltre, come la clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato osta ad una normativa nazionale, come quella italiana, che non preveda in tale settore una misura effettiva destinata ad evitare e se del caso a sanzionare l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato, in alternativa alla trasformazione del rapporto a termine in contratto a tempo indeterminato, circostanza anche questa che rientra nella valutazione del giudice del rinvio.

Sulla base di queste premesse, alla luce dell'innovativo e fondamentale principio enunciato dalla Corte di Giustizia europea nella sentenza interpretativa resa in risposta al suo rinvio pregiudiziale, il Giudice amministrativo emiliano ha ritenuto le funzioni attribuite ed esercitate nel caso sottoposto al suo esame, per come di fatto svolte e per come disciplinate dalla legislazione speciale, completamente sussumibili nella nozione autonoma ed unitaria di lavoratore a tempo determinato propria del diritto dell'UE e, pertanto, ravvisabile la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso alle dipendenze del Ministero di Giustizia, con il relativo accertamento dell'avvenuta instaurazione

di un rapporto di pubblico impiego di fatto ex art. 2126 c.c., *non ostandovi la carenza del concorso pubblico quale modalità di accesso*, e il diritto al trattamento retributivo e contributivo previdenziale propri di un regolare rapporto di pubblico impiego, per il tempo in cui il rapporto stesso ha avuto materiale esecuzione.

L'esistenza, nondimeno, di radicali differenze rispetto alle modalità di accesso alle funzioni, ed in particolare alla specifica previsione di un concorso pubblico per esami – filtro di una specifica preparazione e conoscenza giuridica e indice di uno standard di professionalità superiore – nonché della differente attività giurisdizionale delegata e delle limitate competenze riservate dalla legge ai Giudici di Pace, non consentono, nel pensiero della Corte interrogata, la totale equiparazione dello *status* dei giudici di pace rispetto ai giudici togati, ponendosi quali ragioni oggettive giustificanti il loro differente trattamento ai sensi dalla clausola 4.1. dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.

L'equiparazione parziale consente, però, di affermare il riconoscimento del diritto *irrinunciabile* alle ferie oltre che alla tutela assistenziale e previdenziale, poiché diversamente opinando *verrebbe completamente meno anche l'effetto utile dell'esaminate direttive eurounitarie in tema di tutela dei lavoratori.*

Da ciò discende necessariamente, osserva ancora la Corte emiliana, che l'attività svolta dai Giudici di pace, in forza della loro comparabilità ai lavoratori alle dipendenze di un medesimo datore di lavoro, rileva ai fini della maturazione del diritto ad un trattamento economico affine, in termini qualitativi e quantitativi, a quello dei detti lavoratori comparabili che, in applicazione del parametro normativo comunitario, deve individuarsi nella retribuzione propria del magistrato professionale di prima nomina, restando giustificate le differenze di trattamento rispetto al conseguimento delle valutazioni di professionalità superiori e dell'impegno lavorativo richiesto che, per il Giudice di pace, è limitato alle due/tre giornate dedicate alle udienze tabellari.

Il riconoscimento dello *status* di lavoratore a tempo determinato del Giudice di Pace determina, pertanto, l'accertamento del diritto ad un trattamento economico e normativo equivalente a quello del magistrato professionale, del diritto al trattamento economico per le ferie annuali pari alla retribuzione del detto magistrato nonché al diritto alle analoghe tutele assistenziali e previdenziali per tutto il periodo di svolgimento delle funzioni di giudice di pace.

La evidenziata contrarietà della normativa italia-



na speciale alla clausola 5.1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato porta con sé, altresì, il riconoscimento del diritto al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'abusiva reiterazione dei rapporti a termine ai sensi dell'art. 36 D.lgs n. 165/2001, che la Corte amministrativa regionale, alla luce dell'arresto della giurisprudenza di legittimità, esclude possa essere parametrato al pregiudizio derivante dalla mancata conversione del rapporto, stante la espressa esclusione per legge di questa sanzione, ed il suo necessario ancoraggio alle disposizioni di cui all'art. 32, comma 5, Legge n. 183/2010.

Rispondendo, infine, alla eccezione di prescrizione dei crediti retributivi e contributivi sollevata dalla difesa erariale e dall'INPS, la Corte amministrativa emiliana ricorda che la situazione psicologica di *metus* del lavoratore cessa soltanto nel momento in cui viene giudizialmente accertata l'esistenza di un rapporto stabile, ma che, anche a voler negare questa circostanza, nel nostro ordinamento l'esercizio dei diritti retributivi e contributivi propri di

un rapporto di lavoro subordinato sia stata di fatto impedita dal granitico orientamento giurisprudenziale volto a negare ai giudici di pace l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, valevole quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ai sensi dell'art. 2935 c.c.

Alla luce dell'articolata e complessa argomentazione, il TAR Emilia Romagna ha accolto parzialmente il ricorso proposto e condannato il Ministero della Giustizia alla ricostruzione della posizione giuridica, economica, previdenziale ed assistenziale della ricorrente, condannandolo conseguentemente al pagamento della differenze retributive, oltre interessi, nonché dei contributi previdenziali non versati per tutto il periodo in cui la stessa ha svolto le funzioni di Giudice di pace, nonché al risarcimento del danno, nella misura pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in ragione dell'abusiva reiterazione del termine apposto ai singoli incarichi.

Autore Di Maria Spataro
Fonte www.altalex.com

Limiti di velocità: multa nulla per la tardiva notifica dei verbali

Il Giudice di Pace del Tribunale di Alessandria ha annullato 13 verbali a un automobilista che aveva violato i limiti di velocità, a causa della mancata omologazione dell'apparecchiatura e della tardiva notifica dei verbali. La decisione è stata presa a seguito del ricorso presentato dall'automobilista, rappresentato dalla Globconsumatori ODV.

Nel periodo tra aprile e agosto 2021, l'automobilista aveva ricevuto 13 verbali per aver superato i limiti di velocità consentiti su un determinato tratto, che era di 90 km/h. Tuttavia, sono state riscontrate diverse irregolarità nella procedura. Innanzitutto, c'era un difetto formale nella notifica dei verbali, in quanto mancava il luogo esatto delle violazioni. Inoltre, mancava il decreto di omologazione dell'apparecchio utilizzato per la rilevazione e non era stata effettuata la taratura da parte di un ente accreditato. Anche la segnaletica di preavviso del controllo era irregolare e la competenza sulla strada in questione era della Provincia di Alessandria, non di Anas. Il Giudice di Pace, nella sentenza n. 65/2023, ha rilevato che i verbali erano stati notificati all'automobilista il 15/07/2022 e che il ricorso era stato spedito tramite posta il 14/10/2022, entro il termine di sessanta giorni previsto dalla legge. Pertanto, la questione della tardività del ricorso sollevata dalla Provincia di Alessandria

è stata respinta.

Inoltre, tutti i verbali erano stati notificati oltre i 360 giorni dall'accertamento, che è il termine previsto per la notifica in caso di residenza all'estero.

Riguardo al decreto di omologazione, il Giudice si è basato sulla pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 45, comma 6 del Codice della Strada, il quale non prevede che tutte le apparecchiature utilizzate per accertare le violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura. Pertanto, spetta alla pubblica amministrazione provare che l'apparecchio è stato sottoposto a tali verifiche.

Secondo la sentenza, gli accertamenti delle violazioni non possono considerarsi validi per gran parte dei verbali, in quanto la verifica di funzionalità non ha valore giuridico per le infrazioni rilevate sul tratto interessato, come sostenuto dalla Provincia.

Infine, il giudice ha evidenziato che l'infrazione deve essere contestata alla parte nel breve periodo di tempo. Nel caso in questione, i verbali sono stati notificati all'automobilista molto tempo dopo gli accertamenti delle presunte infrazioni, rendendo quindi non tutelato il suo diritto di difesa. Fap

LO SPIGOLATORE

a cura del Dr. Domenico Caputo



L'ASSEDIO DELLA ROCCA DI GRADARA PER MANCATA... VENDITA

Il borgo di Gradara, il cui nome forse deriva da "grande ara", antico luogo di sacrifici agli dei, in posizione panoramica sopra un colle tra Cattolica e Pesaro e non distante dalla costa adriatica, è circondato da una lunga cortina di mura medievali che s'innalzano a forma di trapezio, rafforzate da torri, sino alla rocca.



Iniziata questa nella prima metà del sec. XIII sul luogo di un precedente fortilizio, di forma quadrilatera con torri angolari, fu ingrandita e compiuta dai Malatesta, Signori di Rimini fino al 1464 quando passò agli Sforza.

Ebbene la Rocca di Gradara, oggi frequentata meta turistica, oltre ad essere ricordata e celebrata per la vicenda di Paolo e Francesca (come non menzionare Dante in proposito?) che si sarebbe conclusa tragicamente entro le sue mura nell'arco degli anni dal 1285 al 1289 (l'anno preciso non si conosce), viene in luce anche per i non rari assedi cui fu sottoposta in forza della sua posizione strategica ed al centro delle continue lotte tra le Famiglie Sforza e Malatesta egemoni dei luoghi in epoca medievale. Ecco la storia di uno dei più memorabili assedi, avvenuto nell'ottobre del 1446.

L'anno prima Galeazzo Malatesta (1385-1454), duca di Pesaro, soprannominato l'*inetto* in quanto non particolarmente capace nell'arte del combattimento a differenza della tradizione familiare, decise di vendere Gradara a Francesco Sforza (1401-1466), primo duca di Milano,

per 20.000 fiorini d'oro; quando però Francesco arrivò per entrarne in possesso, Sigismondo Pandolfo Malatesta (1417-1468), duca di Rimini, uomo d'arme tra i più acclamati del periodo e mecenate e cugino del debole Galeazzo, non solo si rifiutò di consegnargliela ma pure di restituire il denaro.



A seguito di ciò lo Sforza, alleatosi con il conte Federico da Montefeltro (1422-1482) famoso Capitano di ventura, da sempre ostile ai Malatesta, mosse verso Gradara per prendersela con le armi, cingendola d'assedio, approfittando anche della circostanza che Sigismondo era a Roma, a ricevere gli onori dal Papa Eugenio IV per aver scacciato dalle Marche proprio lo Sforza.

L'assedio si protrasse per quarantadue giorni, le solide mura di Gradara vennero attaccate con

bombarde e circa 400 pietre tra grandi e piccole furono lanciate contro la rocca, i cui effetti si possono ancora oggi vedere nel lato delle mura verso levante.

A proposito di questo assedio sostenuto con fermezza dai difensori in attesa del ritorno di Sigismondo, si riporta l'interessante scritto di un cronista anonimo.

“Nella cittadella furono uccise quindici persone, ma la fortezza non cedette, Sigismondo aveva fatto entrare uomini valentissimi e sicuro della bravura e fedeltà del suo castellano, di cui si ignora il nome, aveva accumulato in essa grandi quantità di viveri, ed ogni torre aveva munito di mangani (*macchine da guerra per il lancio di proiettili, tipo grosse fionde*), spingarde (dette anche cannoni medievali) ed altri arnesi di guerra. Per otto giorni di seguito le truppe dello Sforza, unite a quelle del fratello e del conte d'Urbino, tentarono disperatamente di dare la scalata, ma l'olio bollente lasciato cadere dall'alto attraverso le caditoie, rintuzzava gli attacchi, mentre le catapulte scaraventavano barilotti di pece greca. Da dietro le bertesche (*completamento difensivo delle merlature*) gli uomini del Malatesta combattevano gagliardamente ed alle ridotte le vedette sorvegliavano giorno e notte le mosse degli assalitori. Sulle mura i difensori si davano i turni, esausti, mentre nel campo degli sforzeschi la sicura baldanza dei primi giorni lasciava il posto alla umiliazione e allo scoramento.

Non per questo rallentarono la stretta intorno al castello, mentre viepiù Francesco Sforza, irritato per l'insuccesso, faceva più accanitamente rinnovare gli attacchi, Sigismondo, intuito lo stato d'animo dei suoi fidi, cercò di far giungere ad essi la sua voce d'incitamento. Riuscì infatti, attraverso un sotterraneo segreto, a far penetrare nella rocca, con un messaggio, il fido ed eroico Ser Paolo da Montescudo, suo vassallo.

Ciò rincuorò gli assediati che con più ardore tornarono alla pugna. Sulle torri smerlate dalle bombarde sforzesche si combatteva e s'inneggiava al Malatesta, sotto la sferza della burrasca, mentre Sigismondo con i suoi uomini a cavallo, non potendo attaccare a fondo i nemici per esiguità di armati, molestava continuamente il campo nemico, finché questo avuti molti morti “uomini a piè ed a cavallo”, costretto dalla tenace resistenza degli assediati e demoralizzato dal mal tempo che non accennava a placarsi, scarreggiando anche la polvere di cannone e il... denaro, il giorno 27 novembre, dopo il consiglio

dei capitani, presenti Federico da Montefeltro conte d'Urbino, Francesco Sforza, Simonetto da Castro, Pietro Guidaccio da Faenza e Giovanni Manfredi, si decise a togliere l'assedio.”

In seguito si affermò che lo Sforza ebbe assai torto nell'essersi soffermato in un inutile assedio, mentre la sua presenza sarebbe stata tanto più necessaria in Lombardia, dove era incalzato da diverse insidie, ma c'è da dire che il duca aveva condotto l'azione, poi rivelatasi inutile, oltre che per vendicare lo smacco della mancata “cessione” di Gradara, anche dietro l'insistenza della Repubblica Veneta, a cui il duca teneva molto ad ingraziarsi, che ripetutamente aveva invitato lo Sforza a combattere i Malatesta.



Però anche Sigismondo Malatesta non riuscì totalmente vincente dall'episodio, mantenne senz'altro la rocca di Gradara ma non ebbe la soddisfazione di togliere Fossombrone dal controllo da parte di uno dei suoi più irriducibili nemici e cioè Federico d'Urbino, che pure aveva partecipato all'assedio. Infatti la città dopo solo tre giorni di occupazione da parte del Malatesta ritornò sotto il controllo di Federico d'Urbino. Ed infine c'è da dire che nel 1464, auspice Papa Pio II, la rocca di Gradara passò comunque ai ducali di Milano e precisamente ad Alessandro Sforza (1409-1473), fratello di Francesco, malgrado l'ostilità dei Malatesta che rimasero signori di Rimini.



Comitato tecnico scientifico

- Amedeo Luciano	Avvocato, Colonnello della Guardia di Finanza, Com.te Gruppo Repressione Frodi Napoli, Revisore contabile
- Armosino Maria Teresa	Onorevole, Avvocato, già Sottosegretario al Ministero dell'Economia e Finanze e già Presidente della Provincia di Asti
- Arrighi Alessandro	Professore associato di Economia Aziendale, Dottore commercialista, esperto di risanamenti di gruppi industriali di rilevanza nazionale Componente del Direttivo Nazionale della Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributarî -C.U.G.I.T.
- Barbera Francesca	Avvocato civilista
- Baresi Virgilio	Commendatore della Repubblica, Segretario Generale dell'Istituto Nazionale dei Revisori Contabili, Presidente della Fondazione Cesare Orsini, Presidente delle Emittenti televisive Rete Brescia e RTB International
- Bellotti Alberto	Presidente Associazione Insigniti al Merito della Repubblica Italiana sezione di Milano. Generale dell'Arma dei Carabinieri (Ar.)
- Butera Guido	Già Direttore dell'Ufficio Successioni di Milano
- Busetto Bruno	Dottore in Giurisprudenza - Criminologo
- Campanaro Alessandro	Funzionario della Direzione Generale delle Entrate della Lombardia - Area consulenza giuridica - Ufficio fiscalità generale
- Canfora Giovanni	Dirigente Ministero dell'Università e della Ricerca
- Caputo Domenico	Componente della Commissione Tributaria Regionale delle Marche. Già Segretario Generale della Commissione Tributaria Centrale - Avvocato.
- Ciarlito Grazia	Avvocato Civilista, consigliere C.U.G.I.T., Giudice tributario presso la Commissione Tributaria provinciale di Prato
- De Vito Angelo	Già Ispettore Secit Capo settore accertamento della Direzione Regionale Agenzia Entrate Lombardia Consulente esterno Commissione Bicamerale di vigilanza sull'Anagrafe Tributaria
- Fiore Francesco	Giudice Tributario Segretario Nazionale della Confederazione Giudici Tributarî C.U.G.I.T. di Giudice di Pace-C.G.d.P.
- Furia Enrico	Professor of World Business Law, School of World Business Law, Member of the International Chamber of Commerce
- Gallo Graziano	Tributarista, già maggiore della Guardia di Finanza e Dirigente del Ministero dell'Economia e delle Finanze
- Gargani Giuseppe	Onorevole, Presidente della Commissione Giuridica dell'Unione Europea, Avvocato
- Gasparro Avv. Giulio	Avvocato penalista, patrocinante in Cassazione. Cultore della materia in Procedura Penale e Diritto Penale sostanziale, con particolare riferimento al Diritto Penale dell'Ambiente, Diritto Penale Fallimentare e Diritto Penale Tributario
- Prof. Giambone Filippo Luigi	Assistant Professor Sector 12/D2 Taxation Law Università degli Studi del Sannio, Dipartimento di Demm Assistant Professor Sector 12/D2 Taxation Law Università degli Studi del Sannio, Dipartimento di Demm
- Germi Carlo	Già Colonnello della Guardia di Finanza - Comandante Provinciale Ancona
- Avv. Paolo Giordani	Presidente IDI Istituto diplomatico Internazionale Giurista internazionale con esperienze professionali in Italia, Inghilterra, Svizzera ed Hong Kong.
- Guazzone Franco	Funzionario (ar) della Direzione Regionale del Territorio della Lombardia
- La Spina Emilia Maria	Avvocato Penalista
- Leo Maurizio	V. Presidente della Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa. Presidente della Commissione Parlamentare di Vigilanza sull'Anagrafe Tributaria - Tributarista. Già Direttore Centrale del Dipartimento Affari Giuridici e Contenzioso del Ministero delle Finanze, Giudice Tributario. Prorettore della scuola superiore dell'economia e delle finanze presso il ministero dell'economia e delle Finanze.
- Marchioni Giuseppe	Dottore Commercialista, Tributarista
- Mariano Marco	Dottore Commercialista, Avvocato tributarista, Cap.(c) della Guardia di Finanza, Componente centro studi giuridici della C.U.G.I.T.
- Marongiu Gianni	Avvocato patrocinante in Cassazione già componente della Commissione Finanze
- Marzano Antonio	Professore, Presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro CNEL
- Molgora Daniele	Dott. Commercialista, già Deputato e Sottosegretario al Ministero dell'Economia e Finanze, Presidente della Provincia di Brescia
- Maruggi Gregorio	Dottore in Economia e Commercio già giudice tributario in Roma
- Mons Walter Trovato	Cappellano della Polizia di Stato Direttore Dipartimento Etica e Morale dell'Accademia Tiberina
- Pasero Giuseppe	Presidente del Movimento Italiano Dirigenti Amministrazioni Stato - M.I.D.A.S. - Avvocato Tributarista
- Avv. Messina Gabriele	Avvocato cassazionista con oltre 20 anni di esperienza nelle materie civile, penale e tributario. Mediatore specializzato in materia civile e societaria; Arbitro della Camera di Commercio di Modena; ex Conciliatore della Consob; ex Arbitro della Consob.
- Pinardi Franco Antonio	Segretario Generale: Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributarî - C.U.G.I.T., e Confederazione Giudici di Pace - C.G.d.P., Presidente Nazionale del Tribunale Arbitrale per l'Impresa il Lavoro e lo Sport, Giornalista, Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.
- Rana Maurangelo	Già Funzionario Tributario gestione accertamento, sanzioni e contenzioso dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Lombardia. Avvocato esperto in diritto tributario
- Rivolta Dario	Onorevole, componente della Commissione Esteri ed Affari Comunitari della Camera dei Deputati, Presidente del Comitato della Commissione Esteri per gli Enti Internazionali Esteri - Consulente internazionale
- Dott.ssa Aurora Renga	Dottore commercialista, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti degli Esperti Contabili del Tribunale di Napoli Dottore commercialista, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti degli Esperti Contabili del Tribunale di Napoli.
- Rustichelli Roberto	Presidente del Comitato della Commissione Esteri per gli Enti Internazionali Esteri - Consulente internazionale. Presidente del Tribunale delle Imprese Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Verona. Magistrato. Presidente Antitrust.
- Scotti Vincenzo	Onorevole, Prof. Dr. Presidente della Link Campus University of Malta, con sede in Roma
- Simonazzi Roberto	Giudice Tributario, Dottore Commercialista e Revisore contabile, Pubblicista
- Trincanato Stefania	Avvocato, Presidente della Confederazione Giudici di Pace C.G.d.P.
- Villani Maurizio	Avvocato - Tributarista
- Vingiani Luigi	Avvocato, Giudice di Pace, Segretario Nazionale della Confederazione Giudici di Pace-C.G.d.P.
- Zari Massimiliano	Avvocato, Funzionario del Parlamento Europeo, Docente per la scuola diretta ai fini speciali dell'università di Modena, Presidente PROMHUS

Entra nel mondo delle convenzioni

Contattaci

Viale Brianza, 80
Cologno Monzese (MI)

Tel. 02 26 70 85 04

info@cralnetwork.it



CHI SIAMO

Nel 2005 nasce la piattaforma **Cralnetwork**, con lo scopo di far interagire Cral e Associazioni su tutto il **territorio nazionale**. I **nostri clienti** sono professionisti e attività commerciali che desiderano **umentare la propria visibilità**, offrendo sconti e convenzioni agli associati e ai loro familiari.

IL NOSTRO OBIETTIVO

Il nostro obiettivo è quello di favorire lo **sviluppo dei rapporti** tra la nostra rete di Domanda Associata (oltre 4.000 sodalizi) e le varie aziende, professionisti, artigiani, al fine di presentare e promuovere sconti e agevolazioni a loro riservate.



www.cralnetwork.it



CENTRO INTERFORZE STUDI MILITARI

1° Corso di formazione per Dirigenti Sindacali e addetti alla disciplina, contenzioso Militare e amministrativo

PRESSO LA SALA CONFERENZE UNAI

Via San Martino della Battaglia, 25 - ROMA



DAL 17 AL 20 APRILE 2024

PROGRAMMA

Mercoledì 17 Aprile

- 11.00 - 12.30** Accredитamento, presentazione del Corso e saluti, la storia della disciplina militare e tutela assicurativa
- 14.30 - 18.30** COM, TUOM, Legge 241/90, Accesso agli atti, guida consapevole all'uso del web e circolare di SMD

Giovedì 18 Aprile

- 09.30 - 13.00** Testo unico sanzioni disciplinari e Giurisprudenza
- 14.00 - 18.30** Sanzioni disciplinari di corpo e di Stato, note caratteristiche e ricorsi gerarchici e giurisdizionali, studio e analisi del procedimento disciplinare

Venerdì 19 Aprile

- 09.30 - 13.00** Elementi di psicologia in ambito militare, accesso alla CMO e idoneità allo SMI, Cause di Servizio
- 14.00 - 18.30** Associazionismo Sindacale militare, politiche sociali Sindacali, Giornalismo e comunicazione

Sabato 20 Aprile

- 09.30 - 13.00** Materiali di difesa passiva, analisi digitale forense, tecnologie spy e digital communication

Informazioni

Segreteria CISMIL

Giovanni BUCCOLIERO info@cismil.it
353.3676549

COSTI

SINGOLO ISCRITTO CISMIL **30 €**
SINGOLO NON ISCRITTO CISMIL **130 €**

IN COLLABORAZIONE CON:

ACCREDITAMENTO QR CODE



STUDIO LEGALE CARTA

